

**ISTITUTO PROFESSIONALE DI
STATO SERVIZI PER
L'ENOGASTRONOMIA E
L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
SOVERATO**

**REGOLAMENTO
D'ISTITUTO**



A.S. 2025/2026

**Il Dirigente
Dott. Prof. Renato Daniele**

Sommario

NORME DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

Sezione Prima

- 1.1 Entrata**
- 1.2 Accoglienza**
- 1.3 Compilazione del registro elettronico**
- 1.4 Ritardi**
- 1.5 Orario delle lezioni**
- 1.6 Cambio d'ora e trasferimenti da sede a luoghi didattici interni ed esterni**
- 1.7 Intervallo**
- 1.8 Uscite anticipate**
- 1.9 Assenze e giustificazioni**
- 1.10 Uscita**

Sezione Seconda

- 2.1 Uso dei laboratori**
- 2.2 Uso della strumentazione tecnica (macchine fotografiche, telecamere, portatili, sussidi vari)**
- 2.3 Uso della biblioteca e degli strumenti multimediali**
- 2.4 Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione**
- 2.5 Condotta da tenere in Istituto**
- 2.6 Visite, scambi culturali e viaggi di istruzione**
- 2.7 Assemblee degli studenti**

Sezione Terza

- 3.1 Infrazioni e sanzioni**
- 3.2 Impugnazioni e Organo di Garanzia**

NORMA FINALE

DOCUMENTI ALLEGATI

- Allegato n. 1: Esercitazioni pratiche di settore**
- Allegato n. 2: Regolamento Convitto**
- Allegato n. 3: Regolamento per la formazione della graduatoria per l'accesso all'Istituto e per la formazione della lista d'attesa**
- Allegato n. 4: Regolamento concessione locali**
- Allegato n. 5: Regolamento dell'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi**

Allegato n. 5 bis: Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del dirigente scolastico, ai sensi dell'art.4 5, c.2, del decreto interministeriale n.129 del 28 agosto 2018, integrato dal regolamento per le forniture di beni e servizi a norma dell'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successivo decreto legislativo correttivo n.56 del 19 aprile 2017-correlate linee guida Anac

Allegato n. 6: Patto educativo di corresponsabilità

Allegato n. 7: Regolamento dell'istituzione scolastica per la disciplina del conferimento per contratto degli incarichi per la realizzazione di progetti PON-POR-PTOF

Allegato n. 8: Regolamento per la gestione del Patrimonio e degli inventari

Allegato n. 9: Criteri per la formazione delle classi e per l'assegnazione dei docenti alle classi

Allegato n. 10: Regolamento per la Didattica Digitale Integrata

Allegato n. 11: Modelli di autodichiarazioni per la giustificazione delle assenze

Allegato n. 12: Regolamento per il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici

NORME DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

Questo Regolamento è stato deliberato dal Consiglio d'Istituto ed è vincolante per tutte le componenti scolastiche e i genitori. Esso infatti contiene le regole perché il sistema-scuola possa funzionare e realizzare il proprio compito. Le presenti regole sono dettate dalla necessità di creare nell'Istituto un sereno ed ordinato ambiente di vita scolastica e di fissare i limiti entro cui la libertà del singolo non interferisca con quella altrui.

Il presente Regolamento è conforme ai principi ed alle norme dello *Statuto delle Studentesse e degli Studenti* emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, nonché al *Regolamento* recante modifiche a detto *Statuto* cioè al D.P.R. 21/11/2007 n. 235 e al D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente.

Sezione Prima

1.1 Entrata

L'entrata è fissata per le ore 7.55 ed è segnalata dal suono della sirena. Sono concessi cinque minuti per l'accesso alle aule. Il suono della campana segnala l'inizio delle lezioni, fissato per le ore 8.00. In caso di assenza del docente della prima ora, se la Scuola non è nelle condizioni di effettuare la sostituzione dello stesso o di garantire la mera vigilanza, gli studenti potranno entrare alla seconda ora, previa comunicazione alle famiglie tramite il Registro Elettronico, il sito dell'Istituto e/o gli studenti stessi.

1.2 Accoglienza

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni i docenti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, cioè alle ore 7.55.

1.3 Compilazione e consultazione del registro elettronico

Nel corso dell'anno scolastico, l'unico registro in uso sarà il Registro elettronico. Quest'ultimo, pertanto, dovrà essere compilato, in tempo reale, in ogni parte funzionale alla didattica (assenze, ritardi, controllo delle giustificazioni, note disciplinari, valutazione e compiti assegnati). Le famiglie e gli studenti, pertanto, sono tenuti a controllare quotidianamente il registro elettronico.

Le famiglie avranno cura di controllare scrupolosamente la frequenza e giustificare puntualmente eventuali assenze e/o ritardi.

1.4 Ritardi

I ritardi sono considerati situazioni eccezionali e rappresentano una deroga al normale obbligo di frequenza, pertanto devono essere limitati e rispondere a situazioni di reali necessità.

L'ingresso a scuola è fissato alle ore 8:00 e sarà concesso un permesso straordinario, per motivi esclusivamente legati al trasporto, con una tolleranza massima di 10 minuti. Dopo le 8:10, gli studenti saranno ammessi in classe a partire dalla seconda ora.

L'ingresso alla seconda ora è concesso esclusivamente per validi e documentati motivi. Gli studenti che chiedono l'ingresso alla seconda ora dovranno essere accompagnati dai genitori o essere in possesso di valida giustificazione firmata dal genitore. Prima dell'ingresso in classe gli alunni saranno comunque accompagnati in vicepresidenza per il relativo permesso di entrata.

Dopo tre ritardi non giustificati si provvederà ad applicare le sanzioni previste dal regolamento d'Istituto, che si riportano in allegato alla presente.

I permessi permanenti di entrata posticipata saranno concessi solo nei casi in cui gli orari dei mezzi pubblici siano oggettivamente inconciliabili con l'entrata a scuola alle ore 8.00.

1.5 Orario delle lezioni

A partire dall'a.s. 2022/2023, l'IPSSEOA di Soverato ha adottato una nuova articolazione oraria su settimana corta (Delibera n. 30 - Seduta del Consiglio d'Istituto del 9 Maggio 2022). Le lezioni, pertanto, si svolgeranno su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, secondo la seguente organizzazione.

GIORNO	ORARIO DI INGRESSO E USCITA	SCANSIONE ORARIA DELLE LEZIONI	
Lunedì Martedì Venerdì	INGRESSO ALLE ORE 8:00 e USCITA ALLE ORE 13:40 Intervallo: dalle 10:40 alle 10:50	1^ ora	8.00 - 8.50
		2^ ora	8.50 - 9.50
		3^ ora	9.50 - 10.50
		4^ ora	10.50 - 11.50
		5^ ora	11.50 - 12.50
		6^ ora	12.50 - 13.40
Mercoledì Giovedì	INGRESSO ALLE ORE 8:00 e USCITA ALLE ORE 14:10 Intervallo: dalle 10:40 alle 10:50	1^ ora	8.00 - 8.50
		2^ ora	8.50 - 9.40
		3^ ora	9.40 - 10.40
		4^ ora	10.40 - 11.40
		5^ ora	11.40 - 12.30
		6^ ora	12.30 - 13.20
		7^ ora	13.20 - 14.10

Eventuali variazioni della presente organizzazione oraria saranno comunicate con apposite circolari.

1.6 Cambio d'ora e trasferimenti da sede a luoghi didattici interni ed esterni

Alla fine dell'ora gli studenti devono aspettare l'arrivo del docente dell'ora successiva in aula. I docenti non impegnati nell'ora precedente si troveranno davanti l'aula prevista dal proprio orario di lavoro; quelli già in servizio si sposteranno tempestivamente, così da consentire il cambio di vigilanza degli alunni nel più breve tempo possibile. I collaboratori scolastici si occuperanno temporaneamente del controllo delle classi senza il docente in attesa del suo arrivo. Lo studente può allontanarsi dall'aula, solo per validi motivi e comunque con il consenso del docente dell'ora. Nei trasferimenti da aula/sede a luoghi didattici interni ed esterni (palestre, laboratori, ecc.) gli studenti devono essere accompagnati dai docenti

o dal personale ausiliario e devono comportarsi in modo disciplinato e corretto.

1.7 Intervallo

L'intervallo si svolge dalle ore 10:40 alle ore 10:50. A partire da lunedì 25 settembre 2023 ha inizio l'erogazione del servizio di distribuzione di acqua e panini a scuola. Ogni classe, pertanto, dalle ore 8:00 alle ore 8:30 effettuerà la richiesta compilando l'apposito modulo che il Collaboratore Scolastico del piano avrà cura di fornire prima dell'inizio delle lezioni. Non è consentito effettuare ulteriori richieste oltre l'orario stabilito. In nessun caso i docenti potranno autorizzare gli studenti a recarsi presso i laboratori per reperire cibi e vivande. L'intervallo si effettua in aula sotto la piena responsabilità del docente della terza ora (nei giorni di sei ore) e della quarta ora (nei giorni di sette ore) che è tenuto ad una attenta e costante sorveglianza, finalizzata a prevenire o ad interrompere comportamenti non rispettosi del Regolamento d'Istituto.

I collaboratori scolastici, che, comunque, anche in ogni altro momento, esercitano una sorveglianza generica, controlleranno gli alunni, in particolare nei pressi dei servizi igienici, delle scale e delle porte dei corridoi onde evitare spostamenti di alunni non autorizzati. Gli assistenti tecnici vigileranno sui laboratori loro assegnati. Gli ITP controlleranno, con massima attenzione e scrupolo, che gli alunni impegnati nelle esercitazioni pratiche svolgano l'intervallo nei laboratori e non vaghino, in divisa, per l'istituto. Anche durante questo periodo gli allievi devono mantenere un comportamento rispettoso e prudente. Durante l'intervallo è fatto divieto agli alunni spostarsi dal loro piano e dal loro settore. In caso di necessità i docenti possono allontanarsi dall'aula affidando, in via provvisoria, la vigilanza degli alunni al personale ausiliario o a colleghi disponibili.

1.8 Uscite anticipate

Le uscite anticipate non sono consentite se non per motivi documentati. Gli alunni minorenni usciranno solo se prelevati dai genitori o da persona di maggiore età formalmente delegata e munita di valido documento di riconoscimento. Nel caso di richiesta di uscita anticipata la decisione spetta al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato. Al fine di evitare il più possibile l'accesso di persone durante l'orario di lezione, il genitore o il suo delegato, che deve prelevare l'alunno, si fermerà in portineria e presenterà al collaboratore scolastico addetto un documento valido di riconoscimento con l'apposita richiesta scritta; il collaboratore scolastico si recherà nella classe dell'alunno che deve uscire con la concessione del permesso. Gli alunni maggiorenni potranno uscire autonomamente, previa presentazione di richiesta, anche per le vie brevi, da parte dei genitori che saranno opportunamente contattati e solo per validi ed inderogabili motivi opportunamente documentati. È prevista una deroga al numero massimo di uscite anticipate consentite solo per gli studenti convittori, i cui genitori sottoscrivono una richiesta di uscita anticipata permanente per il sabato ed i giorni prefestivi, assumendosi la responsabilità per la mancata fruizione delle attività didattiche.

I permessi permanenti di uscita anticipata saranno concessi solo nel caso in cui ci siano comprovati problemi, legati alla partenza dei mezzi di trasporto, senza disponibilità di una

successiva corsa, che consenta l'arrivo alla propria dimora.

In caso di assenza del docente dell'ultima ora, se la Scuola non è nelle condizioni di effettuare la sostituzione dello stesso o di garantire la mera vigilanza, gli studenti potranno uscire anticipatamente, previa comunicazione alle famiglie tramite il Registro Elettronico, il sito dell'Istituto e/o gli studenti stessi. Gli alunni maggiorenni usciranno autonomamente, sotto la propria responsabilità.

1.9 Assenze e giustificazioni

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario personalizzato. Si ricorda che non verranno scrutinati gli studenti che avranno effettuato più del 25% di ore di assenza, come da normativa vigente (D.P.R. n. 122 del 2009 e la C.M. n. 20 del 04/03/2011). Si precisa che le ore di assenze dovute a ritardi e/o uscite anticipate rientrano nel computo delle ore di assenza fatta eccezione per i permessi permanenti di entrata posticipata/uscita anticipata richiesti ad inizio anno e inseriti nel RE.

Le deroghe al limite massimo di ore di assenza consentite sono riconducibili alle seguenti motivazioni:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati
- terapie e/o cure programmate
- gravi e documentabili motivi di famiglia
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- documentati motivi di lavoro (solo per gli studenti del corso serale per adulti).

Le deroghe sopra indicate sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'ESCLUSIONE dallo scrutinio finale e la NON AMMISSIONE alla classe successiva.

Per le tipologie di assenze rientranti nei motivi di deroga, i genitori/tutori saranno chiamati comunque a produrre adeguata certificazione e/o documentazione. La Legge Regionale n°233 del 25.10.2023, prevede l'abolizione dell'obbligo di presentazione del certificato medico per il rientro a scuola in caso di malattia superiore a cinque giorni; tuttavia, la suddetta certificazione può essere richiesta e dovrà essere presentata a scuola al rientro dalla malattia nelle situazioni di numerose assenze, per cui possa essere messa a rischio la validità dell'anno scolastico. Tutta la documentazione relativa ad eventuali deroghe sarà custodita dai docenti coordinatori di classe ed esaminata in sede di scrutinio finale.

Nessuno studente potrà comunque essere ammesso in classe senza apposita giustificazione. Le giustificazioni delle assenze devono essere effettuate, da parte del genitore/tutore, tramite l'apposita funzione del Registro elettronico il giorno del rientro dello studente a scuola.

Il docente della prima ora di lezione deve controllare l'avvenuta giustificazione delle assenze e comunicare al coordinatore di classe eventuali irregolarità.

Gli alunni che rientrano a scuola senza adeguata e completa giustificazione non dovranno essere ammessi in classe e saranno accompagnati dal collaboratore scolastico nell'aula 8, dove attenderanno l'arrivo del genitore, tempestivamente avvisato dal personale di segreteria, per fare rientro a casa.

Le assenze prolungate, dovute a motivi diversi da malattia, dovranno essere preventivamente comunicate dalla famiglia alla scuola tramite la compilazione di un apposito modello (Allegato 11).

Le famiglie sono tenute a controllare la frequenza regolare dei propri figli mediante l'apposita funzione del registro elettronico e a non cedere ai propri figli le credenziali.

In caso di assenze collettive arbitrarie e reiterate, il Consiglio di Classe può decidere l'allontanamento dalla comunità scolastica e, eventualmente, la sottrazione di punti dal voto di comportamento.

1.10 Uscita

Il termine delle lezioni è fissato alle ore 13:40 o alle ore 14:10, pertanto in nessun caso i docenti sono autorizzati a far uscire prima gli studenti dalle aule. Al suono della campanella, i docenti assisteranno all'uscita degli alunni, mentre i collaboratori scolastici controlleranno nei pressi delle scale, dei corridoi e del cortile.

Sezione Seconda

2.1 Uso dei laboratori

I laboratori sono utilizzati in base ad un orario elaborato da apposita commissione nel rispetto del criterio di turnazione di tutte le classi.

I laboratori sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno alla responsabilità dei docenti e degli Assistenti Tecnici. Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi e con il Dirigente Scolastico le modalità e i criteri per l'utilizzo del laboratorio in attività extrascolastiche.

In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali, il responsabile del laboratorio o il docente di turno sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare la situazione tempestivamente in Presidenza per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili.

Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori, sia per quanto riguarda la fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono al docente nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni. I laboratori devono essere lasciati in perfetto ordine. Al fine di un sicuro controllo del materiale, il docente prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati allo studente o a gruppi di studenti. Alla fine di ogni lezione avrà cura di verificare l'integrità di ogni singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. Qualora dovesse rilevare

danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.

Si rimanda agli appositi regolamenti la disciplina dell'uso dei laboratori di Enogastronomia, Sala e vendita e Accoglienza turistica.

2.2 Uso della strumentazione tecnica (macchine fotografiche, telecamere, portatili, sussidi vari)

L'utilizzo interno ed esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla Scuola è autorizzato dal Dirigente Scolastico; va segnalato nell'apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del responsabile. Alla riconsegna dell'attrezzatura, l'incaricato provvederà alla rapida verifica di funzionalità degli strumenti, prima di deporli. Si riporterà, inoltre, sull'apposito registro la data dell'avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni di danno.

2.3 Uso della biblioteca e degli strumenti multimediali

La Biblioteca e gli strumenti multimediali sono accessibili a tutte le componenti della Scuola, previa autorizzazione.

2.4 Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione

Le attrezzature dell'Istituto per la stampa e la riproduzione (fax, fotocopiatrice, computer, ecc.), oltre al primario uso didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse della Scuola. È escluso l'utilizzo di tali strumenti per interessi personali. L'uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al personale incaricato ed è gratuito per il materiale didattico utilizzato dai docenti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente.

I collaboratori scolastici terranno apposite schede dove annotare la data, la classe, il richiedente, il numero di fotocopie eseguite. Il materiale cartaceo è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi quanti ne faranno regolare richiesta si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.

2.5 Condotta da tenere in Istituto

L'alunno dovrà seguire le lezioni con serietà, impegno, attenzione e responsabilità, tenendo una condotta irreprensibile verso il personale docente e non e verso i compagni. Si raccomanda, altresì, il rispetto per le attrezzature, le suppellettili scolastiche, porte, finestre. In caso di infrazioni si procederà mediante l'applicazione delle regole e delle sanzioni indicate nel presente regolamento alla Sezione Terza. Gli alunni, entrando in aula, dovranno far presente al personale docente o al personale di servizio quanto di anormale, danneggiato o mancante avranno notato.

Ogni persona, nell'ambito della scuola deve rispondere del decoro del proprio abbigliamento. Nessun abito particolare è richiesto agli alunni e alle alunne. È fatto tassativo divieto di indossare cappelli, piercing, occhiali da sole, canottiere, maglie

scollate, maglie corte, jeans strappati, pantaloncini, minigonne e infradito. Dopo il primo richiamo, cappelli e occhiali da sole saranno sequestrati e consegnati ai genitori.

Per le lezioni di Scienze motorie e sportive è obbligatoria la divisa sportiva così come è obbligatorio l'uso del camice/divisa nei laboratori di settore, come si evince dall'Allegato n. 1 al presente regolamento.

I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate tempestivamente alla Dirigenza, dovere la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare.

È fatto divieto, altresì, agli alunni ed a tutto il personale in servizio nella Scuola di fumare, come previsto dalla normativa vigente (inclusa la sigaretta elettronica).

2.5.1 Divieto di utilizzo dei telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici

In riferimento alla Circolare Ministeriale M.I.M. n. 3392 del 16 giugno 2025, è fatto assoluto divieto a tutte le studentesse e a tutti gli studenti di utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici personali (tipo smartwatch e strumenti simili) dal momento dell'ingresso a scuola fino all'uscita dall'edificio scolastico. Questo divieto include le ore di lezione, gli intervalli e le attività di laboratorio/palestra). Il regolamento completo è consultabile nell'allegato n. 12.

2.6 Visite, scambi culturali e viaggi di istruzione

Le uscite didattiche e le visite guidate saranno organizzate tenendo conto delle proposte dei dipartimenti disciplinari, dei Consigli di Classe e della Commissione Viaggi. Verranno, inoltre, valutate eventuali proposte avanzate nelle sedi opportune dai rappresentanti degli studenti.

Gli studenti saranno esclusi dalla partecipazione alle uscite didattiche e ai viaggi d'istruzione alle condizioni riportate di seguito.

- Alunni che si siano resi responsabili di mancanze gravi o gravissime sanzionate con sospensioni
- Alunni che abbiano riportato un voto in condotta inferiore a 7
- Alunni che nel corrente anno scolastico, durante le precedenti uscite didattiche, visite guidate o gite siano
- stati sanzionati per il comportamento
- Alunni che nel primo quadrimestre abbiano effettuato un numero di ore di assenze pari all'8%, in tal caso possono essere prese in considerazione eventuali deroghe per le motivazioni già previste nel regolamento d'istituto

2.7 Assemblee degli studenti

L'assemblea di classe è un diritto degli studenti e può essere richiesta una volta al mese per due ore consecutive, possibilmente rispettando un criterio di rotazione delle discipline.

La richiesta deve essere fatta su apposito modulo, deve contenere l'ordine del giorno, deve essere firmata dagli alunni rappresentanti di classe e dai Docenti che forniscono la disponibilità delle ore e presentata al Dirigente Scolastico con cinque giorni di anticipo, salvo situazioni straordinarie. In caso di comportamenti non adeguati durante lo svolgimento dell'assemblea i docenti dell'ora sospendono l'assemblea. Dei lavori dell'assemblea viene redatto un verbale, il quale viene conservato agli atti dell'Istituto.

Le assemblee di classe vengono sospese a partire dal mese di maggio.

Le assemblee d'istituto possono essere richieste dai rappresentanti degli studenti e devono essere concordate con la Dirigenza almeno sette giorni prima della data prevista. Nella richiesta dovrà essere indicato l'Ordine del Giorno. Alla fine dell'assemblea i rappresentanti avranno cura di redigere il relativo verbale e consegnarlo ai collaboratori del Dirigente Scolastico.

Sezione Terza

3.1 Infrazioni sanzioni

Infrazioni	Sanzioni	Organi che irrogano la sanzione
L'alunno entra spesso in ritardo.	Ammonizione ed annotazione sul Registro Elettronico per i primi tre ritardi nel quadrimestre non giustificati con valida documentazione. Allontanamento dalla comunità scolastica per un giorno al quarto ritardo nel quadrimestre non giustificato con valida documentazione. Dal quinto ritardo nel quadrimestre non giustificato con valida documentazione i giorni di allontanamento dalla comunità scolastica aumenteranno progressivamente.	Docente Dirigente Scolastico Dirigente Scolastico
L'alunno frequenta in modo irregolare e/o rientra in ritardo alla fine degli intervalli e/o nei trasferimenti dalle aule ai laboratori o alle palestre e viceversa o dai servizi igienici.	Il Coordinatore avvisa la famiglia. Ammonizione scritta annotata sul registro Elettronico. Sottrazione di punti dal voto di comportamento (*). Allontanamento dalla comunità scolastica da 2 a 4 giorni.	Coordinatore/Docente Consiglio di Classe
Assenze collettive arbitrarie	Ammonizione ed annotazione sul Registro Elettronico. Dalla terza assenza collettiva allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 3 giorni. Dalla quarta assenza collettiva allontanamento dalla comunità scolastica da 4 a 6 giorni. Sottrazione di punti dal voto di comportamento dalla seconda assenza (*).	Dirigente Scolastico Dirigente Scolastico Consiglio di Classe

L'alunno è sprovvisto della divisa durante le lezioni nei laboratori di settore.	Ammonizione ed annotazione sul Registro Elettronico	Docente
	L'alunno assiste, ma non partecipa all'esercitazione di Sala e vendita o di Enogastronomia indossando eventualmente un'apposita divisa fornita dalla Scuola. Durante l'esercitazione di Accoglienza turistica l'alunno assiste, ma non partecipa alla lezione.	
	Ammonizione ed annotazione sul Registro Elettronico. Sottrazione di punti dal voto di comportamento (*).	Docente / Consiglio di Classe
L'alunno è sprovvisto della divisa sportiva durante le lezioni di Scienze motorie e sportive.	Ammonizione ed annotazione sul Registro Elettronico.	Docente
	L'alunno assiste ma non partecipa alle lezioni di Scienze motorie e sportive.	
	Ammonizione ed a annotazione sul Registro Elettronico.	Docente / Consiglio di Classe
	Sottrazione di punti dal voto di comportamento (*).	
L'alunno è sprovvisto del materiale didattico.	Annotazione sul Registro Elettronico	Docente
	Ammonizione ed annotazione sul Registro Elettronico.	Docente / Consiglio di Classe
	Sottrazione di punti dal voto di comportamento (*).	
	Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 3 giorni.	
L'alunno utilizza il telefono cellulare per fini non didattici, in classe o nei locali della scuola.	Ammonizione ed annotazione sul Registro Elettronico.	Docente
	Sequestro e riconsegna del telefono cellulare alla famiglia.	Docente Dirigente Scolastico
	Allontanamento dalla comunità scolastica per un giorno.	Dirigente Scolastico

L'alunno utilizza il cellulare e/o gli strumenti multimediali per la diffusione di immagini non autorizzate con dati personali altrui.	Allontanamento dalla comunità scolastica per periodi inferiori, uguali o superiori ai 15 giorni, a seconda della gravità dell'infrazione, con annotazione Sul Registro Elettronico e trascrizione nel fascicolo personale. Esclusione dalla partecipazione al viaggio d'istruzione ed alle visite guidate, agli stage formativi non obbligatori e/o visite aziendali.	Consiglio di Classe/ Consiglio d'Istituto
	Multe previste dalla Direttiva Ministeriale n. 104 del 30/11/2007	Autorità Garante della privacy
L'alunno fuma.	Sanzioni previste dalla normativa vigente.	Collaboratori o delegati del Dirigente Scolastico
L'alunno disattende le disposizioni emanate dal Dirigente Scolastico, volte a garantire la sicurezza.	Allontanamento dalla comunità scolastica per un giorno.	Dirigente Scolastico a seguito di comunicazione del docente o di qualunque operatore scolastico
L'alunno abbandona, deliberatamente e senza permesso, i locali della scuola; si allontana dal gruppo durante l'espletamento di attività esterne alla scuola.	Allontanamento da 5 a 15 giorni con annotazione sul Registro Elettronico e trascrizione nel fascicolo personale. Sottrazione di punti dal voto di comportamento (*). Esclusione dalla partecipazione al viaggio d'istruzione ed alle visite guidate, agli stage formativi non obbligatori e/o visite aziendali.	Consiglio di Classe presieduto dal DS o da suo delegato
L'alunno abbandona rifiuti o lascia sporchi o in disordine i locali della scuola dopo averli utilizzati; urla o schiamazza nelle aule o nei corridoi nei cambi d'ora, negli intervalli, nei trasferimenti da un locale all'altro della scuola.	Ammonizione scritta con annotazione sul Registro Elettronico. Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 3 giorni. Sottrazione di punti dal voto di comportamento (*).	Docente Consiglio di Classe

L'alunno produce danni lievi rilevati da qualunque operatore scolastico.	Ammonizione ed annotazione sul Registro Elettronico. Ammonizione ed annotazione del Dirigente Scolastico. Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 5 giorni e risarcimento del danno. Sottrazione di punti dal voto di comportamento (*). Esclusione dalla partecipazione al viaggio d'istruzione ed alle visite guidate, agli stage formativi non obbligatori e/o visite aziendali.	Docente Dirigente/Consiglio di Classe a seguito di comunicazione del docente o di qualunque operatore scolastico
L'alunno produce danni rilevanti.	Ammonizione ed annotazione del Dirigente Scolastico. Allontanamento dalla comunità scolastica da 10 a 15 giorni e risarcimento del danno. Sottrazione di punti dal voto di comportamento (*). Esclusione dalla partecipazione al viaggio d'istruzione ed alle visite guidate, agli stage formativi non obbligatori e/o visite aziendali.	Dirigente/Consiglio di Classe a seguito di comunicazione del docente o di qualunque operatore scolastico
L'alunno reca offese a persone. Esempi: 1. insulti verbali o gestuali o scritti 2. interventi inopportuni e/o arroganti durante le lezioni 3. interruzioni continue del ritmo delle lezioni	Ammonizione ed annotazione sul Registro Elettronico. Allontanamento dalla comunità scolastica da 3 a 15 giorni. Sottrazione di punti dal voto di comportamento (*). Esclusione dalla partecipazione al viaggio d'istruzione ed alle visite guidate, agli stage formativi non obbligatori e/o visite aziendali.	Docente /Dirigente Consiglio di Classe

L'alunno manifesta atteggiamenti ed espressioni che manchino di rispetto a religioni, culture, caratteristiche etniche o individuali di docenti, di compagni o di personale interno ed esterno alla scuola.	Ammonizione ed annotazione sul Registro Elettronico. Allontanamento dalla comunità scolastica da 3 a 15 giorni. Sottrazione di punti dal voto di comportamento (*). Esclusione dalla partecipazione al viaggio d'istruzione ed alle visite guidate, agli stage formativi non obbligatori e/o visite aziendali.	Docente /Dirigente / Consiglio di Classe
Atti di bullismo e/o atti di cyberbullismo	Ammonizione e annotazione sul Registro Elettronico. Annotazione sul Registro Elettronico. Lettera disciplinare ai genitori, copia nel fascicolo personale. Attività a favore della comunità scolastica: supporto alla Biblioteca e a tutti i laboratori presenti nell'istituto. Sottrazione di punti dal voto di comportamento (*). Allontanamento dalla comunità scolastica da 3 a 15 giorni-sottrazione di punti dal voto di comportamento- Esclusione dalla partecipazione al viaggio d'istruzione ed alle visite guidate, agli stage formativi non obbligatori e/o visite aziendali. Sottrazione di punti dal voto di comportamento (*).	Docente/Dirigente Docente /Dirigente Consiglio di Classe Consiglio di Classe / Consiglio d'Istituto

L'alunno commette reati o atti scorretti di particolare gravità all'interno della scuola, ivi compresi falsificare, sottrarre o distruggere documenti, violare le normative vigenti in materia di sicurezza, spacciare sostanze stupefacenti, aggredire fisicamente, partecipare a risse.	Allontanamento dalla comunità scolastica per periodi uguali o superiori ai 15 giorni. Valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza (*). Esclusione dalla partecipazione al viaggio d'istruzione ed alle visite guidate, agli stage formativi non obbligatori e/o visite aziendali.	Consiglio di Classe /Consiglio d'Istituto
L'alunno reitera comportamenti scorretti, già sanzionati tre volte.	Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 3 giorni.	Dirigente scolastico
L'alunno reitera comportamenti scorretti, già sanzionati più di tre volte.	Allontanamento dalla comunità scolastica per un minimo di 4 giorni. Esclusione dalla partecipazione al viaggio d'istruzione e alle visite guidate, agli stage formativi non obbligatori e/o alle visite aziendali. Sottrazione di punti dal voto di comportamento (*).	Consiglio di Classe
Utilizzo improprio e/o cessione a terzi degli account personali del Registro Elettronico e Google Suite for Education	Annotazione sul Registro Elettronico Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 3 giorni Allontanamento dalla comunità scolastica per almeno 5 giorni Sottrazione di punti dal voto di comportamento (*).	Docente Dirigente Scolastico Consiglio di classe
Diffusione di immagini e/o registrazioni relative a coloro che partecipano alle video lezioni	Ammonizione sul registro elettronico e/o allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 3 giorni. Allontanamento dalla comunità scolastica per almeno 5 giorni. Sottrazione di punti dal voto di comportamento (*).	Docente e Dirigente Scolastico Consiglio di classe

Produzione e/o diffusione di contenuti osceni e offensivi	Ammonizione sul registro elettronico e/o allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 3 giorni. Allontanamento dalla comunità scolastica per almeno 5 giorni. Sottrazione di punti dal voto di comportamento (*).	Docente e Dirigente Scolastico Consiglio di classe
---	--	---

* in proposito cfr. tabella per l'attribuzione del voto di comportamento allegata al PTOF

Per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari, si acquisiscono le novità introdotte dalla Legge 1° ottobre 2024, n. 150, che ha apportato modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998). In particolare:

- nel caso di sospensioni brevi (fino a due giorni), lo studente sarà coinvolto in lezioni o attività di approfondimento in ambiente scolastico, focalizzate sulle conseguenze del proprio comportamento;
- nel caso di sospensioni lunghe (più di due giorni), lo studente svolgerà attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate (come mense, ospedali, o cura del giardino scolastico)

3.2 Impugnazioni e Organo di Garanzia

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito **Organo di Garanzia** interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo è così composto:

- 1 docente designato dal Consiglio di Istituto (primo eletto della componente docenti);
- 1 rappresentante eletto dagli Studenti (primo eletto della componente studenti);
- 1 rappresentante eletto dai Genitori (primo eletto della componente Genitori).

L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico e rimane in carica per tre anni.

La seduta dell'organo è valida se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Non è consentita l'astensione dal voto. In caso di parità, prevale il voto del Dirigente.

Per quanto non specificato in tale sezione del Regolamento d'Istituto, si rimanda alla normativa vigente e agli allegati del presente documento.

NORMA FINALE

Eventuali modificazioni del presente Regolamento saranno deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio d'istituto, anche su proposta e previa consultazione degli altri organi collegiali.

IL PRESENTE REGOLAMENTO VIGE SU TUTTO IL TERRITORIO DELLA SCUOLA, CHE SI INTENDE DELIMITATO DAI CANCELLI DELLA STESSA. PERTANTO, QUALUNQUE COMPORTAMENTO TESO A INFRANGERNE LE NORME, DEVE ESSERE EVITATO ALL'INTERNO DEI SUDDETTI LIMITI.

- **Integrazione al Regolamento d'istituto e dei relativi allegati, approvata dal Consiglio d'Istituto con DELIBERA N. 3 del 13/09/2023 e DELIBERA N. 8 del 30/10/2023.**
- Integrazione al Regolamento d'istituto e dei relativi allegati, approvata dal Consiglio d'Istituto con DELIBERA N. 6 del 09.09.2025, DELIBERA N. 20 del 09.01.2026, DELIBERA N. 29 del 20.04.2026

Allegato 1

Esercitazioni pratiche di settore

Durante le esercitazioni di settore gli allievi devono indossare la divisa osservando rigorosamente le seguenti disposizioni:

- capelli puliti e raccolti (se lunghi) durante le esercitazioni di sala e vendita, protetti da cuffia durante le esercitazioni di enogastronomia;
- mani pulite e curate;
- divisa pulita ed ordinata.

Divise adottate

Primo biennio

Cucina

- pantalone sale e pepe;
- giacca da cuoco bianca doppiopetto bottoni bianchi in plastica;
- foulard bordeaux;
- cappello da cuoco in cotone;
- grembiule bianco;
- sabot bianco;
- strofinaccio bianco.

Sala e vendita

- pantalone nero classico in poliestere;
- gilè bordeaux con logo d'istituto e cognome e nome dello studente;
- camicia classica bianca maniche lunghe;
- papillon nero;
- ragazzi: scarpe classiche, comode, basse, nere (mocassino);
- ragazze: scarpe comode(decolletè) mezzo tacco (alto massimo 5 cm);
- giacca nera sciallata (uomo/donna);
- cravatta regimental (uomo).

Accoglienza turistica

- ragazzi: abito blu in fresco di lana;
- ragazze: tailleur blu in fresco di lana;
- camicia classica bianca maniche lunghe;
- cravatta bordeaux (ragazzi)/ foulard bordeaux (ragazze)
- ragazzi: scarpe classiche, comode, basse, nere (mocassino);
- ragazze: scarpe comode (decolletè) mezzo tacco (alto massimo 5 cm).

Istituto



CORSI
SERALI
CONVITTO
ANNESSO



REGOLAMENTO

CONVITTO

S
O
V
e
r
a
t
o

SOMMARIO

ARTICOLO 1: Criteri generali e finalità del convitto

ARTICOLO 2: Locali

ARTICOLO 3: Personale del convitto

ARTICOLO 4: Bando di concorso e ammissione

ARTICOLO 5: Riammissione

ARTICOLO 6: Assistenza medica

ARTICOLO 7: Orario del Convitto

ARTICOLO 8: Mensa e vitto

ARTICOLO 9: Corredo

ARTICOLO 10: Norme generali

ARTICOLO 11: Doveri

ARTICOLO 12: Divieti

ARTICOLO 13: Provvedimenti disciplinari

ARTICOLO 14: Permessi di entrata e di uscita

ARTICOLO 15: Rapporti con le famiglie

ARTICOLO 17: Norme collegiali

ARTICOLO 18: Semiconvitto

ARTICOLO 19: Disposizioni finali

Al presente regolamento sono state apportate dal consiglio d'istituto modifiche e/o integrazioni nelle seguenti sedute con relative delibere:

- Seduta del 29/9/2015 con delibera n° 06.
- Seduta del 27/11/2015 con delibera n° 22.
- Seduta del 12/09/2017 con delibera n. 5.
- Seduta del 26/01/2019 con delibera n° 24.

REGOLAMENTO CONVITTO

ARTICOLO 1 CRITERI GENERALI E FINALITÀ DEL CONVITTO

Il Convitto è un'Istituzione preposta alla promozione educativa, culturale, ricreativa e al perseguimento del benessere psicofisico dei giovani che accoglie.

Il convitto annesso all'Istituto è suddiviso in due sezioni, maschile e femminile, ed è parte integrante dell'Istituto al quale è annesso a norma dell'art. 20 della legge n. 889 ed in seguito al D.P. R. di cui alla nota del M.P.I. Prot. 2562 del 22/08/1983. Il convitto consente ai giovani che abitano in sedi distanti di poter frequentare questo tipo di Istituto.

Il Dirigente Scolastico dell'IPSSEOA sovrintende all'andamento educativo e disciplinare del Convitto, di cui il Collegio degli Educatori cura l'organizzazione e la programmazione educativa inserita nel PTOF dell'Istituto.

Il Convitto è un servizio a disposizione degli studenti per rendere più agevole, attraverso la funzione educativa connessa a quella di ospitalità, il conseguimento dello sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti. Infatti, oltre ad essere l'Istituzione che assicura il carattere residenziale dei corsi di studio, rappresenta anche un mezzo particolarmente idoneo a favorire il pieno sviluppo della personalità dell'educando, attraverso l'interazione tra il momento dell'istruzione scolastica ed il momento dell'attività educativa per il rispetto delle regole della civile convivenza. Presupposto necessario per garantire la realizzazione delle suddette funzioni è non solo che l'ambiente sia confortevole e appropriato al superamento delle difficoltà derivanti dal vivere fuori dell'ambito familiare, ma anche che la vita convittuale si svolga con un grado di assistenza tale da assicurare sotto ogni punto di vista le famiglie che chiedono di usufruire di tale servizio. La fondamentale funzione di guida è riposta nella figura del personale educativo, su cui incombe l'onere di aiutare gli studenti nel processo di maturazione della loro personalità, negli aspetti civili e sociali, nonché di prodigarsi in una attiva assistenza durante le ore di studio, al fine di contribuire a far sì che vengano superate le eventuali difficoltà nell'apprendimento.

Si dovrà tendere altresì a valorizzare e sviluppare la personalità dei giovani attraverso quelle iniziative ricreative, sportive, sociali e culturali che verranno recepite e indicate nel Progetto educativo, il quale comprende anche il piano di dette attività.

Per favorire il conseguimento di queste finalità, sono necessarie regole che garantiscano i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie. Tali norme devono essere accettate consapevolmente e non passivamente poiché qualsiasi comunità, anche la più piccola, necessita di regole che consentano una civile, pacifica e sicura convivenza. In questo modo, si garantisce che l'ambiente sia confortevole e appropriato ad accogliere i ragazzi che affrontano le sfide e le difficoltà legate alla vita fuori dal contesto familiare.

Il regolamento del convitto sarà teso quindi a garantire il rispetto dei diritti e dei doveri reciproci e nei confronti dell'Istituzione Scolastica.

ARTICOLO 2 LOCALI

Il convitto dispone dei seguenti locali funzionalmente attrezzati ed igienicamente idonei:

- a) Hall con televisione;
- b) Camere per i convittori con annessi servizi;
- c) Camere per gli educatori con annessi servizi
- d) Sala mensa;
- e) Cucina, servizi igienici e spogliatoi riservati esclusivamente al personale di cucina; f) Dispensa viveri;
- g) Guardaroba;
- h) Rete WIFI in tutti i locali compreso le camere;
- i) Ufficio Infermeria;
- j) Stanze corredate di:
 - un letto;
 - un materasso con relativo coprimaterasso;
 - un comodino;
 - una sedia;
 - un armadietto chiudibile.
 - televisione

Massima cura e rispetto si dovrà avere per i suddetti oggetti come per i locali e le suppellettili. Ogni atto scorretto di qualunque genere, che provochi rotture, deturpazioni, menomazioni, del patrimonio mobile od immobile del convitto comporterà un addebito individuale o collettivo (nel caso non si possa risalire all'individuazione del responsabile o dei responsabili), e un provvedimento disciplinare, se in quell'atto si riscontri la volontarietà.

ARTICOLO 3 PERSONALE DEL CONVITTO

PERSONALE EDUCATIVO

Il Personale Educativo, collocato dalla normativa vigente nell'area docente, ha la funzione di contribuire alla formazione ed educazione dei convittori, attraverso la guida e la consulenza nell'attività di studio, la promozione e l'organizzazione delle iniziative di tempo libero a carattere culturale, sportivo e ricreativo, l'assistenza in ogni momento alle loro necessità. Inoltre, cura i rapporti con i genitori degli alunni e con i loro insegnanti curricolari, contribuisce alla progettazione di percorsi educativi individualizzati e alla loro realizzazione, e partecipa agli incontri organizzati dalla scuola.

Il Collegio degli Educatori delibera il piano annuale delle attività connesse alle funzioni del personale educativo, che deve armonizzarsi con la programmazione educativo-didattica. Il Dirigente Scolastico, sulla base delle norme vigenti e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, convoca il Collegio degli Educatori, finalizzato anche a monitorare l'andamento delle attività deliberate.

PERSONALE A.T.A.

Il Personale A.T.A. (cuochi, infermiere, guardarobieri, collaboratori scolastici.), nello svolgimento delle proprie funzioni specifiche, concorre all'erogazione di servizi indispensabili per il buon funzionamento della struttura convittuale.

ARTICOLO 4 BANDO DI CONCORSO E AMMISSIONE

Ogni anno saranno messi a disposizione presso il Convitto Annesso all'IPSSOEA di Soverato posti di studio semigratuiti per convittori, semiconvittori, convittrici e semiconvittrici in misura corrispondente all'entità del finanziamento regionale. Nel convitto sono ammessi gli studenti iscritti e frequentanti l'Istituto o altri istituti di Soverato, con priorità nell'assegnazione dei posti agli studenti interni.

Vengono anche messi a disposizione del Dirigente Scolastico numero due posti di convittualizzazione in aggiunta a quelli previsti dal Bando, tali posti saranno assegnati, relativamente all'anno scolastico e senza diritto di riammissione per gli anni successivi, a studenti/tesse che sulla base di una attestata documentazione, versano in un particolare stato di necessità.

L'accettazione di uno studente come convittore semiconvittore non è un obbligo per l'Istituto e non si configura come diritto per chi ne faccia istanza o per chi abbia goduto, per gli anni precedenti, di studente del convitto. L'ammissione al convitto è prioritaria per gli studenti che hanno conseguito la promozione alla classe successiva sino al completamento degli studi. Per l'iscrizione al Convitto, il genitore dell'alunno (anche se maggiorenne) dovrà fare esplicita richiesta firmata ed indirizzata al Dirigente Scolastico entro la data fissata dal Bando, impegnandosi al pagamento della retta convittuale nelle modalità di seguito stabilite ed a sottostare a tutte le norme del presente regolamento che disciplinano il buon funzionamento del Convitto.

L'ammissione al Convitto è concessa in base alle richieste presentate entro il limite di capienza dei Convitti maschile e femminile.

Nel caso in cui le domande per la permanenza notturna siano superiori ai posti disponibili, verrà stilata una graduatoria per chi chiede di accedere ai servizi del Convitto sulla base dei seguenti criteri:

1. Regolarità nel pagamento della retta convittuale;
2. Assenza di provvedimenti disciplinari nel fascicolo del convittore;

3. Valutazione conseguita nell'esame di stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.

Tutti i convittori saranno ogni anno automaticamente riconfermati per la restante durata del ciclo di studi in presenza delle seguenti condizioni:

1. Siano in regola con la documentazione richiesta dal Convitto;
2. Non siano incorsi in gravi provvedimenti disciplinari;
3. Pur in presenza di richiami disciplinari, abbiano ottenuto parere favorevole dal Collegio degli Educatori, in merito al comportamento tenuto nell'anno precedente;

Particolari situazioni segnalate dalla famiglia o dai servizi sociali al momento dell'iscrizione, o emerse anche successivamente, verranno attentamente valutate dal Dirigente scolastico e dai coordinatori del convitto che, si riserva la facoltà di valutare la permanenza in convitto sulla base della compatibilità dell'ambiente e della personalità del convittore monitorando il convittore di mese in mese fino alla fine dell'anno scolastico.

In convitto non è previsto personale specializzato per l'assistenza degli alunni con disabilità. Qualora i genitori dei ragazzi con valutazione diagnostica-funzionale (che prevede l'assegnazione di un insegnante di sostegno a scuola) volessero avvalersi del servizio convittuale, dovranno produrre documentazione clinica dei Servizi Sanitari Territoriali che attesti l'idoneità alla vita convittuale con riferimento alle aree affettivo-relazionali, comportamentali e delle autonomie personali e sociali. Si terrà, altresì, conto del parere dei neuropsichiatri di riferimento in relazione alla capacità di ogni singolo alunno di sostenere in modo positivo la vita del convitto. Requisito per l'ammissione è la presenza all'interno della struttura di uno stretto familiare già convittore che rappresenti un punto di riferimento, che faccia da collante tra la scuola/convitto e la famiglia e che aiuti lo studente ad integrarsi nella nuova realtà.

Qualora all'interno del convitto non fosse presente alcun familiare di riferimento, l'ammissione al convitto degli alunni e delle alunne con disabilità è subordinata a preventiva valutazione, con riserva, della sussistenza delle condizioni di compatibilità della permanenza convittuale con il profilo di funzionamento dello studente o della studentessa. In particolare, l'ammissione è condizionata alla verifica di un adeguato livello di autonomia personale, sociale e relazionale, tale da consentire una serena e sicura permanenza in convitto, nonché all'assenza di terapie farmacologiche in atto che richiedano interventi assistenziali o sanitari continuativi non compatibili con l'organizzazione del servizio convittuale.

La famiglia è tenuta a produrre apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi della normativa vigente, corredata da certificazione del medico curante, attestante l'assenza di terapie farmacologiche in corso e la non sussistenza di condizioni di pericolo per l'incolumità dello studente o della studentessa e degli altri ospiti del convitto.

L'ammissione definitiva è subordinata ad un periodo di osservazione, della durata indicativa di circa trenta giorni, durante il quale il personale educativo, in raccordo con la dirigenza scolastica e con gli eventuali ulteriori operatori coinvolti, effettuerà le necessarie valutazioni in merito all'effettiva compatibilità della permanenza convittuale. All'esito di tale periodo,

l'Istituzione scolastica si riserva di confermare ovvero revocare l'ammissione al convitto, sulla base degli esiti dell'osservazione e delle condizioni complessive riscontrate.

Resta ben inteso che al venir meno di uno dei suddetti requisiti decade automaticamente la possibilità di permanenza nel convitto dello studente in possesso di certificazione ai sensi della L.104/92. Tale scelta è dettata, esclusivamente, dalla volontà di tutelare gli studenti più fragili e la loro integrazione che diventerebbe difficilmente realizzabile anche, come è stato già sottolineato, a causa della mancanza di personale specializzato per l'assistenza agli alunni disabili.

L'iscrizione al Convitto dovrà essere confermata con il pagamento di una quota pari a una mensilità entro il 5 settembre. In caso di ritiro dal convitto tale quota non potrà essere restituita. Le successive rate dovranno essere versate entro il 10 di ogni mese. Il totale delle mensilità da corrispondere nell'anno scolastico è, quindi, di dieci.

La retta dà diritto al vitto (prima colazione, pranzo, merenda e cena), all'alloggio, alle visite mediche del sanitario del convitto, ai prodotti medicinali di prima assistenza (escluse le specialità). Sono a carico del convittore le spese personali, le riparazioni del corredo, la cancelleria, i libri, gli spettacoli, le manifestazioni culturali e ricreative, le gite d'istruzione ecc.

L'importo mensile ed eventuali variazioni sul totale delle mensilità da corrispondere nell'anno scolastico, saranno deliberate dal Consiglio d'Istituto a seguito del trasferimento dei fondi erogati dall'Amministrazione Regionale per i servizi abitativi, ai sensi della L.Reg.le 27/85. E' altresì a carico delle famiglie dei convittori di prima iscrizione un deposito cauzionale pari ad una mensilità anticipata da versare all'atto dell'iscrizione. Qualora a carico del convittore vi siano eventuali spese per danni arrecati (individualmente o collettivamente), l'amministrazione del convitto richiederà alle famiglie il reintegro di tali danni entro e non oltre il 15 Maggio, mediante versamento con bollettino di c/c. postale.

Il contributo per convittore/ttrice dovrà essere versato ogni mese in anticipo entro e non oltre il giorno 10 del mese in questione. È possibile pagare con le seguenti modalità:

Online con accesso personalizzato (IDENTITA' DIGITALE) al servizio Paga In Rete direttamente dal sito dell' IPSSEOA, dove si potranno visualizzare tutti i pagamenti della scuola associati all'alunno convittore (divise, tasse scolastiche, viaggi d'istruzione) nella pagina "Gestione pagamenti", sezione "Lista pagamenti disponibili", con diverse modalità (carte di credito/debito, addebito sul conto corrente, ecc.) o tramite app IO oppure **Scaricando il bollettino di pagamento**, che riporta QR- Code per eseguire il versamento successivamente presso tabaccherie, sportelli bancari autorizzati, uffici postali o altri canali fisici e online offerti dai Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP).

In caso che tale versamento non sia stato saldato il convittore non potrà essere ospitato nel convitto fino al pagamento integrale della retta.

Il numero dei convittori ospitati in convitto è determinato dalla capienza normale dei locali in ordine alle esigenze igienico-sanitarie, previste per questo tipo di Istituzione.

Il Convitto, come risorsa della scuola, è fruibile anche dai semiconvittori che potranno accedervi soltanto per frequentare le attività didattiche ed educative fino alle ore 17.00. Le ammissioni e riammissioni al convitto sono demandate alla decisione di una commissione presieduta dal Sindaco del Comune di Soverato o di un Dirigente da Lui delegato, dal Dirigente responsabile del settore Istruzione della Regione Calabria o da un suo Delegato e dal Dirigente dell'IPSSEOA di Soverato o da un suo delegato.

ARTICOLO 5 RIAMMISSIONE

Tutti i convittori ed i semiconvittori saranno riconfermati alle seguenti condizioni:

- non siano incorsi nel provvedimento disciplinare che comporta l'allontanamento definitivo dal Convitto; abbiano ottenuto parere favorevole del Collegio degli educatori, presieduto dal Dirigente, in merito al comportamento tenuto nell'anno precedente.
- per i convittori delle prime e seconde classi abbiano ottenuto l'ammissione alla classe successiva;
- I convittori/ttrici frequentanti le terze e le quarte classi, che avranno riportato all'atto dello scrutinio finale tre debiti formativi, perderanno il diritto di riammissione alla convittualizzazione.

Tuttavia, a prescindere dalla classe frequentata, tutti i convittori potranno inoltrare domanda di nuova iscrizione per essere inclusi nella graduatoria del convitto. Il Dirigente Scolastico, sentito il parere del Collegio degli Educatori, si riserverà la facoltà di valutare le eventuali situazioni oggettive che abbiano concorso all'insuccesso scolastico (problemi di salute, particolari situazioni socio-familiari) ed eventualmente autorizzare comunque l'iscrizione; I convittori respinti possono chiedere l'iscrizione al Semiconvitto e la loro domanda sarà valutata dal Dirigente Scolastico sentito il parere del Collegio degli Educatori.

ARTICOLO 6 ASSISTENZA MEDICA

Il Convitto è dotato di servizio infermeria e servizio medico convenzionato dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano. Per ogni ragazzo l'infermiere predispone una cartella nella quale vengono riportati:

1. il certificato medico presentato all'atto dell'iscrizione, attestante la sana e robusta costituzione fisica, la regolarità delle vaccinazioni prescritte per legge, il gruppo sanguigno, l'assenza di eventuali malattie contagiose e l'attitudine psicofisica alla vita nella comunità convittuale;
2. eventuale certificato di idoneità alla attività sportiva non agonistica;
3. eventuali allergie documentate (alimentari, a farmaci, acari della polvere, essenze arboree ecc.);
4. eventuali patologie congenite dichiarate;
5. eventuale assunzione di farmaci giornalieri;
6. eventuali diagnosi funzionali;
7. ogni altra informazione utile documentata da fornire, in caso di emergenza, al

personale medico che ne facesse richiesta;

Tutti i convittori all'arrivo in Convitto devono essere muniti di copia della tessera sanitaria. E' fatto divieto a tutti i convittori far uso di medicinali e tenere nei propri armadietti qualsiasi tipo di farmaco se non regolarmente prescritto dai sanitari e dopo avere informato gli Educatori. In caso di malattia, la necessaria assistenza medico-sanitaria è praticata nel convitto, qualora il disturbo si presenti di lieve entità, secondo il giudizio del medico, e di breve durata, con temperatura corporea inferiore ai 37,5°. Negli altri casi, si dispone il rientro in famiglia o, nei casi più gravi, il ricovero in ospedale. Sarà cura dell'infermiere seguire lo stato di salute dei convittori, collaborare con gli Educatori per una corretta igiene dei ragazzi, convocare il medico qualora si renda necessario e far fronte alle urgenze che si dovessero presentare. Nel caso si rendesse necessario l'intervento di Pronto Soccorso non rientrante nel servizio di pronto intervento (118) l'infermiere o, in sua assenza, l'Educatore è tenuto ad accompagnare lo studente presso il presidio ospedaliero.

Qualora il convittore risultasse malato o avesse necessità di particolari cure sanitarie o di ricovero ospedaliero, i genitori verranno tempestivamente informati e dovranno immediatamente attivarsi per la loro assistenza e per il rientro a casa del proprio figlio, indipendentemente dalla loro provenienza. Le eventuali spese mediche sono a carico della famiglia secondo le disposizioni del S.S.N.

Il locale infermeria del convitto serve solo per i primi interventi di urgenza.

Potranno, inoltre, essere effettuate quelle medicazioni od altri interventi che risultino di competenza del personale infermieristico.

ARTICOLO 7

ORARIO DEL CONVITTO

Il convitto è attivo dalla domenica sera, con ingresso consentito a partire dalle ore 20:00, fino al venerdì al termine delle attività didattiche di semiconvitto alle ore 17.00 per tutta la durata dell'anno scolastico.

L'apertura del convitto nella giornata di domenica è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 15 studenti convittori che usufruiscono del servizio; qualora tale numero non venga raggiunto, il convitto sarà operativo a partire dal lunedì.

Relativamente al rientro domenicale l'apertura è prevista alle ore 20.00 e non è possibile fruire della cena. L'ingresso autonomo dei convittori è consentito dalle ore 20.00 alle ore

21.00. in caso di rientro dopo le ore 21, gli studenti dovranno essere accompagnati esclusivamente dai genitori da chi ne fa le veci.

Gli alunni convittori non potranno in nessun caso eleggere la propria residenza in Convitto.

In linea di massima l'orario del convitto, pur rimanendo flessibile per ragioni contingenti, in relazione all'orario scolastico, viene fissato come segue:

ORARIO ANTIMERIDIANO

- Ore 6.30 - sveglia, pulizia personale, sistemazione camera e preparazione per la scuola;

- Ore 7.00 - inizio colazione - gli educatori verificheranno se le camere sono state lasciate in ordine e segnaleranno tempestivamente, con relazione scritta, eventuali danni rilevati nelle camere stesse. Si ricorda che i convittori, al momento di lasciare la camera, dovranno abbassare le serrande, spegnere le luci e tutti i dispositivi elettrici;
- Ore 7.30 - uscita dal convitto per recarsi a scuola;
- Ore 8.00 - al suono della campanella tutti nelle classi;

Gli Educatori smontanti dal servizio notturno verificheranno tramite registro elettronico che i convittori presenti entrino puntali al suono della campanella.

ORARIO POMERIDIANO

LUNEDÌ, MARTEDÌ,

- ore 13.40 - termine delle lezioni;
- Ore 13.50- preparazione al pranzo
- 14.00 - pranzo in sede centrale Gli educatori in servizio faranno entrare in sala mensa i convittori e avranno cura di verificare le presenze, le assenze e gli eventuali ritardi.
- Ore 15.00 - avrà inizio lo studio con l'educatore assegnato al gruppo.
- Ore 17.00 termine delle lezioni e merenda.

MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ

Con gli stessi criteri dei giorni precedenti:

- ore 14.10. termine delle lezioni;
- ore 14.30 pranzo;
- ore 15.00 preparazione allo studio;
- ore 17.00 termine studio pomeridiano e merenda.

ORARIO PRESERALE

ore 17,00 - 19,20 Merenda/ libera uscita o studio individuale

- ore 19.20 rientro in convitto dalla libera uscita
- ore 19,30 cena

ORARIO SERALE

- Ore 20.30 si potrà accedere alle camere, sotto il controllo diretto dell'educatore.
- Ore 21.00 accesso alle camere per i convittori delle prime classi.
- Ore 21.30 accesso alle camere per tutti gli altri convittori.
- ore 22.30, orario in cui si dovranno spegnere televisioni, telefonini, luci e mettersi a letto per l'indispensabile riposo notturno.

ARTICOLO 8 MENSA E VITTO

La colazione, il pranzo e la cena sono consumati esclusivamente in mensa, e in presenza degli Educatori, tranne che in caso di malattia, mantenendo un comportamento corretto, e un abbigliamento consono, secondo le regole della buona educazione tenuto conto che si tratta di un momento di particolare importanza sotto il profilo educativo. Durante la consumazione dei pasti, gli studenti conversano fra loro moderatamente e a bassa voce, sono assistiti dagli Educatori e quindi non devono alzarsi dal tavolo senza permesso.

Il menù è formulato da personale esperto e tiene conto dei desideri dei giovani nonché del loro fabbisogno nutrizionale; può essere variato in relazione a particolari esigenze certificate (ad es. celiachia o motivi di culto, allergie, intolleranze ecc.).

Il Menù è mensile con rotazione settimanale ed è predisposto dal cuoco del convitto sulla base della tabella dietetica stabilita dal nutrizionista, sentiti i rappresentanti degli studenti convittori/trici ed il coordinatore. Esso, sottoscritto dal Dirigente Scolastico, sarà pubblicato nella portineria del convitto.

Compatibilmente con la capacità ricettiva può usufruire del servizio mensa, dietro pagamento di una "quota pasto" fissata dal Consiglio di Istituto:

- a) Il personale dell'Istituto che, per motivi di servizio debba rimanere nella scuola;
- b) I semiconvittori/convittrici.

ARTICOLO 9 CORREDO

Per la permanenza in convitto ogni convittore dovrà obbligatoriamente essere munito di: a)
Copriletto coperte o piumino;

- b) n. 1 cuscino;
- c) n. 3 paia di lenzuola ad una piazza;
- d) n. 2 federe grandi;
- e) asciugamani;
- f) n. 2 pigiama;
- g) n. 1 sacchetto per la biancheria sporca cm. 50 x 60;

Oltre, naturalmente, al necessario per la pulizia, agli effetti personali e agli indumenti che il convittore riterrà opportuno avere con sé. La direzione del convitto non risponde degli oggetti personali dei convittori.

E' sconsigliato portare al proprio seguito indumenti di particolare pregio, preziosi, apparecchiature in genere dei quali non si garantisce adeguata custodia. Si fa esplicito divieto di portare in convitto fornellini, macchinette da caffè e similari. L'amministrazione non solo non assume responsabilità in ordine alla presenza in convitto di cose non consentite, ma si riserva ogni azione in ordine alla turbativa che potrebbe recare la presenza di dette cose.

ARTICOLO 10 NORME GENERALI

L'orario del convitto è prescrittivo e va osservato in ogni sua parte:

1. **Sveglia:** i convittori sono tenuti ad alzarsi sollecitamente all'orario stabilito, a curare la pulizia personale e a riordinare con cura la loro stanza ed il loro letto;
2. **Libera uscita:** avverrà solo previa autorizzazione dei genitori e con validità annuale, che esonereranno il Convitto da ogni responsabilità civile e penale; ne consegue che gli studenti debbano rispettare inderogabilmente gli orari stabiliti. Il personale educativo ha la facoltà di revocare tale permesso, in via temporanea, secondo il regolamento di disciplina degli alunni convittori, ove ricorrano talune circostanze, quali, ad esempio, ragioni disciplinari, di studio, di sicurezza o avverse condizioni atmosferiche.
3. **Studio:** i convittori ed i semiconvittori hanno l'obbligo di studiare nelle fasce orarie individuate, in conformità alle direttive adottate dal personale educativo e nei locali stabiliti dallo stesso. Lo studio è un momento importante per gli studenti, pertanto non verranno tollerati atteggiamenti di disturbo per i quali saranno presi seri provvedimenti dall'educatore in servizio e, persistendo, dalla Direzione. E' fatto divieto di permanere nelle camere durante le ore destinate a tale attività, salvo casi eccezionali. Nel caso in cui le lezioni scolastiche vengano interrotte prima dell'orario stabilito, i convittori dovranno recarsi tempestivamente in convitto. Qualora invece, l'inizio delle lezioni venga posticipato, i convittori lasceranno il convitto solo in tempo utile per recarsi a scuola.
4. **Attività serali:** al termine della cena i convittori/trici hanno la facoltà di partecipare alle varie attività, ricreative e/o culturali, proposte dal personale educativo che si svolgeranno eventualmente nelle annesse sale di ricreazione, di lettura e di televisione dove dovranno mantenere un comportamento corretto e civile; gli educatori di turno a cui i giovani sono affidati avranno cura di prevenire ogni azione svolta a turbare la civile convivenza.
5. **Riposo notturno:** i convittori provvederanno a sistemare i loro effetti ed a svolgere le operazioni di "toilette" mezz'ora prima dell'orario stabilito per il riposo ed il silenzio notturno. Ogni atto di disturbo dopo le ore **22,30** sarà segnalato e punito.
6. **In caso di calamità ed allerte varie:** tutti i convittori possono uscire autonomamente dal convitto per far rientro a casa.

ARTICOLO 11 DOVERI

I principi dell'educazione, dell'autodisciplina e dell'autoresponsabilità devono essere la base di tutte le attività, sia relative allo studio che alla ricreazione dei convittori. Il comportamento dei convittori, semiconvittori, dovrà rispettare le normali regole di convivenza civile: il turpiloquio, la bestemmia e le oscenità non fanno parte del patrimonio morale e, di conseguenza, impongono la necessità di adeguati interventi disciplinari;

pertanto ogni convittore/trice è tenuto a:

- rispettare le indicazioni degli educatori;
- rispettare, in generale, le regole di convivenza democratica;
- assumere un comportamento educato e corretto verso tutto il personale in servizio nel Convitto;

Gli studenti sono tenuti a rispettare gli spazi e gli arredi del convitto. Qualora ciò non dovesse avvenire saranno tenuti a risarcire integralmente il danno causato (individualmente o collettivamente) a prescindere dagli eventuali aspetti disciplinari.

Ogni convittore e semiconvittore è depositario dei materiali di convitto dei quali fruisce (letto, materasso, comodino, armadio in comune e sedia), nonché della stanza e di conseguenza risponde in proprio per eventuali danni o guasti arrecati a detto materiale.

Sarà, pertanto, opportuno che ogni utente, all'inizio dell'anno scolastico, verifichi lo stato dei beni a lui assegnati. Nel corso dell'anno scolastico verrà fatta periodica verifica sullo stato di conservazione degli stessi da parte del personale scolastico.

La Direzione e gli Educatori terranno informata la famiglia sul comportamento di cui sopra attraverso comunicazioni.

ARTICOLO 12 DIVIETI

Fermi restando i principi generali di comportamento sopra descritti all'art. 10 e art.11 e nel Patto Educativo di Corresponsabilità, è severamente vietato:

- durante la permanenza in camera affacciarsi alla finestra, usare le finestre quale stenditoio e depositare sul davanzale scarpe o oggetti vari. Tale comportamento dovrà essere mantenuto tutte le volte che i convittori si trovano in camera.
- l'uso di qualsiasi veicolo da parte di convittori.
- tenere in camera fornelli elettrici, candele, incensi e medicinali, oggetti contundenti ecc. per garantire la sicurezza personale e degli altri. Gli eventuali apparecchi elettrici consentiti (phon, piastra per capelli ecc.) devono essere certificati a norma di legge; □ fumare all'interno del convitto e nelle camere, (come da legislazione vigente).
- consumare bevande alcoliche all'interno del convitto. Ogni abuso o trasgressione anche durante le ore di libera uscita, saranno passibili di interventi disciplinari, inoltre, verrà avvisata tempestivamente la famiglia che sarà tenuta a prelevare il proprio figlio dal convitto. In ogni caso le bevande alcoliche verranno immediatamente sequestrate dal personale scolastico.
- l'accesso di persone estranee al convitto nei locali adibiti al riposo notturno salvo autorizzazione del personale educativo.
- indossare abbigliamento non consoni all'ambiente comunitario convittuale;
- effettuare spostamenti da un piano all'altro senza autorizzazione;
- usare il cellulare durante l'ora studio, a mensa e dopo le ore 22.30;
- usare un linguaggio e un comportamento non consoni all'ambiente educativo;
- usare dispositivi per riprese o registrazioni non autorizzate lesive della Privacy altrui e/o dell'immagine del convitto, della scuola e della dignità degli operatori scolastici,

consapevoli delle gravi conseguenze, anche penali, che un simile comportamento potrebbe comportare;

- non rispettare le norme di sicurezza.
- attuare comportamenti che violino leggi, regolamenti e ordini, per i quali sia prevista dall'ordinamento una sanzione penale o amministrativa, ovvero responsabilità civile per colpa o dolo, che possano inoltre determinare turbamento all'interno della comunità educativa.

ARTICOLO 13 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità convittuale.
2. La responsabilità disciplinare è personale.
3. Allo studente può essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività a favore della comunità convittuale.

Ai convittori che manchino ai propri doveri o violino nella scuola e nel convitto la disciplina, sono inflitti, secondo la gravità della mancanza, i provvedimenti disciplinari di cui alla seguente tabella:

Natura delle mancanze	Sanzioni disciplinari	Organo competente
- Lievi infrazioni al Regolamento di Convitto - Fatti che disturbano il normale svolgimento dell'attività convittuale	1) Ammonizione verbale	- Educatore - Educatore Coordinatore
- Violazioni del Regolamento del Convitto - Reiterazione dei comportamenti dicui al punto 1	2) Ammonizione scritta sul registro con sospensione della concessione di eventuali permessi	- Fino a 7 giorni Educatore - Da 8 a 15 giorni Educatore Coordinatore - Oltre 15 giorni Dirigente Scolastico
- Reiterazione dei comportamenti dicui al precedente punto 2	3) Ammonizione scritta con sospensione della concessione di eventuali permessi e con informazioni alla famiglia	- Dirigente Scolastico e Educatore Coordinatore - Educatore

- Violazioni rilevanti al Regolamento di Convitto - Gravi comportamenti in violazione dei doveri di correttezza (offese alla persona, aggressioni, violenza, danni al patrimonio scolastico) - Reiterazione di fatti e comportamenti di cui al precedente punto 3	4) Allontanamento dal Convitto fino a 15 giorni	- Educatore Coordinatore - Dirigente Scolastico
- Gravi comportamenti rilevanti anche sul piano penale e/o di pericolo per l'incolumità fisica delle persone - Reiterazione di fatti e comportamenti di cui al punto 4	5) Allontanamento dal Convitto oltre 15 giorni fino all'allontanamento definitivo	- Dirigente Scolastico - Collegio Educatori
- I convittori presenti in convitto che al mattino risultano arbitrariamente assenti in classe o coloro che accumulano tre ritardi	6) allontanamento dal convitto per giorni 3 con obbligo di frequenza a scuola.	- Dirigente Scolastico - Educatore Coordinatore - Educatore

Il beneficio della libera uscita può essere temporaneamente sospeso quale provvedimento disciplinare. L'allontanamento temporaneo o definitivo dal Convitto non comporta la restituzione della retta pagata.

I convittori che fossero stati sospesi dalle lezioni, come quelli sospesi dal convitto, dovranno rientrare in famiglia per il periodo della sospensione stessa.

ARTICOLO 14

PERMESSI DI ENTRATA E USCITA

Le richieste dei permessi di uscita vanno consegnate e redatte entro le ore 19.00 del giorno precedente su apposito modello predisposto, comunicando la data e l'ora del rientro specie se questo si verifica nella stessa giornata.

Le richieste di permesso devono essere compilate e firmate esclusivamente dal genitore o di chi ne fa le veci.

Il Coordinatore o in sua assenza l'educatore in servizio si riserva di verificare telefonicamente con le famiglie le richieste di uscita.

Premesso che la presenza in convitto è subordinata alla presenza a scuola, si precisa che nei giorni successivi ai festivi e non, i convittori che risultano assenti a scuola non potranno far rientro in convitto se non accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci.

Al di fuori del previsto permesso della libera uscita pianificato ad inizio anno scolastico, ed autorizzato dai genitori al momento dell'iscrizione, saranno concessi ulteriori permessi per attività varie (palestra ,scuola guida, altro) sempre compilando un modello predisposto. Per i permessi di uscita serale, i convittori devono essere prelevati esclusivamente dai rispettivi genitori o dai loro delegati con rientro in convitto entro e non oltre le ore 23.00.

Il mancato rispetto degli orari previsti per la libera uscita comporta la sospensione della stessa con effetto immediato.

ARTICOLO 15 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Ai rapporti di collaborazione diretta tra il Convitto e la Famiglia si attribuisce primaria importanza: le Famiglie dei Convittori sono invitate a collaborare per responsabilizzare i ragazzi e coadiuvare il personale educativo nell'opera di formazione e maturazione degli stessi.

I rapporti con le famiglie dei convittori sono tenuti dagli Educatori a cui sono affidati. Ogni Educatore, quando ne ravvisi la necessità, contatta informalmente i Genitori interessati, soprattutto in relazione a particolari situazioni educative e di comportamento degli alunni, oppure chiede al Coordinatore degli Educatori o al Dirigente Scolastico che vengano inviate per iscritto comunicazioni ufficiali alle Famiglie. I Genitori possono essere chiamati a colloquio ogni qualvolta sia necessario, così come possono chiedere un appuntamento per un incontro con la Dirigenza o con gli Educatori.

Durante l'anno si organizzano diverse occasioni di incontro con i familiari dei convittori (festa di accoglienza, ricevimento settimanale, ricevimento in occasione dei colloqui generali).

ARTICOLO 16 SPORT E TEMPO LIBERO

Il Convitto, come Istituzione educativa, promuove lo sport quale mezzo insostituibile di crescita umana e sociale. A tutti i convittori si consiglia vivamente, nei limiti dei propri impegni scolastici, una o più pratiche sportive che possono essere organizzate negli spazi esterni attrezzati dell'Istituto a richiesta dei ragazzi, compatibilmente con gli orari programmati della vita convittuale. I convittori nell'espletamento di qualsiasi attività sportiva, sia interna sia esterna, devono sempre osservare un comportamento corretto, rispettosi delle persone e delle cose.

I convittori che praticano attività sportiva sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle norme stabilite annualmente dal collegio degli educatori.

Sono previsti altresì dei momenti giornalieri di tempo libero e ricreazione che i convittori potranno utilizzare secondo i criteri generali previsti dal presente regolamento. Anche in tali periodi gli alunni dovranno mantenere un comportamento corretto ed educato.

ARTICOLO 17 NORME COLLEGIALI

La funzione "genitoriale" del personale educativo, può esplicarsi utilmente in colloqui, in consigli, in avvertimenti ed ammonizioni, in sostegno morale e, in genere, in tutte quelle forme

che, al di fuori della imposizione disciplinare, concorrano alla correttezza ed all'igiene della vita, sia sotto il profilo mentale, psichico e fisico.

Concorre al processo educativo/formativo, per la sfera di competenza, anche il restante personale scolastico addetto ai convitti.

Il personale educativo si informa sul rendimento scolastico dei convittori e provvede a darne le necessarie informazioni alle famiglie.

La responsabilità degli Educatori in merito, termina al momento in cui il convittore lascia il convitto per rientrare in famiglia od altro luogo di privata dimora ed inizia nel momento in cui il ragazzo/a rientra in convitto. A fine anno, terminate le lezioni o gli esami, i genitori sono tenuti a liberare la camera assegnata e ritirare gli effetti personali dei propri figli.

Non sono ammesse permanenze in convitto esauriti gli impegni scolastici.

In caso di particolari eventi che rendessero impossibile i servizi di sorveglianza, altri servizi essenziali (esempio riscaldamento, mancanza di elettricità, di acqua ecc.) o comunque la permanenza in convitto, il Dirigente ed i Coordinatori si riservano di riaffidare i convittori alle famiglie, le quali saranno avvertite tempestivamente a mezzo telefono, e provvederanno al rientro a casa dei propri figli nel più breve tempo possibile.

ARTICOLO 18 SEMICONVITTO

Presso l'Istituto è in funzione il Semiconvitto a cui sono applicate le regole del Convitto. Possono essere ammessi in Convitto come semiconvittori, gli studenti frequentanti l'IPSSEOA e gli altri Istituti Superiori del Comune di Soverato. La domanda di ammissione al Semiconvitto, deve essere sottoscritta dai genitori ed indirizzata al Dirigente Scolastico. I genitori si impegnano a sottostare a tutte le norme del presente regolamento che disciplinano il buon funzionamento del Convitto e a versare le 10 mensilità, entro giorno 10 di ogni mese.

Gli studenti semiconvittori/trici, dal lunedì al venerdì, consumano il pranzo e svolgono le stesse attività dei convittori/trici trattenendosi fino alle ore 17,30 termine studio pomeridiano, (con consumo della merenda).

Le uscite dal convitto ed i rientri in famiglia in orari anticipati sono disciplinati dalle stesse regole vigenti per i convittori secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Il Consiglio di Istituto fissa annualmente la retta per il vitto e per l'assistenza fornita durante la permanenza in Convitto.

ARTICOLO 19 DISPOSIZIONI FINALI

L'entrata in Convitto dell'allievo implica da parte dello stesso aspirante convittore e semiconvittore, nonché per le rispettive famiglie, la conoscenza e l'accettazione del presente Regolamento che i genitori prenderanno visione sul sito della scuola nella sezione Convitto.

Per quanto non contemplato in questo regolamento si rimanda alle vigenti disposizioni di legge.

Il presente regolamento può essere variato con delibera del Consiglio di Istituto

Allegato n. 3

Regolamento per la formazione della graduatoria per l'accesso all'istituto e per la formazione della lista d'attesa

Art. 1 – Accesso alla scuola secondaria di 2° grado

Sono soggetti all'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di II grado gli alunni che terminano la scuola secondaria di I grado con esito positivo. Sono altresì soggetti all'obbligo di istruzione gli studenti che non hanno conseguito almeno un diploma di qualifica entro il 18° anno di età.

Comma 1. In riferimento a ciascuna delle tre articolazioni dell'istituto (cucina, sala e vendita, accoglienza turistica), qualora si verificasse una situazione di esubero delle domande di iscrizione alla classe prima, si procederà a formazione di apposita graduatoria in base ai seguenti criteri, fermo restando che l'istituto accantona una quota per i propri ripetenti:

- Domande pervenute nei termini previsti (punti 1/10)
- Nessuna ripetenza negli anni scolastici precedenti (punti 3/10)
- Residenza nel distretto (punti 3/10)
- Residenza fuori distretto (punti 1/10)
- Fratelli o sorelle già frequentanti l'istituto (punti 2/10)

A parità di punteggio, sarà data precedenza all'aspirante più giovane d'età.

Art. 2 - Domande di iscrizione ON LINE utilizzando il sito ministeriale

I termini di apertura e chiusura delle iscrizioni e le modalità operative sono definite, per ogni anno scolastico, a livello ministeriale. La domanda di iscrizione deve essere presentata ad un solo istituto, per evitare che una doppia domanda da parte delle famiglie possa alterare le situazioni di organico di una scuola.

Art. 3 – Formazione delle graduatorie

Le graduatorie, per l'accesso alle tre distinte articolazioni dell'istituto, sono formulate, solo in caso di esubero, sulla base dei criteri di accesso di cui all'articolo 1.

Art. 4 – Lista d'attesa

Gli studenti in lista d'attesa potranno accedere all'istituto nel caso si verifichi successivamente la disponibilità di posti per rinuncia o comunque al verificarsi di un aumento dei posti. Gli stessi

studenti, inoltre, potranno liberamente riorientarsi verso altre articolazioni dell'istituto in cui risultino posti disponibili.

Art. 5 - Documentazione da allegare alla domanda

La domanda di ammissione viene presentata sotto forma di autodichiarazione, compilando in ogni sua parte la "Domanda di iscrizione" ON LINE dal sito del Ministero: <https://unica.istruzione.gov.it/it>

Non possono essere oggetto di autocertificazione stati e fatti relativi alle condizioni di salute che devono essere necessariamente documentati mediante certificazione medica. Ogni dichiarazione dovrà fare riferimento a situazioni e fatti già in essere al momento della presentazione della domanda.

Per i dati oggetto di autocertificazione le scuole possono procedere ad idonei controlli a campione e/o laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate ai sensi della normativa vigente. Qualora, dal controllo effettuato, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed è punibile secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

I dati forniti sono coperti da segreto d'ufficio e trattati sulla base di quanto disposto dal Decreto legislativo nr. 196\2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Regolamento ministeriale 6 dicembre 2006 e saranno pertanto utilizzati nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.

Art. 6 – Pubblicazione della graduatoria provvisoria e presentazione reclami

Entro 5 gg. dalla chiusura dei termini delle iscrizioni, l'istituzione scolastica pubblicherà, all'Albo istituzionale e sul sito web dell'istituto, la graduatoria degli studenti accolti e la graduatoria degli studenti in lista d'attesa. Le graduatorie rimarranno esposte per 7 giorni, naturali e consecutivi. Entro tale termine le famiglie potranno presentare reclamo scritto corredato da idonea documentazione al Dirigente Scolastico, ai fini della eventuale rivalutazione della posizione in graduatoria.

I reclami pervenuti saranno esaminati, per l'accoglimento o la reiezione, dal Dirigente Scolastico.

Art. 7 – Graduatoria definitiva

Trascorso il termine di 7 gg. per la presentazione di eventuali reclami ed esaminati quelli pervenuti, vengono stilate la graduatoria definitiva di ammissione e le liste d'attesa entro i successivi 5 giorni. Successivamente e contestualmente, la graduatoria definitiva e le liste d'attesa saranno pubblicate all'Albo istituzionale e sul sito web dell'istituto, con provvedimento del Dirigente Scolastico che assume carattere definitivo.

Nei 10 gg. successivi all'approvazione della graduatoria e delle conseguenti liste d'attesa, esse saranno pure affisse all'albo istituzionale e sul sito web della scuola.

Art. 8 - Domande fuori termine

Le domande di nuova iscrizione presentate fuori termine verranno collocate in coda alla lista d'attesa secondo la data di presentazione della domanda.

Gli studenti con disabilità (in possesso delle necessarie documentazioni e certificazioni rilasciate dalla A.S.P. e D.P.C.M. 23 febbraio 2006 nr. 185) le cui domande di iscrizione sono pervenute dopo la chiusura dei termini, saranno collocati in testa alle liste di attesa, valutata, da parte della scuola, l'esistenza effettiva delle condizioni di inserimento.

Art. 9 – Cambio di scuola

In caso di trasferimento in un altro Istituto, in ogni momento dell'anno scolastico, i genitori dovranno presentare una motivata richiesta di trasferimento al Dirigente Scolastico della scuola frequentata correlata dalla certificazione di accoglienza rilasciata dalla scuola che si intende far frequentare al proprio figlio. Il Dirigente Scolastico, entro 5 giorni dalla presentazione della domanda di trasferimento di cui sopra, darà risposta scritta alla famiglia.

All'eventuale rilascio del nulla osta la famiglia rinuncia definitivamente al posto nella scuola e l'alunno viene cancellato definitivamente dalla graduatoria e/o dalla lista della classe in cui era inserito.

Allegato n. 4 Regolamento concessione locali

DELIBERAZIONE CONTENENTE I CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI

(sospeso in regime di emergenza sanitaria,

Sospensione approvata dal Consiglio d'Istituto con DELIBERA N.41 del 23/09/2020)

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO l'art. 50 del Decreto n. 44 del 1/02/2001 che attribuisce all'istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario e temporaneo dei locali scolastici;

VISTO l'art. 96 del T.U. 16/04/1994, n. 297;

VISTO l'art. 33, 2° comma, del Decreto n. 44 del 1/02/2001 in base al quale il Consiglio d'istituto è chiamato ad esprimere i criteri ed i limiti entro cui il Dirigente Scolastico può svolgere l'attività negoziale prevista dalla stessa disposizione;

RITENUTA l'opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici, con voti unanimi espressi in termine di legge

DELIBERA

Di approvare il seguente regolamento contenente le modalità e criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici.

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite e delle norme vigenti in materia.

Art. 2 - Criteri di assegnazione

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro.

Essi devono essere adeguati alla tipologia delle attività per le quali sono stati richiesti e in numero tale da poter ospitare in sicurezza i partecipanti alle attività stesse.

I contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:

- al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
- alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro;
- considerando, particolarmente nell'ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro originalità.

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.

Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico.

Art. 3 - Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica;
- osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte della Provincia o dalla stessa Istituzione Scolastica;
- lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Art. 4 - Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.

L'istituzione scolastica deve in ogni caso ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione

di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

Art. 5 - Fasce orarie di utilizzo

L'uso dei locali può essere richiesto nei giorni feriali e nelle fasce orarie non coincidenti con quelli delle attività scolastiche.

Art. 6 - Usi incompatibili

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico.

Non sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo.

È vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento.

Nel periodo: 15 giugno - 30 settembre saranno sospese tutte le concessioni e qualunque uso di arredi/attrezzature.

Art. 7 - Divieti particolari

Durante la manifestazione è vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno delle sale. E' inoltre vietato fumare.

L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all'osservanza di quanto segue:

- è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere, se non previa autorizzazione dell'istituzione scolastica;
- è vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro;
- qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica;
- l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;
- i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola.

Art. 8 - Corrispettivi

Il costo giornaliero dell'uso dei locali è stabilito in via discrezionale dal Dirigente scolastico, comunque non inferiore al costo derivante dalle utenze, pulizie e/o eventuale personale di

sorveglianza, perché tali prestazioni vanno retribuite con parte dei proventi concessori in quanto resi a favore di terzi e, come tali, non rientranti tra le prestazioni di lavoro straordinario reso alla scuola.

Il costo viene determinato:

1. in €. 25,00 per ogni singola aula e la biblioteca, per un tempo pari o inferiore alle 4 ore;
2. in €. 50, 00 per l'anfiteatro, le aule speciali e i laboratori per un tempo pari o inferiori alle 4 ore.
3. in € 8.00 all'ora per l'utilizzo della palestra;
4. in €. 500,00 annui per la concessione dei soli locali, con esclusione delle attrezzature, per le Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Cooperative sociali iscritte negli appositi registri Provinciali ed operanti sul territorio provinciale.

Qualora per qualsiasi motivo, la manifestazione programmata non si svolga, il corrispettivo versato resta comunque acquisito all'istituzione scolastica.

Art. 9 - Concessione gratuita

In casi del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali, i locali possono essere concessi anche gratuitamente.

Tale concessione può avvenire quando non si richiedano prestazioni di lavoro straordinario al personale di assistenza e pulizia.

Inoltre la concessione dei locali a titolo gratuito può essere concesso per attività organizzate:

- a) dalla Provincia di Catanzaro ;
- b) dagli Uffici Scolastici Regionali/Provinciali;
- c) dalle RSU della Provincia e dalle Organizzazioni Sindacali del comparto Scuola;
- d) da altre Istituzioni Scolastiche Statali presenti sul territorio;

Art. 10 - Procedura per la concessione

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'istituzione scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta, dovranno contenere oltre all'indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta anche le generalità della persona responsabile e la ricevuta del versamento.

Il Dirigente scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita, e procederà alla stipula della convenzione. Se il riscontro darà esito negativo dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione. Se il riscontro sarà positivo dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l'assenso di massima subordinato al versamento della quota stabilita a titolo di rimborso spese.

Una volta effettuati i versamenti di cui sopra presso l'istituto cassiere, si emetterà il formale provvedimento concessorio. Qualora i versamenti di cui sopra non siano stati eseguiti entro il quinto giorno precedente a quello previsto per l'uso, la richiesta si intende tacitamente revocata ed i locali potranno essere messi a disposizione per altri eventuali richiedenti.

Art. 11 - Provvedimento concessorio

Il provvedimento concessorio è disposto dal Dirigente Scolastico e dovrà contenere:

- le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali nonché l'importo da versare alla scuola a titolo di corrispettivo;
- il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all'esonero di responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'ente provinciale proprietario per l'uso dei locali e, al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza.

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.

Art.12 -Informazione e pubblicità sull'attività contrattuale

Ai sensi dell'art. 35, D.I. 44/01, il Dirigente scolastico, dopo aver stipulato la convenzione e rilasciato l'atto formale, mette a disposizione del Consiglio di Istituto, nella prima riunione utile, la copia dei contratti conclusi e relaziona sull'attività negoziale svolta e sull'attuazione dei contratti e delle convenzioni.

Il Direttore S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione.

Approvato nella seduta del 22 ottobre 2012 delibera n.5

Modificato nella seduta del 27 giugno 2013 delibera n. 41

Allegato n. 5

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ NEGOZIALE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI

Approvato con deliberazione del Consiglio di Istituto n. 10 del 28.10.2016

Art. 1 - Principi

1. L'attività contrattuale dell'Istituto Professionale di Stato servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera di Soverato, di seguito denominato Istituto, si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
2. Ove i principi indicati pregiudichino l'economia, l'efficacia dell'azione e il perseguimento degli obiettivi dell'Istituto, gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto più congruo, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 2 - Disciplina dell'attività contrattuale

1. L'attività contrattuale dell'Istituto è disciplinata dalla normativa comunitaria recepita e comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, dalle leggi, dai regolamenti statali e regionali e dal presente regolamento.
2. Le principali disposizioni di carattere generale alle quali deve uniformarsi l'attività negoziale dell'Istituto, sono:

Il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale 19/04/2016, n. 91 recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.*

- ❖ La legge 241/90 modificata e integrata dalla legge 15/2005 e successive modificazioni e integrazioni.
- ❖ Le norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal D.lgs. 112/98 e dal DPR n. 8 marzo 1009, n.275/99.
- ❖ Il Regolamento di contabilità scolastica, approvato con Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001.
- ❖ Il D.lgs. 14 marzo 2013, n.33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 3 - Acquisti appalti e forniture

1. Gli acquisti, gli appalti e le forniture sono effettuati nell'ambito dei budget previsti nel Programma Annuale, approvato dal Consiglio di Istituto.
2. L'attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente Scolastico attraverso

procedure che garantiscano la pubblicizzazione e la trasparenza, a norma di quanto previsto dal D.lgs. n.33/2013, attraverso l'albo ed il sito internet dell'Istituto.

3. L'affidamento di acquisti, appalti e forniture è eseguito attraverso indagini di mercato sulla base dell'elenco degli operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico- professionale ed economico finanziaria previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016;

4. L'elenco dei fornitori è tenuto a cura dell'incaricato dell'Ufficio acquisti ed è aggiornato almeno una volta all'anno con l'approvazione del programma annuale, ovvero siano presenti sul MEPA

oppure, qualora non costituito, si provvederà ad effettuare apposite manifestazioni da parte delle ditte interessate;

5. Possono essere iscritti nell'elenco dei fornitori i soggetti che ne facciano richiesta ed abbiano dimostrato di possedere i seguenti requisiti:

- ❖ che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta e nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- ❖ nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;
- ❖ che siano in regola con il documento unico di regolarità contributiva DURC;
- ❖ che risultino iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Qualora nell' elenco dei fornitori non risultino iscritti riferibili alla categoria merceologica interessata all'acquisto, o essi siano inferiori a cinque, ai fini del raggiungimento di tale numero, si fa ricorso ad indagine di mercato per l'individuazione delle Ditte da invitare;

6. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori può essere artificiosamente frazionata;

7. Nei viaggi d'istruzione per le uscite di più giorni, per ragioni di economicità e semplificazione dei processi, si possono applicare procedure distinte per ogni singolo viaggio;

8. È fatta salva l'adesione al sistema convenzionale previsto dall'art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999 e successive modifiche ed integrazioni (Consip);

9. L'acquisizione dei beni e servizi sotto la soglia comunitaria è effettuata secondo i criteri:

- ❖ dell'offerta economicamente più vantaggiosa che tenga conto oltre al prezzo di diversi fattori ponderali quali l'assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità e l'affidabilità;
- ❖ il miglior prezzo di mercato nel caso di beni che non richiedano valutazioni specifiche e qualora non sia indicato nella richiesta dell'istituto.

Art. 4 - Contratti sotto soglia comunitaria per l'Acquisizione di lavori, servizi e forniture (art. 36 codice appalti)

1. L'acquisizione di lavori, beni e servizi sotto soglia comunitaria è così effettuata:

- a. Per importi di spesa **fino a 5.000 euro** il Dirigente procede, previa indagine informale di mercato, all'affidamento diretto;
- b. Per importi di spesa compresi tra € 2.000,00 (o il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'Istituto scolastico) e 40.000 Euro, Iva esclusa, il Dirigente scolastico procede attraverso l'acquisizione di almeno tre preventivi da parte di altrettanti operatori economici, in possesso degli idonei requisiti, così come previsto dall'art. 34 del d.l. 44/2001;
- c. per importi di spesa di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016 per le forniture e i servizi, il Dirigente scolastico procede, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di

- indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato, o tramite Albo dei fornitori;
2. Resta salvo il divieto di frazionamento artificioso, della rotazione e della verifica di congruità economica (opportunamente mediante indagini di mercato). Si devono peraltro richiamare sul punto le raccomandazioni dell'ANAC, dettate nella propria determinazione n. 12/2015 (*"Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione"*), ove, *"con specifico riguardo alle procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria"*, si è suggerita l'adozione di *"Direttive/linee guida interne che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario, con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiore a 40.000euro"*;
 3. Il Dirigente Scolastico, a norma dell'art. 3 e 26 del d.lgs 50/2016, assume la qualifica di Responsabile Unico del procedimento (RUP) con gli obblighi in esso previsti, per la realizzazione della procedure negoziate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti comprese quelle del presente regolamento;
 4. Qualora di Dirigente deleghi un Responsabile del procedimento questo risponde direttamente della corretta esecuzione delle procedure;
 5. È fatta salva la competenza del Consiglio di Istituto nelle materie che il regolamento n. 44 del 01.02.2001 gli riserva espressamente.

Art. 5 - Beni e servizi acquisibili in economia

In applicazione del precedente articolo ed ai sensi del DPR n.384/2001 sono individuate seguenti voci di spesa:

- a) partecipazione e organizzazione di convegni congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'istituzione scolastica;
- b) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi d'informazione inerenti il Piano dell'Offerta Formativa, open day, corsi per adulti;
- c) acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico e amministrativo, abbonamenti a periodici ed ad agenzie di informazione;
- d) rilegatura di libri e pubblicazioni;
- e) lavori di stampa, tipografia, litografia, o realizzati a mezzo di tecnologie audiovisive;
- f) spedizioni di corrispondenza e materiali vari;
- g) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi e spese per rappresentanza nei limiti di spesa autorizzati per ogni singolo progetto;
- h) spese per carta cancelleria e stampati, riparazione di macchine, mobili ed altre attrezzature d'ufficio;
- i) spese per acquisto e la manutenzione di personal computer, stampanti, hardware e software e spese per servizi informatici;
- j) fornitura noleggio e manutenzione di mobili, fotocopiatrici, attrezzature e materiale tecnico specialistico per aule e laboratori;
- k) spese per corsi di preparazione formazione e aggiornamento del personale, partecipazione a spese, per corsi indetti da Enti, Istituti ed amministrazioni varie;
- l) polizze di assicurazione;
- m) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente, per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- n) acquisizione di beni e servizi, nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, se non sia possibile imporne l'esecuzione

nell'ambito del contratto medesimo;

o) acquisizione di beni e servizi riferiti a prestazioni periodiche nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

p) acquisizione di beni e servizi nel caso di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico artistico e culturale;

q) acquisto di materiale sanitario igienico, pronto soccorso, accessori per attività sportive ricreative, pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;

r) acquisto, noleggio, riparazione, servizi di manutenzione ordinaria, sorveglianza per le attrezzature e immobili di proprietà della Provincia di Catanzaro nell'ambito della convenzione in vigore;

s) prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali;

t) spese inerenti i viaggi e visite di istruzione in Italia e all'estero, scambi e soggiorni studio all'estero.

Art. 6 - Acquisti, appalti e forniture sopra soglia

Per gli acquisti, appalti e forniture sopra soglia comunitaria il contraente, previa indagine di mercato, è scelto dal Dirigente scolastico secondo il codice degli appalti con procedure aperte ad evidenza pubblica.

Art. 7 - Procedimento contrattuale

1. All'attività negoziale di cui al presente regolamento il Dirigente Scolastico provvede tramite apposita determinazione, tenendo conto delle disposizioni e responsabilità previste dalla vigente disciplina contabile.
2. Per l'attività istruttoria di cui all'art. 32 del D.I. 44/2001 il Dirigente scolastico si avvale del Direttore SGA e/o dei responsabili all'uopo incaricati. L'iniziativa presa dall'Istituto per la conclusione di un contratto ha valore di invito ad offrire e non di proposta e ciò deve essere sempre precisato nelle richieste di offerta. L'offerta della controparte invece è vincolante per la stessa, per il periodo fissato dall'amministrazione nel bando di gara o nella lettera di invito.
3. Per l'acquisizione di beni e servizi che richiedono particolari competenze il Dirigente Scolastico si può avvalere della collaborazione di un'apposita **Commissione** con funzioni consultive.
4. Si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato od operatore economico unico in ambito territoriale.
5. Il cottimo fiduciario è regolato da contratto o da scrittura privata semplice, oppure da apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi tenendo conto, comunque, dei medesimi contenuti previsti nella lettera d'invito.
6. Qualora non sia possibile determinare con sufficiente approssimazione la qualità delle forniture o l'entità delle prestazioni dei servizi da acquisire, nel corso di un periodo di tempo, è possibile effettuare contratti di somministrazione continuativa che indichino in maniera approssimativa il fabbisogno presunto nel periodo di tempo considerato stabilendo in via presuntiva la relativa entità della spesa.
7. Ai citati contratti viene data esecuzione mediante singole ordinazioni che si effettuano man mano che il fabbisogno si verifichi concretamente, nel rispetto del

limite di spesa previsto dal contratto.

8. Ciascun bene o prestazione oggetto della specifica ordinazione non può avere un prezzo diverso da quello definito contrattualmente.

9. Qualora il fabbisogno si rilevi maggiore del previsto e si superi il limite di spesa contrattualmente previsto, il Dirigente Scolastico con propria motivata determinazione integrativa della precedente può addivenire ad un contratto aggiuntivo.

Art. 8 - Minute spese del Direttore dei Servizi generali ed amministrativi

Competenze del Direttore SGA in ordine alla gestione del fondo minute spese.

Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo minute spese relative all'acquisizione di beni e/o servizi occorrenti per il funzionamento dei servizi dell'istituzione scolastica ai sensi dell'art. 17 del Decreto interministeriale n. 44 del 1/2/2001, sono di competenza del Direttore SGA ai sensi dell'art. 32, 2° comma, del medesimo D.I.

Costituzione del fondo minute spese

1. L'ammontare del fondo minute spese è stabilito, per ciascun anno, in sede di approvazione del programma annuale dell'istituzione scolastica;

2. Tale fondo all'inizio dell'esercizio finanziario è anticipato al Direttore SGA, con mandato in partita di giro, con imputazione all'aggregato A01, Funzionamento amministrativo generale, dal Dirigente Scolastico.

Utilizzo del fondo minute spese

1. A carico del fondo minute spese il Direttore SGA può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese:

- ☒ spese postali;
- ☒ bollo auto di servizio;
- ☒ spese telegrafiche;
- ☒ carte e valori bollati;
- ☒ abbonamento a periodici e riviste di aggiornamento professionale;
- ☐ minute spese di funzionamento degli uffici e di gestione del patrimonio dell'Istituzione Scolastica;
- ☒ minute spese di cancelleria;
- ☒ minute spese per materiali di pulizia;
- ☒ minute spese per la manutenzione degli automezzi;
- ☒ spese per piccola riparazione e manutenzione di mobili e di locali;
- ☒ altre piccole spese di carattere occasionale che presuppongono l'urgenza il cui pagamento per contanti si rende opportuno e conveniente.
- ☒ spese per partecipazione da parte degli alunni ai vari concorsi

2. Il limite massimo di spesa è fissato in € 250,00 più IVA, ad eccezione delle spese sostenute per il bollo auto, con divieto di effettuare artificiose separazioni di un'unica fornitura al fine di eludere la presente norma regolamentare.

3. Entro il predetto limite il Direttore SGA provvede direttamente all'ordine della spesa.

Pagamento delle minute spese

1. I pagamenti delle minute spese, di cui al presente articolo, sono ordinati con buoni di pagamento numerati progressivamente e firmati dal Direttore SGA. Ogni buono deve contenere:

- ❖ data di emissione;
- ❖ l'oggetto della spesa;
- ❖ la ditta fornitrice;
- ❖ l'importo della spesa;
- ❖ l'aggregato e l'impegno su cui la spesa dovrà essere contabilizzata.

2. Ai buoni di pagamento devono essere allegate le note giustificative delle spese: fattura quietanzata, scontrino fiscale, ricevuta di pagamento su c/c postale, vaglia postale, ricevuta di bonifico bancario etc.

3. Laddove la spesa non sia documentata da fattura o ricevuta fiscale intestata all'Istituzione Scolastica, ma solo da scontrino fiscale, il buono di pagamento deve essere sottoscritto dal creditore.

Reintegro del fondo minute spese

Durante l'esercizio finanziario il fondo minute spese è reintegrabile previa presentazione al Dirigente Scolastico di una nota riassuntiva adeguatamente motivata di tutte le spese sostenute.

Le scritture economali

Le registrazioni dei reintegri e delle spese è effettuata su un apposito giornale di cassa numerato e vidimato dal Dirigente Scolastico.

Alla chiusura dell'esercizio, la somma messa a disposizione del Direttore SGA, e rimasta inutilizzata, deve essere a cura dello stesso, con una reversale, versata in conto partite di giro delle entrate assegnandola all'aggregato di pertinenza.

Art. 9 - Contratti di sponsorizzazione

La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 41 del D.I. n. 44 del 01.02.2001, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- ❑ Particolari progetti e attività possono essere cofinanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione.
- ❑ I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità (educative) istituzionali della scuola, pertanto, si dovranno escludere le seguenti tipologie merceologiche:
 - ✓ Beni voluttuari in genere.
 - ✓ Produzioni dove è più o meno evidente il rischio per l'essere umano o per la natura.
 - ✓ Aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento del lavoro minorile, rapina delle risorse nei paesi del terzo mondo, inquinamento del territorio e/o reati contro l'ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso, ecc.).

- ☐ Nell'individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia, dell'adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura.
- ☐ Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e della scuola.
- ☐ La conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali, da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per le amministrazioni scolastiche di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.

Ogni contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile.

Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve, pertanto, esplicitare alla scuola:

- a) le finalità ed intenzioni di tipo educativo formativo;
- b) l'esplicita intenzione e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della Scuola;
- c) la non sussistenza di natura e scopi che confliggano in alcun modo con l'utenza della scuola.

Il Consiglio d'Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare le finalità e le garanzie offerte dal soggetto che intende fare la sponsorizzazione e di stipulare il relativo contratto che sarà poi sottoposto al C.D.I. per la relativa ratifica con i seguenti limiti:

- a. in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto d'interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b. non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività sono in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
- c. non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrenti con la scuola;
- d. nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza.

A norma di quanto previsto dall'art. 19 del d.lgs. 50/2016 l'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000,00 euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80 del D.L.vo n.50/2016 (motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione).

Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture

direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

Art. 10 - Contratti di utilizzazione dei beni e dei locali scolastici da parte di soggetti terzi In proposito si rimanda al Regolamento concessione locali, deliberato dal Consiglio d'Istituto il 27 giugno 2013.

Art. 11 - Contratti di utilizzazione di siti informatici da parte di soggetti terzi

1. L'istituzione scolastica può ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato, associazioni tra studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale, allo scopo di favorire la creazione di sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività educative e culturali.

2. Il contratto, in particolare, dovrà prevedere:

- a) l'individuazione da parte del Dirigente scolastico del responsabile del servizio, il quale assume la responsabilità per i contenuti immessi nel sito. Al fine il Dirigente scolastico dovrà verificare non solo il nominativo, ma anche la qualificazione professionale e la posizione dello stesso rispetto all'organizzazione richiedente.
- b) la specificazione di una clausola che conferisca al dirigente la facoltà di disattivare il servizio qualora il contenuto dovesse risultare in contrasto con la funzione educativa della scuola.

Art. 12 – Contratti di prestazione d'opera

Art.12.1 - Ambito di applicazione

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, nonché convenzioni con Enti di formazione professionale, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione.

Art. 12.2 - Requisiti oggettivi

Al fine di soddisfare le esigenze di cui all'articolo precedente, su proposta del Collegio dei docenti ed in base alla Programmazione dell'offerta formativa, l'Istituzione Scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni.

Art. 12.3 - Requisiti soggettivi

Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o stranieri, che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico richiesto.

L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l'art. 32 del CCNL del personale del comparto "*Scuola*" del 24 Luglio 2003.

Art. 12.4 - Procedura di selezione

La selezione dell'esperto avviene seguendo le seguenti priorità di scelta:

- 1) Attraverso la ricerca tra personale interno dell'istituzione scolastica;
- 2) Attraverso la ricerca tra personale di altre istituzioni scolastiche e/o amministrazioni statali;
- 3) Quando un'indagine di mercato non è compatibile con la natura delle prestazioni in questione, il Dirigente Scolastico può operare una scelta discrezionale dell'esperto esterno/professionista allorché ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l'infungibilità del professionista e le prestazioni possono essere fornite unicamente da un determinato operatore economico, così come previsto dall'art. 125 del d.lgs. 50/2016, per una delle seguenti ragioni:
 - a) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte od una rappresentazione artistica unica;
 - b) la concorrenza è assente per motivi tecnici. L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;
 - c) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.
- 4) Attraverso la richiesta ad associazioni specifiche riconosciute, albi professionali e/o fondazioni che ne garantiscano la specifica professionalità;
- 5) Espletate le procedure di cui sopra, se non è stato possibile reperire nominativi in grado di svolgere la prestazione, si procede attraverso apposite selezioni con avvisi con lo scopo di conferire incarichi o di formulare graduatorie di personale esperto in specifici ambiti, dalle quali attingere nei casi di eventuale attivazione di progetto, in coerenza con la programmazione didattica deliberata per ciascun anno scolastico.

Dell'avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione nell'albo dell'istituzione scolastica e nel sito Web della stessa.

L'avviso, di massima, dovrà contenere:

- ☐ l'ambito disciplinare di riferimento;
- ☐ il numero di ore di attività richiesto;
- ☐ la durata dell'incarico;
- ☐ l'importo da attribuire all'esperto o all'Ente di Formazione, con indicazione dei criteri adottati per la relativa determinazione nel rispetto del principio di congruità con riguardo alla prestazione da svolgere;
- ☐ le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;

Per quanto riguarda i criteri di selezione dei titoli (di studio e professionali), sarà fatto riferimento a quelli adottati dalle vigenti disposizioni del MIUR in merito all'assunzione del Personale Docente nelle Scuole Pubbliche, mentre i requisiti minimi (esperienza maturata con individuazione del campo d'intervento) saranno oggetto di valutazione, eventualmente anche con un colloquio cui sottoporre l'aspirante.

Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curricula, il Dirigente scolastico può nominare un'apposita commissione.

La commissione predispone a tal fine una formale relazione contenente la specifica e dettagliata indicazione dei criteri adottati e delle valutazioni comparative effettuate, formulando una proposta di graduatoria.

Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l'idoneità. La graduatoria è approvata dal Dirigente Scolastico.

La graduatoria è pubblicata nell'albo dell'istituzione scolastica, con la sola indicazione nominativa degli aspiranti inclusi.

È fatto comunque salvo l'esercizio del diritto d'accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241, d.lgs.

n.33/2013 e d.lgs. n.50/2016.

Art 12.5 - Affidamento dell'incarico

Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante stipula di un contratto di prestazione d'opera o convenzione, anche nel caso di incarico a titolo gratuito.

Art 12.6 – Compensi dell'incarico

Al fine di determinare i compensi, il Dirigente Scolastico farà riferimento:

- a) alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo allegate al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto scuola vigente al momento della stipula del Contratto di Incarico;
- b) in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto facendo riferimento alle misure dei compensi per attività di Aggiornamento di cui al Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326.
- c) Compensi forfettari compatibili con risorse finanziarie dell'istituzione scolastica.

Art. 12.7 - Impedimenti alla stipula del contratto

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art.32, comma 4, del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- ✓ che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- ✓ che non possono essere espletate dal personale dipendente

- per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- ✓ di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art. 12.8 - Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art.53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165.
2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art.53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.

Art. 13 - Pubblicità

Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito Internet dell'Istituto al fine di consentire la libera consultazione.

Art. 14 - Abrogazione norme

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le corrispondenti norme regolamentari emanate dal consiglio d'istituto.

Art. 15 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicheranno le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

Allegato n. 5 bis

REGOLAMENTO CONTENENTE CRITERI E LIMITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' NEGOZIALE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, AI SENSI DELL'ART.4 5, C.2, DEL DECRETO INTERMINISTERIALE N.129 DEL 28 agosto 2018, INTEGRATO DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI A NORMA DELL'ART. 36 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50 E SUCCESSIVO DECRETO

TITOLO 1 - CRITERI E LIMITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' NEGOZIALE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

CAPO I –PRINCIPI GENERALI

Art. 1 –Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del D.I. 129/2018 –Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, del D.Lgs18aprile 2016, N.50 –Nuovo Codice dei Contratti – e delle correlate Linee Guida ANAC, l'attività amministrativa concernente lo svolgimento dell'attività negoziale con soggetti terzi, nonché i criteri e le limitazioni per lo svolgimento da parte del D.S. delle seguenti attività negoziali:

☐Affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo18aprile 2016, n.50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a10.000,00euro

☐Contratti di sponsorizzazione

☐Utilizzazione dei locali, beni o siti informatici appartenenti alla istituzione scolastica da parte di soggetti terzi ·Convenzioni relative a prestazioni del personale della Scuola e degli alunni per conto terzi

☐Alienazione di beni o servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi

☐Acquisto ed alienazione di titoli di Stato

☐ Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e di insegnamenti extracurricolari

☐Partecipazione a progetti internazionali.

Art. 2 – Formazione dei contratti

L'iter di formazione dei contratti dell'istituzione scolastica si articola nelle seguenti tre fasi:

1.deliberazione a contrattare: l'Ente manifesta la propria intenzione di obbligarsi, e predispone uno schema di contratto determinandone il fine perseguito, l'oggetto, le clausole essenziali, le modalità di

scelta del contraente, il valore economico base d'offerta, il criterio di aggiudicazione;

2. aggiudicazione:

la scelta del contraente viene effettuata secondo quanto previsto dal titolo V del D.L.129/2018, ovvero secondo procedure previste per i contratti sotto soglia ai sensi dell'art.36 del D.Lgs50/2016 e successivo D.lgs. correttivo n. 56 del 19 aprile 2017;

3. stipulazione: l'accordo viene formalizzato in un atto a firma del Dirigente nella sua veste di legale rappresentante dell'Ente.

Art. 3 –Conclusioni dei contratti

L'iniziativa presa dall'Istituzione scolastica per la conclusione di un contratto ha valore di invito ad offrire e non di proposta; ciò deve sempre essere precisato nella richiesta di offerta.

L'offerta della controparte invece è vincolante per la stessa per il periodo fissato dalla amministrazione nel bando di gara o nella relativa lettera di invito.

Art. 4 –Elevazione del limite di somme

1. Il limite di spesa di cui all' art. 45, comma 2, lett. a), del DI 129/2018 , per l'attività di contrattazione relativa all'acquisizione di beni e di servizi, destinati all'ordinario funzionamento amministrativo e alle attività didattiche, caratterizzata da elevata ripetitività, in considerazione della particolare consistenza patrimoniale e finanziaria della Istituzione Scolastica, è elevato a euro 39.999,99 I.V.A. esclusa.

2. Il limite di spesa di cui all' art. 45, comma 2 lett. a) , del DI 129/2018, ai sensi dell' art. 36, comma 2 lett.a, del D.Lgs50/2016, per l'attività di contrattazione relativa all'acquisizione di servizi e forniture "con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato "o all'acquisizione di servizi e forniture su MEPA, occorrenti all'implementazione e/o completamento di infrastrutture e/o attrezzature didattiche dei laboratori già esistenti, all'acquisizione di servizi assicurativi o per viaggi di istruzione in considerazione della particolare consistenza patrimoniale e finanziaria della Istituzione Scolastica, è individuato in euro 40.000,00 , I.V.A. esclusa. 3. Nessun contratto può essere artificiosamente frazionato allo scopo di essere sottratto all'applicazione del presente regolamento.

CAPO II –FUNZIONI E COMPETENZE

Art.5— Atti amministrativi di competenza del Consiglio d'Istituto e del Dirigente Scolastico

1. I contratti dell'Istituzione scolastica debbono essere affidati attraverso uno dei sistemi previsti dal successivo articolo.

La scelta della procedura più idonea da adottare per la stipula dei contratti è disposta:

a. Dal Consiglio di Istituto nelle materie che il regolamento DI n.129/2018 gli riserva espressamente;

b. Dal Dirigente Scolastico in tutti gli altri casi.

2. La scelta medesima dovrà essere improntata al proficuo fine di assicurare garanzie circa l'efficacia, l'efficienza, l'economicità, la snellezza operativa dell'azione amministrativa, l'imparzialità nell'individuazione delle soluzioni, il rispetto dei principi della concorrenzialità, della rotazione e della "parcondicio" tra i concorrenti. Ove il principio della concorrenzialità pregiudichi l'economicità e l'efficacia dell'azione e il perseguimento degli obiettivi dell'Istituzione scolastica, gli organi competenti – con provvedimento motivato– potranno avvalersi del sistema ritenuto più congruo nel rispetto delle norme vigenti.

3. L'attività negoziale dell'Istituzione scolastica viene svolta dal D.S. in qualità di rappresentante legale dell'Ente, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di Istituto assunte a norma dell'art.45 del Regolamento n.129/2018.

4. Il Consiglio di Istituto ha funzione di indirizzo e controllo della complessiva attività contrattuale dell'Ente nel rispetto delle specifiche competenze del D.S. e del DSGA.

5. Nello svolgimento dell'attività negoziale il D.S. si avvale dell'attività istruttoria del DSGA. A tal fine al D.S. compete l'individuazione della modalità di individuazione delle ditte da invitare, l'indicazione dei beni e/o servizi e le modalità di effettuazione delle forniture da specificare nelle richieste di preventivo. Al DSGA compete formalizzare la richiesta alle ditte, ricevere le offerte e predisporre il prospetto comparativo da sottoporre al D.S. per la scelta del fornitore.

6. Il dirigente può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al DSGA, ai sensi dell'art. 44, comma 3, del DI 129/2018.

ART. 6 – Commissione di gara

a. L'espletamento dell'aggiudicazione di procedura sotto soglia o procedura aperta esperita col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è demandato ad una apposita commissione.

b. La commissione di gara è composta dal Presidente, da due componenti e da un segretario con funzione di verbalizzante, individuati secondo le modalità di cui ai successivi commi.

c. La Presidenza di dette commissioni è affidata dal D.S. a persona dallo stesso individuata, secondo il principio di rotazione, tenuto conto della particolare tipologia di gara da espletare.

d. Gli altri componenti della commissione sono nominati dal Dirigente Scolastico secondo il principio di rotazione, tenuto conto della particolare tipologia di gara da espletare.

e. I compiti di segretario verbalizzante sono svolti da un dipendente dell'Istituzione scolastica esterno alla commissione.

f. La commissione espleta i propri lavori in forma collegiale, con la presenza di tutti i commissari.

g. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei voti. Il processo verbale di gara, redatto dal segretario della commissione, viene sottoscritto da tutti i commissari.

CAPO III – SISTEMI DISCELTA DEL CONTRAENTE

ART. 7- Deliberazione/ determina contrarre

1. La deliberazione a contrattare è assunta dal Consiglio di Istituto nelle materie che espressamente gli riserva il Regolamento di contabilità scolastica. Essa deve precedere la scelta del contraente e la stipulazione del contratto.

2. Dal combinato disposto dell'articolo 32 del D.Lgs50/2016 e dell'articolo 192 del T.U.E.L. n. 267/2000, deriva che la determinazione a contrarre del D.S. deve obbligatoriamente indicare:

a. Le finalità che con il contratto si intendono perseguire, cioè il pubblico interesse che l'Ente intende realizzare;

b. l'oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali;

c. il valore economico base d'offerta con esclusione dell'IVA;

d. le modalità di finanziamento della spesa;

e. l'indicazione del nominativo del Responsabile Unico del Procedimento;

f. le modalità di scelta del contraente secondo la normativa vigente e le ragioni di tale scelta.

3. La deliberazione a contrattare, ancorché esecutiva, è sempre revocabile trattandosi di atto che non vincola l'amministrazione la quale può pertanto ritirarla per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

4. Il Dirigente Scolastico, di volta in volta, valuta l'opportunità di procedure all'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio del minor prezzo per acquisizioni riguardanti servizi e forniture "con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato "e/o per servizi e forniture "caratterizzati da elevata ripetitività che soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività dell'Istituto, richiedendo approvvigionamenti frequenti al fine di assicurare la continuità della prestazione.

ART. 8– Criteri, limiti e procedure di scelta del contraente

1. Per le forniture che superano i limiti concordati in sede comunitaria, si utilizzano i sistemi di gara e le

procedure previste dagli accordi comunitari, così come recepiti in sede nazionale dal D.Lgs50/2016.

2. Nelle acquisizioni di beni e servizi sotto soglia, il Responsabile Unico del Procedimento, acquisita la determina del dirigente scolastico, attraverso apposite indagini di mercato, invita, per iscritto, almeno cinque operatori economici a presentare la propria offerta di vendita dei beni e/o servizi richiesti mediante le seguenti diverse procedure:

a. Acquisti di beni e/o servizi fino a 1.000 euro o altro importo stabilito dalla normativa vigente: I micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro o altro importo stabilito dalla normativa vigente non ricadono

4nell'obbligo di approvvigionamento telematico. Pertanto, in questo caso, non è necessario ricorrere alla preventive consultazione di Consip/Mepa.

b. Per gli acquisti superiori a 1.000 euro o altro importo stabilito dalla normativa vigente, l'Istituzione scolastica ha l'obbligo di approvvigionarsi dei beni e servizi di cui necessita utilizzando le convenzioni messe a disposizione da Consip -ciò sia per gli acquisti di valore inferiore che di valore superiore alla soglia comunitaria e, in subordine, tramite gli altri strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A. I contratti stipulati in violazione di tale obbligo sono nulli e comportano sanzioni a carico dei dirigenti scolastici che li hanno stipulati. Alla luce del mutato quadro normativo, pertanto, il ricorso a procedure autonome di acquisto (i.e. extra Consip) ha carattere eccezionale. In questo caso, si devono effettuare i seguenti passi, nell'ordine:

☐ Beni e/o servizi reperibili nelle convenzioni CONSIP, ma non idonei rispetto alle esigenze dell'Istituto : mediante gara al ribasso rispetto ai listini Consip, con aggiudicazione della fornitura all'operatore economico che abbia presentato l'offerta più bassa, anche in presenza di una sola offerta. In ogni caso l'affidamento dovrà essere motivato da apposito provvedimento;

☐ In mancanza di convenzioni CONSIP attive:

L'approvvigionamento, in mancanza di convenzioni Consip attive, avverrà prioritariamente attraverso la consultazione del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (Mepa) e di altri strumenti messi a disposizione da Consip spa. L'aggiudicazione della fornitura sulla base della comparazione delle offerte all'operatore economico che avrà proposto il prezzo complessivo più basso, ovvero l'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dalla determina a contrarre. In questo caso, i relativi contratti dovranno contenere apposita clausola risolutiva, come disposto dal D.L. 95/2012, art. 1, comma 1 e comma 3, da applicare qualora dette convenzioni si rendano disponibili, anche in corso di esecuzione del contratto.

3. Le procedure di cui le Istituzioni Scolastiche possono avvalersi ai fini delle acquisizioni sotto soglia di lavori, beni e servizi, ivi compresi quelli di ingegneria e di architettura, sono:

a. per importi pari o superiori a 40.000 Euro e fino, per i lavori, a 150.000 Euro e, per servizi e forniture, a 144.000 Euro -o diversa soglia stabilita ogni biennio dai Regolamenti della Comunità Europea -, ci si avvale

della procedura di cui all'art.36, comma 2 lettera b, del D.Lgs50/2016, e cioè la consultazione, mediante invito, di almeno 5 operatori individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione degli inviti e parità di trattamento e dunque sulla base di criteri oggettivi;

b. Per le attività di contrattazione previste dall'art. 4 c. 1, sotto la soglia di 25.000 Euro, e dall'art. 4 c.2, sotto i 40.000 Euro, fissate dal Consiglio di istituto è possibile procedere all'affidamento diretto, ex art.36, comma 2 lett. a, del D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.lgs. correttivo n.56 del 19 aprile 2017, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. In entrambi i casi andranno rispettati i principi comunitari ai fini dell'individuazione dell'affidatario; In riferimento ai servizi di ingegneria ed architettura, si rimanda alle disposizioni contenute nel D.Lgs50/2016 ed alle relative Linee Guida ANAC.

4. Fermo restando il rispetto delle norme, la scelta del sistema di contrattazione va motivato con prevalente riferimento ai criteri di trasparenza, economicità ed efficacia.

5. Le minute spese di cui all'art. 21 del D.L. 129/2018, necessarie a soddisfare i correnti bisogni di limitata entità, sono disciplinate dagli articoli 33 e seguenti del presente Regolamento.

CAPO IV –MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE GARE

ART. 9- Individuazione e requisiti dei Fornitori

Le ditte da invitare a partecipare sono individuate dal D.S. secondo criteri di idoneità e affidabilità, mediante espletamento delle procedure indicate nelle Guida ANAC adottate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.

1. Nel caso di gara a procedura ristretta le ditte debbono essere individuate attraverso il preavviso di gara con le modalità previste dalla legge.

2. I requisiti minimi da richiedere alle ditte partecipanti sono quelli previste dalla legge.

3. Sono escluse dalla contrattazione le ditte che:

a. Si trovino in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, concordato preventivo e in qualsiasi altra forma equivalente, secondo la legislazione vigente;

b. Nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati che attengono alla moralità professionale e per reati finanziari;

c. In precedenti contratti si sono resi colpevoli di grave negligenza, malafede, inadempienze debitamente

comprovate:

d. Non siano in regola con gli obblighi relativi alle contribuzioni previdenziali e assistenziali a favore a favore dei lavoratori o al pagamento di tasse e/o imposte;

e. Siano gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo.

4. La lettera di invito, per ogni forma di contrattazione, rappresenta un mero invito ad offrire che qualifica la controparte come proponente e impegna l'Istituzione scolastica solo dopo l'aggiudicazione definitiva.

5. La controparte non può invocare la responsabilità precontrattuale ove l'Ente assumendo un provvedimento motivato, decida di non far luogo alla aggiudicazione o alla revoca della gara.

6. La lettera di invito deve essere improntata alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente i requisiti e i documenti richiesti, le modalità da seguire per la partecipazione e individuando con certezza quelle clausole che, ove siano disattese, portano all'esclusione dalle gare, ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni soggette ad integrazione, ma che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, si applica l'art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016.

8. Le lettere di invito per la partecipazione alle gare devono essere spedite con sistemi che assicurino la massima certezza circa tale adempimento. Di norma deve essere utilizzato l'invio a mezzo PEC o altro strumento telematico di negoziazione come stabilito dall'art. 40 del D.Lgs 50/2016. Gli altri sistemi di estensione dell'invito, la posta elettronica non certificata, la posta ordinaria e raccomandata sono da ritenersi applicabili solo in presenza di situazioni eccezionali da motivare debitamente.

ART.10 – Le offerte

1. I termini da concedere alle ditte per la partecipazione alle gare regolate dalla legislazione nazionale previsti dagli articoli 60, 61, 62, 63 e 79 del D.Lgs 50/2016.

2. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Esse dovranno essere redatte nel rispetto delle norme, modalità, termini e condizioni previste per legge, dalla lettera di invito o da qualsiasi altro disciplinare richiamato per regolare l'affidamento.

3. Le offerte devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti delle ditte e non possono contenere correzioni che non siano da lui convalidate con apposite sottoscrizioni.

4. Di norma deve essere utilizzato l'invio a mezzo PEC o altro strumento telematico di negoziazione come

Stabilito dall'art. 40 del D.lgs. 50/2016. Eventuali deroghe a tali sistemi devono essere adeguatamente motivate. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con un

semplice riferimento ad altra offerta.

5. Le offerte debbono presentare all'esterno, in modo chiaro ed inequivocabile, il nominativo del partecipante e l'indicazione della gara cui si riferiscono. Ove sia prevista la necessità di esaminare preliminarmente la documentazione ritenuta propedeutica all'ammissione, si deve utilizzare il sistema del plico multiplo. In tal caso il plico contenente la sola offerta, chiuso in altro più grande contenente i documenti richiesti per la partecipazione, verrà aperto soltanto se la documentazione necessaria per l'ammissione risulterà regolare.

6. I termini previsti per la partecipazione debbono intendersi perentorie l'offerta viaggia a rischio e pericolo dell'offerente.

7. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di ricezione dell'offerta stessa, farà fede la ricevuta della PEC o il timbro di arrivo e la declaratoria o attestazione circa il giorno e l'ora del ricevimento, apposta dal funzionario responsabile del procedimento. 9. Quando in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida l'indicazione in lettere. Nel caso in cui vi siano errori di calcolo del prezzo complessivo, vale quale offerta il prezzo risultante dal corretto calcolo effettuato sulla base dei prezzi unitari offerti.

10. Possono essere presentate più offerte aventi lo stesso oggetto a condizione che l'offerta successiva sia presentata nel rispetto dei termini e nelle modalità previste per l'offerta principale. In tal caso viene presa in considerazione l'ultima offerta in ordine di tempo.

11. Non è ammissibile la presentazione di più offerte per le quali non si possa individuare l'ultima.

12. Scaduto il termine utile per la loro presentazione, le offerte non possono essere ritirate, modificate o integrate e diventano quindi impegnative per la ditta proponente.

13. Nel caso in cui l'aggiudicazione non sia prevista seduta stante ma differita in un momento successivo, l'offerta si considera valida per un periodo di tempo pari a quello indicato nella lettera di invito o, in mancanza di tale indicazione, per quello previsto dalla normativa vigente per compiere le operazioni che dovrebbero condurre alla definitiva aggiudicazione.

14. Qualora detto termine di validità sia scaduto prima dell'aggiudicazione, deve essere acquisita, prima di procedere all'esame delle offerte, la conferma circa la loro validità.

15. In caso di offerte anormalmente basse si applica l'art.97 del D.Lsg50/2016.

ART. 11 – Offerte risultanti uguali

Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l'articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che *"In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di migliona (...) in sede di valutazione delle offerte (...)". Si procede quindi al rilancio della gara con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte.* Non è consentita l'estrazione a sorte.

ART. 12 –Annullamento e revoca della gara

1. L'annullamento, la revoca di una gara in corso di espletamento necessita di una congrua e seria motivazione che ponga in evidenza le ragioni giustificative del provvedimento che può essere adottato solo a tutela dell'interesse pubblico e non in presenza di irregolarità formali che possono dar luogo ad una sanatoria.

2. Nel caso in cui per la ditta aggiudicataria dovesse essere accertato, successivamente all'aggiudicazione, il mancato possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale, si procederà aggiudicando l'appalto alla ditta immediatamente seguente nella graduatoria.

CAPO V –STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

ART. 13 –Contenuti del contratto

1. Il contenuto del contratto deve essere conforme agli elementi e alle clausole indicate nella lettera di invito e deve di norma includere le condizioni di esecuzione, il corrispettivo, le modalità di pagamento, la facoltà dell'istituzione di risolvere il rapporto nei casi di inadempienza e/o di esecuzione in danno, salvo il risarcimento di cui all'art. 18 ed altri eventuali clausole quali le penali e le modalità di verifica di regolare esecuzione.

2. Il contratto deve avere termini di durata certi. Fatti salvi i casi consentiti dalla legge la durata non può essere variata in corso di esecuzione del contratto.

ART. 14–Stipula del contratto

1. La stipulazione consiste nella redazione formale del contratto. Essa consegue alla fase di aggiudicazione definitiva, secondo quanto disposto dai commi da 8 a 11 del D.Lgs50/2016 e ss.mm.ii..

2. I contratti sono stipulati dal D.S. o da persona dallo stesso delegata.

3. La ditta aggiudicatrice è tenuta a versare, di norma prima della stipula del contratto, l'eventuale importo dovuto per le spese contrattuali, cioè quelli di copia e bollo, gli oneri di registrazione del contratto. Tale importo viene versato direttamente al DSGA mediante assegno circolare non trasferibile oppure mediante bonifico bancario presso l'istituto cassiere dell'istituzione scolastica. Al DSGA compete la gestione e la rendicontazione di tale deposito.

4. I contratti possono essere stipulati in una delle seguenti forme:

a. in forma pubblica con atto pubblico notarile informatico, ai sensi dell'art.32 del D.Lgs50/2016, e cioè a mezzo di un Notaio allorché lo richiama l'Amministrazione o il contraente privato. L'indicazione del

nominativo del Notaio rogante compete alla parte a carico della quale sono poste le spese contrattuali.

b. in forma pubblica amministrativa, cioè a mezzo del DSGA investito di ufficiale rogante.

c. mediante scrittura privata autenticata ai sensi degli artt. 2702 e 2703 del Cod. Civile

d. per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi.

5. I contratti possono altresì essere stipulati, oltre che nelle forme pubblica e pubblica amministrativa, secondo le sotto riportate modalità:

a. per mezzo di scrittura privata, firmata dal D.S. e dalla controparte

b. con atto separato di obbligazione sottoscritta dall'offerente ed accettata dall'Istituzione scolastica per mezzo di obbligazione stesa in calce al capitolato

c. per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali

d. (offerta e successiva conferma d'ordine).

6. Nell'ipotesi di cui al punto d) del precedente comma 4 e ai punti b) e c) del precedente comma 5, la ditta resta vincolata fin dal momento dell'aggiudicazione definitiva, mentre per l'istituzione scolastica è subordinato alla verifica dei requisiti di cui alle vigenti leggi.

7. Tranne i casi in cui la forma del contratto è prescritta dalla legge, essa verrà determinata all'atto della determinazione a contrattare, tenendo conto del valore economico del contratto o della natura delle forniture e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa.

8. L'adempimento della stipulazione deve avvenire entro il termine indicato nella comunicazione alla ditta aggiudicata, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dell'avvenuta predisposizione del contratto. Decorso inutilmente il termine il D.S. potrà revocare l'aggiudicazione e disporre l'affidamento a favore dell'offerente che segue in graduatoria. In tal caso l'Istituzione scolastica è liberata da ogni obbligo verso la parte inattiva.

9. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di attivare tutte le azioni da porre in essere per l'esecuzione del contratto e il risarcimento dei danni.

ART. 15- Adempimenti connessi alla stipula

1. Il D.S.G.A. è abilitato a rogare i contratti ai sensi della tabella A allegata al CCNL 29/11/2007, nell'esclusivo interesse dell'Istituzione scolastica, secondo la normativa vigente in materia.

2. I contratti e gli atti di sottomissione, conclusi dall'Istituzione scolastica e stipulati in forma pubblica ordinaria, ovvero in forma pubblica amministrativa, ovvero ancora mediante scrittura privata autenticata, vengono registrate a cura del Notaio rogante o dall'Ufficiale rogante, entro il prescritto termine di 20 giorni dalla stipulazione dei medesimi.

3. Il D.S.G.A. provvede alla tenuta del repertorio, alla iscrizione su questo degli atti da lui rogati, nonché a tutti gli ulteriori adempimenti legali e fiscali per rendere compiuto l'iter del contratto.

4. Per tali contratti egli provvede inoltre all'autentica delle copie degli atti e al rilascio delle stesse alle parti che ne facciano richiesta.

ART. 16- Spese contrattuali

Le eventuali spese contrattuali necessarie per la stipulazione e per i successivi adempimenti, anche di ordine tributario, cui il contratto stesso dovrà essere sottoposto, saranno così regolate:

a) se poste a carico del privato contraente, questi sarà invitato a versare, sul conto dell'Istituzione Scolastica presso l'Istituto cassiere, un deposito presuntivamente qualificato da cui si preleveranno le somme occorrenti. Esaurite le operazioni si procederà alla liquidazione del conto rimettendo all'interessato una distinta delle spese effettivamente sostenute ed in conguaglio attivo o negativo del conto che dovrà essere saldato entro 30 giorni.

b) se poste a carico dell'Istituzione Scolastica si preleveranno le somme che si renderanno necessarie attraverso il fondo minute spese.

c) nel caso che l'Istituzione Scolastica anticipi le somme dovute, si procederà al loro recupero. Ove dovessero riscontrarsi difficoltà seguendo la forma ordinaria, si attiverà la forma abbreviata e privilegiata prevista dall'art.98 della legge sul registro (per il recupero dell'imposta di registro anticipata) ovvero si tratterà la somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo pagamento relativo al contratto.

ART. 17- Attività di gestione dei contraenti

1. L'originale del contratto una volta stipulato e registrato, nonché quello soggetto a registrazione solo in caso d'uso è custodito dal DSGA nella sua veste di responsabile del procedimento.

2. Per il DSGA nella sua veste di responsabile del procedimento, la gestione del contratto comporta anche

la vigilanza sul regolare e tempestivo adempimento degli impegni delle obbligazioni contrattualmente assunte dalle parti. Spetta al responsabile del procedimento azionare e far valere le clausole anche di natura sanzionatoria, previste dal contratto stesso ogni qual volta se ne realizzano i presupposti. 3. Spetta altresì al responsabile del procedimento evitare che si verifichino ritardi od omissioni negli adempimenti di natura tecnica, amministrativa, contabile, tali da comportare conseguenze negative per l'Istituzione Scolastica.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il responsabile del procedimento riferisce immediatamente al D.S., chiarendo le ragioni dei ritardi e delle omissioni.

ART. 18 - Inadempienze contrattuali

1. Nel caso di inadempienza contrattuale, l'Istituzione Scolastica, dopo formale ingiunzione rimasta senza esito, può affidare l'esecuzione, a spese dell'affidatario, ad un nuovo soggetto salvo l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno.

2. I provvedimenti intesi a promuovere la risoluzione del contratto medesimo per inadempienza, ed esperire le azioni per l'esecuzione in danno e per il risarcimento dei danni subiti competono al D.S. Al medesimo compete adottare le misure ritenute necessarie per i casi di irregolarità o ritardi non figuranti in adempienze in senso proprio.

CAPO VI - CRITERI E LIMITI INERENTI I SINGOLI CONTRATTI

ART. 19 – Contratti di sponsorizzazione

1. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente scolastico nel rispetto delle seguenti condizioni:

a. in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;

b. non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della Scuola;

c. non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrente con la Scuola.

2. Nella scelta degli sponsor si accorda la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie e per attività svolte abbiano dimostrato particolare attenzione ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza.

3. Le clausole che determinano il contenuto del contratto devono specificare:

a) descrizione dettagliata degli obblighi di promozione pubblicitaria gravanti sul soggetto sponsorizzato;

b) durata del contratto;

c) ammontare del corrispettivo e delle modalità di pagamento;

d) descrizione dettagliata del logo/segno che dovrà essere diffuso.

ART. 20 – Utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima

a. I locali e i beni scolastici possono essere concessi in uso temporaneo ad Istituzioni, Associazioni, Aziende, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabiliti, nel rispetto delle norme dettate dal D.l. 28 agosto 2018, n. 129;

b. L'utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto può essere concessa a terzi a condizione che ciò sia compatibile con le finalità educative e formative dell'istituzione scolastica stessa. Le attività dell'Istituzione scolastica hanno assoluta priorità rispetto all'utilizzo dei locali da parte degli Enti concessionari interessati;

c. In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni oggetto di apposita convenzione sottoscritta dal Dirigente scolastico e dal

rappresentante legale del soggetto richiedente:

1. dichiarare le finalità del soggetto richiedente e quelle delle attività per le quali è richiesto l'utilizzo dei locali;
2. indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente per l'istituzione scolastica;
3. osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute, igiene, sicurezza e salvaguardia del patrimonio, vigilando che coloro che sono presenti durante le attività per cui si concedono i locali non entrino in aree precluse e non oggetto di concessione;
4. riconsegnare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività dell'istituzione scolastica;
5. assumere la custodia dei locali oggetto di concessione, compresa quella dei beni contenuti nei locali e di eventuali chiavi o codici di accesso, e rispondere, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo allo stesso tempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo;
6. stipulare una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo;
7. avvertire immediatamente il Dirigente scolastico per ogni eventualità che comporti criticità o problematiche nell'uso dei locali.

d. Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere, oltre all'indicazione dell'oggetto, il soggetto richiedente, il nominativo del responsabile legale e la dettagliata descrizione dell'attività prevista. Il Dirigente scolastico verifica se la richiesta è compatibile con le disposizioni del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro è positivo, il Dirigente scolastico procede alla stipula di apposita convenzione.

e. Il Dirigente scolastico concede i locali anche in deroga a quanto previsto dalla presente delibera, purché senza ulteriori oneri per l'istituzione scolastica e l'Ente proprietario, in casi del tutto eccezionali da motivare dettagliatamente e qualora le attività previste siano particolarmente meritevoli in riferimento alle finalità dell'Istituzione scolastica.

f. Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo degli stessi. L'istituzione scolastica deve in ogni caso ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte dei concessionari, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula della sopraindicata polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

g. Per l'utilizzazione dei locali e dei beni, sulla base delle regole stabilite ai precedenti punti, sono previste, a carico del concessionario, i seguenti canoni concessori

I. In Euro 25,00 per ogni singola aula e la biblioteca, per un tempo pari o inferiore alle 4 ore;

II. In Euro 50,00 per l'anfiteatro per un tempo pari o inferiore alle 4 ore;

III. In Euro 12,00 all'ora per l'utilizzo della palestra;

IV. In Euro 500,00 annui per la concessione dei soli locali, con esclusione delle attrezzature, per le Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Cooperative sociali iscritti in appositi registri provinciali ed operanti sul territorio provinciale.

Qualora per qualsiasi motivo, la manifestazione programmata non si svolga, il corrispettivo versato resta comunque acquisito all'istituzione scolastica.

h. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento dall'Istituzione scolastica per giustificati motivi.

ART. 21- Utilizzazione siti informatici

a. L'Istituzione scolastica può ospitare sul proprio sito web materiali, informazioni e comunicazioni forniti da associazioni di studenti e associazioni di genitori, collegamenti a siti di altre istituzioni scolastiche, associazioni di volontariato o enti di interesse culturale o con finalità coerenti con quelle dell'Istituzione scolastica stessa, allo scopo di favorire sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività educative e culturali.

b. La convenzione sottoscritta dal Dirigente scolastico e dal rappresentante legale del soggetto ospitato, in particolare, dovrà contenere:

1. il nominativo del responsabile interno del servizio che, previa designazione da parte del

Dirigente scolastico, seleziona i contenuti immessi nel sito;

2. il nominativo del responsabile del soggetto ospitato;

3. la specificazione della facoltà del Dirigente scolastico di disattivare il servizio qualora il contenuto risultasse in contrasto con le finalità dell'Istituzione scolastica.

ART. 22 Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività

a) Per i contratti di prestazione d'opera si fa riferimento all'art. 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed alla Circolare 11 marzo 2008, n. 2 della Funzione Pubblica che ne ha fornito l'interpretazione nonché uno schema di regolamento.

b) Dopo l'approvazione del Piano triennale dell'offerta Formativa, il Dirigente scolastico individua le attività per le quali, dopo avere verificato l'impossibilità di ricorrere, mediante interpelli interni, al personale in servizio provvisto delle necessarie competenze e disponibile, può decidere il ricorso a collaborazioni esterne, dandone informazione con avvisi di selezione da pubblicare sul proprio sito web all'albo della Scuola – sezione "Amministrazione trasparente".

c) Gli incarichi da affidare sono quelli relativi alle attività da realizzare nell'ambito del PTOF i cui impegni di spesa sono deliberati nel Programma annuale.

d) Se oggetto dell'incarico è l'espletamento delle funzioni di RSPP e del medico competente deve essere integralmente rispettato quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, rispettivamente agli artt. 32 e 38.

Gli avvisi indicano modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati (anche attraverso Commissioni appositamente costituite), la documentazione da produrre, i criteri attraverso i quali avviene la comparazione, nonché l'elenco dei contratti che si intendono stipulare.

Per ciascun contratto deve essere specificato:

a. l'oggetto della prestazione

b. la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione

c. il luogo della prestazione

d. il compenso per la prestazione.

f) il compenso massimo da corrispondere all'esperto per ogni ora di lezione, tenuto conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto, è stabilito nella misura di seguito specificata a fianco dei relativi insegnamenti:

a. Per le attività di docenza in corsi di formazione € 41,32 l'ora

b. Per le attività di docenza in corsi formazione per i docenti universitari e dirigenti €51,65 l'ora

c. Per le attività di docenza in progetti PTOF, seminari e conferenze € 70,00 l'ora

d. Per le attività di docenza in progetti PTOF, seminari e conferenze per i docenti universitari e dirigenti € 51,65 l'ora

e. Per le attività di assistenza tutoriale, coordinamento lavori di gruppo, esercitazioni da €17,50 a €25,82 l'ora

f. Per le attività di coordinamento scientifico, progettazione, monitoraggio, valutazione degli interventi e per ogni altra attività di non docenza da €17,50 a €25,82 l'ora.

g. Per attività di rilevante complessità e di presenza di professionalità uniche e di alto livello, da valutare e giustificare di volta in volta, è possibile attribuire i compensi previsti dalla Circolare del Ministero del lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009.

7. I compensi si intendono al lordo delle ritenute a carico del prestatore d'opera e al netto di eventuale IVA e oneri a carico dell'Amministrazione. Gli impegni previsti sono quelli contenuti nei singoli progetti da realizzare.

8. Nel caso si renda necessario istituire la direzione di un corso, questa verrà attribuita al Dirigente Scolastico o al personale dal Dirigente medesimo individuato.

9. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal D.S. mediante valutazione comparativa.

10. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:

a. Curriculum complessivo del candidato

b. Contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale svolta presso studi professionali, enti pubblici e privati

c. Pubblicazioni ed altri titoli

11. Per la valutazione comparativa dei candidati il D.S. farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

a. Livello di qualificazione professionale e/o scientifica dei candidati.

b. Congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione

c. Eventuali precedenti esperienze didattiche.

12. Il D.S. per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare un'apposita commissione a cui affidare compiti istruttori alla fine della scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti.

ART. 23 – Alienazione di beni e forniture di servizi prodotti dall'Istituzione Scolastica nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi

1. I contratti e le convenzioni di natura privatistica aventi ad oggetto l'alienazione di beni e forniture di

Servizi prodotti dall'Istituzione Scolastica nell'esercizio di attività didattiche e l'esecuzione di attività per conto di terzi stipulati tra l'Istituzione Scolastica ed Enti pubblici privati, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. E -F, del D.L. 129/2018 sono stipulati dal D.S. nell'ambito dei criteri e limiti di seguito stabiliti.

2. Per attività e servizi per conto terzi, di cui al presente regolamento, devono intendersi esclusivamente quelle prestazioni eseguite dall'istituzione scolastica, avvalendosi delle proprie strutture. Sono compresi i contratti relativi a prestazioni didattiche, qualora impegnino strutture dell'istituzione e siano rivolte, esclusivamente o in prevalenza a utenza del committente, per sua specifica utilità.

3. Il D.S., per i contratti relativi a prestazioni di carattere didattico, commissionati da terzi, prima di procedere alla loro stipulazione deve accertare che l'esecuzione della prestazione:

a. Sia compatibile con lo svolgimento della normale attività didattica

b. Sia strumentale e funzionale alle finalità della Scuola, cioè l'attività deve trovare motivazioni di ordine didattico, di ricerca, cc.

c. Nel caso si richieda l'impiego di laboratori si dovranno stabilire le modalità di utilizzo in modo da non arrecare pregiudizio al normale svolgimento delle attività istituzionali

d. In caso di utilizzo di personale interno all'Istituzione Scolastica si dovrà tenere conto se le attività si collocano in orario di servizio ovvero fuori orario di servizio

e. Il corrispettivo da richiedere al committente per le attività disciplinate dal presente articolo è approvato dal Consiglio di Istituto, su proposta del D.S. Il corrispettivo deve essere determinato in misura tale da consentire l'integrale copertura dei costi, nonché una quota di utile. In particolare dovranno essere valutati i seguenti elementi:

☐ costo dei materiali di consumo necessario allo svolgimento dell'attività

☐ costo di acquisto, noleggio manutenzione o ammortamento di apparecchiature tecnico scientifiche e didattiche necessarie per l'esecuzione dell'attività

☐ costo di eventuale prestazioni relative a collaborazioni esterne necessarie alla esecuzione della prestazione ·costo e compenso al personale impiegato nella prestazione

☐ spese di carattere generale per il funzionamento della struttura (compensi per i consumi, utenze gas, acqua, energia elettrica, pulizia ecc.)

☐ altre eventuali voci di spesa incidenti sul costo globale della prestazione

4. Il Dirigente scolastico di volta in volta, considerata l'incidenza delle prestazioni professionali sui servizi per conto terzi, imputa una percentuale dei corrispettivi introitati, al personale impegnato in dette attività. Ciò avverrà tenendo conto del carico orario, dell'impegno straordinario oltre l'orario di servizio e delle specificità professionali richiesti per la realizzazione del servizio. Le somme rimanenti dopo le operazioni indicate in precedenza, possono essere utilizzate, su proposta del D.S., per acquisti di materiale per gli alunni.

ART. 24 – Acquisto ed alienazione di titoli di Stato

La stipula di contratti di gestione finanziaria di cui all'art.45, comma 2, lett. G del Regolamento di contabilità scolastica è possibile nel tassativo rispetto di quanto stabilito dall'art.43, comma 6, del Regolamento stesso e a condizione che risulti compatibile con la continuità dell'erogazione del servizio educativo e formativo.

2. Possono essere destinate a questa forma di investimento solo le risorse derivanti da eredità, donazioni, legati, lasciti, cc.

3. Tali contratti possono essere stipulati esclusivamente con Istituzioni professionali del settore, abilitate all'esercizio delle attività bancaria e finanziaria.

4. I contatti in questione devono essere finalizzati alla conservazione e all'incremento di risorse non immediatamente impiegabili, da destinare a una specifica opera di interesse dell'Istituzione Scolastica.

E' esclusa la possibilità di concludere contratti aleatori, operazioni finanziarie e operazioni finanziarie speculative quali:

☐ acquisto di azioni

☐ acquisti di obbligazioni non indicizzate, in quanto non garantiscono in tutta la durata dell'investimento un rendimento pari a quello dei titoli di Stato semestrali

☐ l'acquisto di titoli di Stato di durata superiore ad un anno, se non indicizzati, perché non garantiscono interessi almeno pari a quelli dei B.O.T. semestrali derivati, in quanto aventi una natura fortemente speculativa e spesso aleatoria.

5. Il contratto in questione dovrà, in ogni caso, assicurare la conservazione del capitale impiegato e un rendimento non inferiore a quello dei titoli di Stato con scadenza semestrale, al netto delle commissioni praticate dagli istituti bancari.

6. Il contratto potrà provvedere forme di riscatto anticipato con la contemporanea clausola della garanzia della conservazione del capitale e degli interessi medio tempore maturati, decurtati dagli importi dovuti come commissione.

ART. 25 - Partecipazione a progetti internazionali

1. La partecipazione a progetti internazionali è ammessa se rientranti nelle finalità educative e formative proprie dell'Istituto e se inseriti nell'ambito del PTOF.

2. Il Dirigente scolastico, acquisita la deliberazione del Collegio docenti anche su impulso del dipartimento

competente per la specifica progettazione, sottoscrive l'accordo di collaborazione e/o di partecipazione, dando successiva informazione al Consiglio d'istituto dell'avvenuta autorizzazione e dell'importo del finanziamento da iscrivere al Programma annuale nell'apposito aggregato.

3. Nel caso siano necessarie previsioni di spesa (benché rimborsabili dai fondi europei o privati) relative alla partecipazione degli studenti o all'accoglienza di terzi per programmi di visite e di scambi internazionali, l'adesione al progetto deve essere preventivamente deliberata dal Consiglio di istituto.

4. La partecipazione di alunni e minori al progetto dovrà essere autorizzata dagli esercenti la responsabilità genitoriale. Nell'autorizzazione dovranno essere indicati gli obblighi e le responsabilità a carico degli stessi in caso di scambi, viaggi, attività extra scolastiche.

TITOLO 2 FORNITURE DI BENI E SERVIZI A NORMA DELL'ART.36 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50.

Art.26–Principi generali

1. Le disposizioni del presente Titolo sono redatte a norma del D.lgs. 50/2016, delle Linee Guida ANAC e della Legge 13 agosto 2010, n.136.

2. Il presente Titolo disciplina il sistema delle procedure per l'acquisizione sotto soglia comunitaria di forniture di beni, servizi, forniture e lavori da parte dell'Istituzione scolastica, nel rispetto degli obiettivi del PTOF e nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste nel Programma Annuale deliberato dal Consiglio di Istituto.

3. Le spese sotto soglia comunitaria sono quelle sostenute per l'acquisizione di servizi, lavori e forniture di beni, individuate nei successivi articoli 31 e 32, che, per la natura, la limitata entità o l'urgenza di provvedere, rendono la procedura idonea ad assicurare l'efficienza, l'efficacia e la economicità della gestione, nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, rotazione, libera concorrenza e non discriminazione, con notevole risparmio di tempo e risorse

Art. 27 –Competenze del Dirigente Scolastico, Direttore SGA e nomina del RUP

1. L'attività contrattuale compete al Dirigente Scolastico il quale, ai fini delle connesse procedure con gli obblighi ad essa correlati, svolge le necessarie attività per la individuazione delle Ditte, la scelta dei metodi di acquisizione delle offerte, la sottoscrizione dei contratti e/o la lettera di ordinazione del materiale.

2. Il Dirigente Scolastico si avvale dell'attività istruttoria del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che deve con lui interagire a salvaguardia della corretta azione amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel PTOF.³

3. Ai sensi dell'art.44, comma3, del DI 129/2018, dirigente può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

4. Per ogni procedura di gara, il Dirigente scolastico, a norma dell'art. 31 del Decreto Legislativo 50/2016, nomina il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), di norma il DSGA, scelto tra i dipendenti

dell'Istituto in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto tecnico superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni (servizi e forniture) o di almeno dieci anni (lavori) nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture, come previsto dalle Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n.1096 del 26 ottobre 2016.

Art. 28 -Procedure di acquisto sotto soglia

1. La scelta del contraente nelle acquisizioni sotto soglia, ex art.36 del D.lgs 50/2016, avviene secondo le seguenti fasi:

Il Dirigente scolastico emette, come previsto dall'art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo n.50/2016, apposita determina concernente gli acquisti da effettuare, individuando contestualmente il Responsabile Unico del Procedimento;

Il Responsabile Unico del Procedimento, acquisita la determina del dirigente scolastico, attraverso indagini di mercato, invita, per iscritto, gli operatori economici a presentare la propria offerta di vendita dei beni e/o servizi richiesti mediante le seguenti diverse procedure:

a. Acquisti di beni e/o servizi fino a 1.000 euro o altro importo stabilito dalla normativa vigente:

I micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro o altro importo stabilito dalla normativa vigente non ricadono nell'obbligo di approvvigionamento telematico. Pertanto, in questo caso, non è necessario ricorrere alla preventiva consultazione di Consip/Mepa.

b. Per gli acquisti superiori a 1.000 euro o altro importo stabilito dalla normativa vigente, l'Istituzione scolastica ha l'obbligo di approvvigionarsi dei beni e servizi di cui necessita utilizzando le convenzioni messe a disposizione da Consip -ciò sia per gli acquisti di valore inferiore che di valore superiore alla soglia comunitaria-e, in subordine, tramite gli altri strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A. I contratti stipulati in violazione di tale obbligo sono nulli e comportano sanzioni a carico dei dirigenti scolastici che li hanno stipulati. Alla luce del mutato quadro normativo, pertanto, il ricorso a procedure autonome di acquisto (i.e. extra Consip) ha carattere eccezionale. In questo caso, si devono effettuare i seguenti passi, nell'ordine:

Beni e/o servizi reperibili nelle convenzioni CONSIP, ma non idonei rispetto alle esigenze dell'Istituto: mediante gara al ribasso rispetto ai listini Consip, con aggiudicazione della fornitura all'operatore economico che abbia presentato l'offerta più bassa, anche in presenza di una sola offerta. In ogni caso l'affidamento dovrà essere motivato da apposito provvedimento.

In mancanza di convenzioni CONSIP attive:

L'approvvigionamento, in mancanza di convenzioni Consip attive, avverrà prioritariamente attraverso la consultazione del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (Mepa) e di altri strumenti messi a disposizione da Consip spa. L'aggiudicazione della fornitura sulla base della comparazione delle offerte all'operatore economico che avrà proposto il prezzo complessivo più basso, ovvero l'offerta

economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dalla determina a contrarre. In questo caso, i relativi contratti dovranno contenere apposita clausola risolutiva, come disposto dal D.L. 95/2012, art. 1, comma 1 e comma 3, da applicare qualora dette convenzioni si rendano disponibili, anche in corso di esecuzione del contratto.

2. Le procedure di cui l'Istituzione Scolastica può avvalersi ai fini delle acquisizioni sotto soglia di lavori, beni servizi, ivi compresi quelli di ingegneria e di architettura, sono:

a. per importi pari o superiori a 40.000 Euro e fino, per i lavori, a 150.000 Euro e, per servizi e forniture, a 144.000 Euro- o diversa soglia stabilita ogni biennio dai Regolamenti della Comunità Europea, ci si avvale della procedura di cui all'art. 36, comma 2 lettera b, del D.lgs. 50/2016, e cioè la consultazione mediante invito di almeno 5 Aziende per servizi e forniture e 10 Aziende per lavori, individuate sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione degli inviti e parità di trattamento e dunque sulla base di criteri oggettivi;

b. Per le attività di contrattazione previste dall'art. 4 c. 1, sotto la soglia di 25.000 Euro, e dall'art. 4 c. 2, sotto i 40.000 Euro, fissate dal Consiglio di istituto è possibile procedere all'affidamento diretto, ex art. 36, comma 2 lett. a, del D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.lgs. correttivo n. 56 del 19 aprile 2017, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. In entrambi i casi andranno rispettati i principi comunitari ai fini dell'individuazione dell'affidatario;

c. In riferimento ai servizi di ingegneria e architettura, si rimanda alle disposizioni contenute nel D.lgs. 50/2016 ed alle relative Linee Guida ANAC.

3. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, può essere artificiosamente frazionata.

Art. 29 – Elenco dei fornitori e indagini di mercato

1. Ai fini dell'attivazione delle procedure di acquisto di cui agli importi indicati al precedente art. 28, comma 2, lett. b), sono istituiti due distinti Elenchi dei Fornitori, riferiti a categorie merceologiche presenti nel Mercato Elettronico delle P.A., cui prioritariamente si fa ricorso attuando il principio della rotazione anche mediante manifestazione di interesse a sportello tramite pec, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.

2. Per forniture e servizi, riferiti a categorie merceologiche presenti nel Mercato Elettronico delle P.A., può essere di volta in volta costituito mediante avviso pubblico aperto, apposito elenco riservato agli Operatori Economici inseriti nel MEPA;

3. Per servizi e forniture non presenti nel Mercato Elettronico delle P.A., viene di volta in volta costituito mediante avviso pubblico aperto, apposito elenco di fornitori.

4. Possono essere iscritti nell'elenco dei fornitori i soggetti che ne facciano richiesta, per i quali non

ricorrano le cause di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs. 50/2016 ess.mm.ii. e siano in possesso dei seguenti requisiti previsti dall'art. 83 del D.Lgs50/2016:

- a. essere iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.;
- b. che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una ditale situazioni;
- c. che nei propri confronti non sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge27/12/1956 n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'art.10dellalegge31/12/1965n.575;
- d. che, in riferimento al punto c), pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, non risulti non aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo4, primo comma, della legge 24 novembre1981, n.689;
- e. che non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- f. che non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 dellalegge19/03/1990, n.55;
- g. che non abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all'articolo 213 del Decreto Legislativo n.50/2016;
- h. che non abbiano commesso grave negligenza o mala fede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
- i. che non abbiano commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- j. che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabilite;
- k. che nei propri confronti non risulti iscrizione nel casellario informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all'articolo 213 del Decreto Legislativo n.50/2016 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara o affidamento di subappalti;
- l. che non abbiano commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- m. di essere in regola, esentati o non obbligati con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 68/99, art.17;

n. che non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lettera c), del D.lgs. In data 8 giugno 2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008;

o. che dichiarino di avere riportato eventuali condanne penali comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione;

p. di non avere presentato falsa dichiarazione e falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA e di non risultare iscritto nel casellario informatico di cui all'art. 213 del Decreto Legislativo n.50/2016;

q. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all'art. 213 del Decreto Legislativo n.50/2016;

r. di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria prescritta per le prestazioni di importo pari a quello oggetto della fornitura;

5. Per le procedure di acquisto di cui agli importi indicati nel precedente art.28, comma 2, lett.a) e c), l'individuazione delle Ditte da invitare avviene mediante ricorso ad apposite indagini di mercato con manifestazione d'interesse, mediante avviso pubblico aperto da espletarsi di volta in volta e per ogni singola gara, nel rispetto e secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n.1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018.

6. Le Aziende che rispondono alle indagini di mercato vengono selezionate sulla base del possesso dei requisiti indicati al precedente comma 4.7. Per le procedure di acquisto di cui agli importi indicati nel precedente art. 28, comma 2, lett. a) e c), come previsto al paragrafo 3.6 delle Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n.1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018, gli affidamenti sono suddivisi secondo le seguenti fasce di valore economico:

Fascia 1 – da € 40.000,00 fino ad €66.000

Fascia 2 – da € 66.000,00 fino ad €92.000

Fascia 3 – da € 92.000,00 fino ad €118.000

Fascia 4 – da € 118.000,00 fino ad €144.000.

Gli importi di cui al comma precedente devono intendersi al netto d'IVA.

Art. 30 -Lettera di invito

La lettera di invito ai Fornitori dovrà espressamente indicare:

a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;

- b. i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e. il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art.95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f. la misura delle penali;
- g. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h. l'eventuale richiesta di garanzie;
- i. il nominativo del RUP;
- j. la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art.97, comma 8, d.lgs.50/2016, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- k. lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- l. l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
- m. i requisiti soggettivi richiesti all'operatore, e la richiesta allo stesso di produrre apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti, resa ai sensi e per gli effetti artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28d icembre2000 e s.m.i., di possedere i requisiti previsti dagli articoli 80 e 83 del D.Lgs50/2016;
- n. dichiarazione di possesso di conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art.3, comma7della legge n.136/2010.

Art. 31 –Individuazione dei lavori

1. Possono essere eseguiti mediante le procedure previste dall'art. 36 del D.lgs. 50/2016, secondo gli importi finanziari indicati all'art.28 e in base alle disposizioni di cui all'art.39 del DI 129/201, i seguenti lavori:
- a. Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici dell'Istituto Scolastico;
 - b. Interventi, indifferibili ed urgenti, di piccola manutenzione e riparazione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze, non programmabili in materia di riparazione, consolidamento, ecc.;

c. Lavori finanziati da interventi approvati nell'ambito del PON FESR fino a €150.000,00.

2. Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d'IVA.

Art. 32 – Individuazione servizi e forniture di beni

E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa sotto soglia ex art.36 del D.lgs50/2016, secondo gli importi finanziari indicati all'art.28, per l'acquisizione dei beni e servizi di seguito indicati:

- a. Partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'istituzione scolastica;
- b. Divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo di stampa o altri mezzi di informazione inerenti il Piano dell'Offerta Formativa, open day, corsi per adulti;
- c. Acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico ed amministrativo, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
- d. Pubblicazioni;
- e. Lavori di stampa, pubblicità, rilegatura atti, tipografia, litografia o realizzazioni a mezzo di tecnologie audiovisive come stampa foto o incisione CD;
- f. Studi per indagini statistiche, consulenze per l'acquisizione di certificazioni, incarichi per il coordinamento della sicurezza;
- g. Spedizioni di corrispondenza materiali vari, servizio postale e con corriere;
- h. Spese bancarie;
- i. Canoni telefonia e reti di trasmissione, domini di posta elettronica e PEC, siti informatici, firma digitale;
- j. Spese per carta, cancelleria, stampati, materiali vari di laboratorio, materiali tecnico specialistico, materiali informatici;
- k. Riparazione di macchine, mobili e attrezzature d'ufficio;
- l. Spese per acquisto e manutenzione di personal computer, stampanti, hardware e software e spese per servizi informatici di natura didattica, amministrativa e contabile;
- m. Spese per acquisto materiali e accessori, suppellettili e sussidi per laboratori di: cucina, sala, ricevimento chimica, scienze, informatica, linguistico, educazione motoria, attività sportive e ricreative, per sostegno alunni con disabilità;
- n. Acquisti per uffici e archivi: suppellettili, armadi, macchine, mobili e attrezzature d'ufficio;

o. Fornitura, noleggio e manutenzione di mobili, fotocopiatrici, attrezzature e materiale tecnico specialistico per aule e laboratori;

p. Spese per corsi di preparazione, formazione e aggiornamento del personale, partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituti e amministrazioni varie, adesioni a Reti e Consorzi;

q. Polizze di assicurazione e servizi assicurativi;

r. Acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente, per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;

s. Acquisizione di beni e servizi, nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

t. Acquisizione di beni e servizi riferiti a prestazioni periodiche nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

u. Acquisizione di beni e servizi nel caso di eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;

v. Acquisto di materiale igienico sanitario, primo soccorso, pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;

w. Acquisto, noleggio, riparazione, sorveglianza per le attrezzature e immobili di proprietà degli EE.LL.;

x. Spese per l'illuminazione e la climatizzazione dei locali;

y. Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali;

z. Visite mediche e dispositive ex T.U.81/2008;

aa. Spese inerenti i viaggi e le visite di istruzione, scambi e soggiorni di studio all'estero per alunni e personale;

bb. Noleggio sale cinematografiche, teatrali, ecc.;

cc. Noleggio bus per trasporti attività varie: gare disciplinari, attività sportive, cc.

dd. Realizzazione, modifica e/o integrazione di infrastrutture di rete e ambienti digitali, e tutti i servizi connessi;

ee. Manutenzione ordinaria edificio scolastico sui fondi assegnati dall'Ente Locale competente o su altri fondi di bilancio a ciò destinati nel programma annuale dell'istituzione scolastica

ff. Servizi di ristoro, bar e di distribuzione automatica di bevande e alimenti.

Art. 37 Disposizioni finali

Il presente Regolamento e le eventuali, successive modifiche ed integrazioni, devono avere l'approvazione dalla maggioranza dei voti validamente espressi dai componenti del Consiglio stesso.

Copia del presente regolamento viene pubblicato sul sito web dell'Istituto entro 15 giorni dall'approvazione del medesimo da parte del Consiglio di Istituto. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, alle Linee Guida ANAC e alle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia.

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IL 14.03.2019 CON DELIBERA N. 29



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO **P**ROFESSIONALE DI **S**TATO **S**ERVIZI PER L'**E**NOGASTRONOMIA E L'**O**SPITALITÀ **A**LBERGHIERA

CON CONVITTO ANNESSO E CORSO SERALE

Via Leopardi, 4 – 88068 SOVERATO (CATANZARO) – TEL. 0967620477 – CZRH04000Q@ISTRUZIONE.IT

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA

A.S. 2025/2026

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii;

VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo;

VISTO il D.M. 7 settembre 2024, n. 183 Adozione delle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO il D.Lgs. 15 settembre 2023, n. 123 convertito in Legge 13 novembre 2023, n. 159 Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale;

VISTO il decreto 183 del 7/09/2024 di Adozione delle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica;

VISTE le Linee guida per l'insegnamento trasversale dell'educazione civica. D.M. n. 183 del 7 settembre 2024. prot. 37547 del 09/09/2024

VISTA la nota MIM 3392 del 16/06/2025 Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione;

VISTO il DM 328 del 22/12/2022 Adozione Linee Guida per l'Orientamento;

VISTO il DM 166 del 09.08.2025 e relative linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza artificiale nelle Istituzioni Scolastiche;

CONSIDERATE le indicazioni contenute nell'atto di indirizzo del dirigente prot. n. 5936/U del 06.10.2025, integrato con prot. n. 91 del 08.01.2026;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

DEFINITO il protocollo di intervento e di gestione dei potenziali casi di bullismo e cyberbullismo;

DEFINITO il Regolamento d'Istituto

PRESO ATTO che la formazione e l'educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell'intera comunità scolastica;

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l'apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti,

**STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTE/DELLO STUDENTE IL
PRESENTE PATTO CON IL QUALE**

L'Istituzione scolastica si impegna a

1. Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dei principi della Costituzione, dell'identità e nella valorizzazione delle attitudini di ciascuna persona;
2. Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al principio di equità nei confronti di tutti gli utenti, garantendo un servizio didattico di qualità in un clima educativo sereno e favorendo il processo di formazione di ciascuna studentessa e ciascun studente nel rispetto dei diversi stili e tempi di apprendimento;
3. Offrire iniziative concrete per il recupero, al fine di favorire il successo formativo e contrastare la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
4. Favorire la piena inclusione delle studentesse e degli studenti con disabilità garantendo il diritto all'apprendimento di tutte le persone con bisogni educativi speciali;
5. Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione delle studentesse e degli studenti di origine straniera anche in collaborazione le altre realtà del territorio, tutelandone l'identità culturale e attivando percorsi didattici personalizzati nelle singole discipline;
6. Stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute delle studentesse e degli studenti, anche attraverso l'attivazione di momenti di ascolto e di contatto con servizi di sostegno e accompagnamento per i giovani;
7. Garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli obiettivi di apprendimento e delle modalità di valutazione;
8. Garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, nel rispetto della privacy.
9. Non far utilizzare agli studenti e studentesse lo smartphone durante l'orario delle lezioni anche se a scopo didattico, secondo quanto disposto dalla nota MIM 3392 del 16/06/2025 Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione;
10. Far rispettare le regole e notificare le sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto.

L'istituzione scolastica in ottemperanza a quanto previsto dal D.L. 15 settembre 2023, n.123 convertito in legge 13 novembre 2023, n.159, verifica la frequenza degli alunni soggetti a obbligo di istruzione e nel caso di assenze per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi senza giustificati motivi, si impegna a comunicare al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (genitore/tutore). Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla suddetta comunicazione o il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione

non produca un'adeguata giustificazione la scuola provvederà ad avvisare il sindaco che agirà secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La famiglia si impegna a

1. Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con gli insegnanti, nel rispetto di scelte educative e didattiche condivise e della libertà d'insegnamento;
2. Conoscere l'organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell'offerta formativa della scuola e dei regolamenti dell'Istituto;
3. Partecipare attivamente alla vita dell'Istituto attraverso la presenza negli organismi collegiali;
4. Rispettare la dignità professionale e le competenze del docente evitando indebite sovrapposizioni di ruolo;
5. Partecipare ai colloqui generali ed individuali e alle riunioni
6. Favorire una assidua frequenza delle studentesse e degli studenti alle lezioni e alle altre attività della scuola, verificandone la regolarità; nel caso in cui si verificino delle assenze per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi la famiglia è tenuta a produrre nei termini stabiliti dalla legge un'adeguata giustificazione, al fine di non incorrere in quelle che sono le conseguenze previste dalla succitata legge.
7. Sostenere la motivazione allo studio e l'applicazione al lavoro scolastico delle studentesse e degli studenti;
8. Mantenere un rapporto costante con l'Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i processi di apprendimento e il comportamento delle studentesse e degli studenti attraverso la regolare presa visione delle comunicazioni pubblicate sul sito web e sul registro elettronico della scuola o inviate via mail e tramite gli altri canali di comunicazione istituzionali della scuola.
9. Rispettare le regole per l'accesso della famiglia agli uffici amministrativi.

La studentessa/Lo studente si impegna a

1. Conoscere l'organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell'offerta formativa della scuola e dei regolamenti dell'Istituto;
2. Partecipare attivamente alla vita dell'Istituto, anche attraverso la presenza negli organismi collegiali, instaurando un rapporto di collaborazione con gli insegnanti e gli altri operatori della scuola, con le compagne e i compagni;
3. Frequentare regolarmente le lezioni e alle altre attività della scuola, osservando l'orario scolastico e giustificando tempestivamente gli eventuali ritardi e assenze;
4. Portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della scuola;
5. Mantenere un comportamento corretto nell'agire e nel parlare, di rispetto nei confronti di tutto il personale della scuola, delle compagne e dei compagni, anche adottando un abbigliamento consono all'ambiente scolastico;
6. Studiare con assiduità e serietà, applicandosi regolarmente al lavoro scolastico, assolvendo regolarmente gli impegni di studio e gestendo responsabilmente gli impegni extracurricolari ed extrascolastici;
7. Conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza;
8. Rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danni al patrimonio della scuola;
9. Condividere la responsabilità di avere cura dell'ambiente scolastico e di renderlo più bello e accogliente, contribuendo ad un clima di benessere, serenità nei rapporti, amore per la scoperta e la conoscenza.
10. Rispettare il divieto di fumo all'interno dell'Istituto

11. Rispettare il divieto di utilizzo dello smartphone durante l'orario scolastico anche a fini didattici.
12. Consegnare tempestivamente il cellulare una volta giunto a scuola e comunque, qualora ciò non sia reso possibile a non utilizzare il cellulare
13. Rispettare il regolamento dei laboratori ed in particolare le norme HACCP portando la divisa completa

In merito al piano di azione che l'Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

L'Istituzione scolastica si impegna a:

1. Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo;
2. Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie;
3. Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, anche attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con competenze specifiche;
4. Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e monitorando le situazioni di disagio personale o sociale;

La famiglia si impegna a:

1. Conoscere e accettare l'offerta formativa e i regolamenti dell'Istituto con le relative norme disciplinari;
2. Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l'autonomia e il senso di responsabilità anche nell'utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
3. Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola;
4. Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza;
5. Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell'esecuzione delle azioni riparatrici decise dalla scuola;
6. Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto con l'Istituzione scolastica.

La studentessa/Lo studente si impegna a:

1. Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online;
2. Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell'Istituto, solo per fini didattici e su autorizzazione esplicita e motivata dell'insegnante;
3. Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o testimone;
4. Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, denigrare ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge;
5. Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a seguito di comportamenti non rispettosi dei regolamenti dell'Istituto.

La scuola riconosce che gli strumenti basati su Intelligenza Artificiale rappresentano una risorsa innovativa per l'apprendimento, la creatività e il supporto allo studio, ma richiedono un utilizzo consapevole, etico e responsabile.

Con la presente integrazione si stabilisce quanto segue:

- L'IA è uno strumento di supporto e non sostituisce l'impegno personale, il pensiero critico e il lavoro autonomo dello studente.
- Ogni utilizzo deve essere coerente con le finalità educative e formative della scuola.
- È vietato l'uso dell'IA per aggirare le regole di valutazione o per presentare come propri elaborati generati integralmente da sistemi automatici.

Gli studenti si impegnano a:

- utilizzare strumenti di IA solo quando consentito dai docenti;
- dichiarare esplicitamente quando un elaborato è stato supportato da strumenti di IA;
- non impiegare l'IA per copiare, falsificare compiti, verifiche o produzioni personali;
- rispettare la privacy, evitando di inserire nei sistemi di IA dati personali propri o di terzi;
- usare l'IA in modo critico, verificando l'attendibilità delle informazioni generate.

La scuola e i docenti si impegnano a:

- educare gli studenti a un uso consapevole ed etico dell'IA;
- fornire indicazioni chiare su quando e come l'IA può essere utilizzata nelle attività didattiche;
- promuovere attività che valorizzino il pensiero critico e la rielaborazione personale;
- tutelare i dati e sensibilizzare sui rischi legati alla condivisione di informazioni nei sistemi digitali.

Le famiglie si impegnano a:

- sostenere i figli nell'uso corretto degli strumenti digitali e di IA;
- vigilare affinché tali strumenti non sostituiscano lo studio personale;
- collaborare con la scuola nel promuovere comportamenti etici e responsabili.

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.

ALUNNO/A: _____ CLASSE _____ SEZ. _____

Soverato, _____

Il Dirigente

La Famiglia

Lo studente/La studentessa

Allegato n. 7

REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Per la Disciplina del conferimento per contratto degli incarichi per la realizzazione di progetti PON – POR – POC – PTOF – PNRR

Visto l'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare gli artt. 8 e 9;

Visto l'art. 33, comma "g" del D.M. 1° febbraio 2001, n. 44 del regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche";

Visto l'art. 10 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di conferimento degli incarichi per la realizzazione dei progetti finanziati o promossi nell'ambito di:

- Programmi Operativi Nazionali (PON), Programmi Operativi Regionali (POR), Programmi Operativi Complementari (POC), Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).
- Contratti di prestazione d'opera con personale interno ed esterno per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione;
- Convenzioni con Enti di formazione professionale - Aziende di settore.

Art. 2. Requisiti oggettivi

Al fine di soddisfare le esigenze di cui l'articolo precedente, su proposta del Collegio dei docenti ed in base alla Programmazione dell'offerta formativa, l'Istituzione Scolastica, verificata la possibilità di utilizzare il personale interno o in alternativa personale esterno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di:

- contratti di prestazione d'opera;
- specifiche convenzioni con enti di formazione professionale – Aziende di settore.

La proposta del Collegio dei docenti deve individuare le esigenze didattiche da soddisfare e le specifiche competenze professionali richieste al personale interessato.

Il contratto/convenzione è stipulato con il personale interno/esterno o Enti di Formazione - Aziende di settore, che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico – professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico richiesto. L'affidamento dell'incarico avverrà previa verifica di incompatibilità del personale interno e acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto esterno, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l'art. 27 del CCNL del personale del comparto "Scuola" del 26 maggio 1999.

Art. 3 – Procedure di selezione per progetti PON, POR, POC e PNRR

1. Per la realizzazione dei progetti PON, POR, POC e PNRR il Dirigente Scolastico emana specifici avvisi di selezione pubblica.
2. Gli avvisi sono rivolti prioritariamente al personale interno all'istituzione scolastica.
3. In subordine, qualora non siano reperite professionalità interne idonee, la selezione potrà essere estesa:
 - al personale di altre istituzioni scolastiche;
 - a soggetti esterni in possesso dei requisiti richiesti.
4. Le griglie di valutazione dei titoli saranno definite di volta in volta in coerenza con le figure professionali previste dalle singole azioni progettuali e nel rispetto della normativa vigente.
5. Gli incarichi saranno conferiti mediante contratto o lettera di incarico secondo le disposizioni specifiche dei singoli programmi di finanziamento.

Dell'avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione nell'albo dell'istituzione scolastica e nel sito Web della stessa. È in facoltà dell'istituzione scolastica utilizzare altre forme aggiuntive di pubblicità ritenute utili (quali, ad esempio, la trasmissione dell'avviso ad ordini professionali o ad associazioni di categoria; la pubblicazione per estratto su quotidiani locali, ecc.).

L'avviso, di massima, dovrà contenere:

- l'ambito disciplinare di riferimento (tipo corso e/o progetto da attivare);
- il numero di ore di attività richiesto ed il compenso massimo previsto orario o forfetario;
- le modalità ed il termine per la presentazione della domanda;
- i criteri di selezione.
- il fac-simile della domanda e della scheda di valutazione.

Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curricula, il Dirigente scolastico può nominare un'apposita commissione istruttoria. Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l'idoneità. La graduatoria è approvata dal Dirigente Scolastico. La graduatoria è pubblicata nell'albo dell'istituzione scolastica, con la sola indicazione della posizione e nominativa degli aspiranti inclusi, fatto comunque salvo l'esercizio del diritto d'accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241 e 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni. Inoltre, il Dirigente Scolastico può operare una scelta discrezionale dell'esperto interno/esterno/professionista allorquando ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario e l'infungibilità del professionista. Per la definizione dell'onorario si fa riferimento ai massimali previsti dal progetto o dalla normativa in vigore per le attività di formazione; negli altri casi, quando possibile, ai tariffari professionali reperibili presso gli ordini professionali, le associazioni professionali, le camere di commercio. Per gli enti di formazione professionale gli stessi vengono contattati direttamente dal dirigente per particolari progetti tra gli enti accreditati quali enti di formazione presso la Regione Calabria.

Art. 4 – Procedura di designazione tramite delibera del Collegio dei Docenti

1. In casi specifici e laddove previsto dalla normativa di riferimento o dalle disposizioni dell'Autorità di Gestione, l'Istituzione scolastica si riserva la possibilità di attribuire incarichi mediante designazione diretta deliberata dal Collegio dei Docenti.
 2. Tale procedura deve essere adeguatamente motivata e formalizzata con specifica delibera inserita nel verbale del Collegio dei Docenti.
 3. Qualora si ricorra alla designazione collegiale, nell'avviso di convocazione del Collegio dei Docenti dovrà essere esplicitamente indicato, tra i punti all'ordine del giorno, la selezione e deliberazione di assegnazione degli incarichi relativi ai progetti autorizzati dall'Autorità di Gestione.
 4. La delibera dovrà riportare i criteri adottati, le figure individuate e la coerenza delle professionalità designate con le attività previste dal progetto.
-

Art. 4 – Procedure per i progetti PTOF

1. I progetti PTOF sono proposti dai docenti dell'istituzione scolastica che intendano realizzare specifiche attività coerenti con gli obiettivi formativi e strategici dell'Istituto.
 2. I docenti presentano apposita istanza progettuale secondo le modalità e i tempi stabiliti annualmente dalla scuola.
 3. Tutte le proposte sono valutate da un'apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico.
 4. I progetti ritenuti idonei sono sottoposti all'approvazione del Collegio dei Docenti.
 5. I progetti approvati dal Collegio confluiscono nei documenti strategici e sono deliberati dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del PTOF e dei relativi aggiornamenti.
-

Art. 5 – Trasparenza e criteri generali

- Tutte le procedure di selezione avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e pari opportunità.
 - Gli incarichi sono attribuiti sulla base di titoli, competenze e coerenza con i profili richiesti.
 - Le graduatorie e gli esiti delle selezioni sono pubblicati secondo la normativa sulla trasparenza amministrativa.
-

Art. 6 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale ed europea vigente in materia di reclutamento del personale e gestione dei progetti finanziati.

Allegato n. 8

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI INVENTARI

(D.I. n.129 del 28 agosto 2018, art. 29 comma 3)

(delibera di approvazione del Consiglio di Istituto n. 7 del 09/07/2019)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 con particolare riferimento all'art. 1 comma 143;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, con particolare riferimento all'art. 29 comma 3;

VISTA la C.M. MIUR prot. n. 8910 del 1° dicembre 2011; VISTA la C.M. MIUR prot.

n. 2233 del 2 aprile 2012; VISTA la C.M. MIUR prot. n. 74 del 5 gennaio 2019;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 37 del 09/07/2019

ADOPTA

il seguente Regolamento contenente specifiche istruzioni per la gestione del patrimonio e degli inventari, ai sensi e per gli effetti dell'art.29, comma 3 e disposizioni per la gestione dei beni non soggetti all'iscrizione negli inventari di cui al art. 31, comma 5 del D.I. n.129 del 28 agosto 2018.

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1- Oggetto

Art. 2 - Definizioni

TITOLO II - CONSEGNETARIO

Art. 3 - Consegnetario, sostituto consegnetario, sub consegnetario

Art. 4 - Passaggi di gestione

TITOLO III - CARICO E SCARICO INVENTARIALE

Art. 5 - Classificazione categorie inventariali

Art. 6 - Carico inventariale

Art. 7 - Valore dei beni inventariati

Art. 8 - Ricognizione dei

Art. 9 - Aggiornamento dei valori e rinnovo delle scritture

Art. 10 - Eliminazione dei beni dall'inventario

Art. 11 - Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili Art. 12 - Utilizzo dei beni al di fuori dell'istituto

TITOLO IV - CUSTODIA DEI MATERIALI E VENDITA DEI BENI

Art. 13 - Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico di laboratori ed officine

TITOLO V - OPERE DELL'INGEGNO E PROPRIETÀ INDUSTRIALI

Art. 14 - Opere dell'ingegno

Art. 15 - Proprietà industriali

TITOLO VI - NORME FINALI

Art. 16 - Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - (Oggetto)

1. L'oggetto del presente Regolamento è costituito dalle procedure di registrazione inventariale secondo quanto previsto e regolato in materia dal D.I.

n. 129 del 28/8/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, e dalle circolari Ministeriali

citare in premessa.

2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, le procedure di carico e scarico dei beni, nonché le modalità di ricognizione e di aggiornamento dei beni stessi.

3. Il presente Regolamento, infine, detta disposizioni per la gestione dei beni non soggetti all'iscrizione negli inventari.

Articolo 2 - (Definizioni)

1. Nel presente Regolamento si intendono per:

a) "beni mobili": oggetti mobili destinati al funzionamento degli uffici e allo svolgimento delle attività istituzionali della scuola, ossia arredi, attrezzature, strumenti scientifici e di laboratorio, ed ogni altro oggetto assimilabile a quelli indicati.

b) "beni immobili": edifici, terreni e fabbricati di proprietà della scuola.

c) "beni mobili registrati seguendo le norme del Codice Civile": beni di locomozione e

trasporto come le navi, gli aeromobili, gli autoveicoli e motoveicoli.

d) "beni mobili fruttiferi": Titoli di stato affidati in custodia all'Istituto Cassiere

e) "consegnatario": a norma dell'art. 30, c.1 del D.I. 129/2018 si intende il DSGA per i beni mobili. Per quelli immobili il consegnatario è il DS;

f) "utilizzatore": fruitore di materiali destinati dal consegnatario per l'uso, l'impiego o il consumo

g) "docenti affidatari": i docenti che rispondono del materiale affidatogli art. 35, c.1, D.I. 129/2018

h) "macchinari per ufficio": beni in dotazione agli uffici per lo svolgimento e l'automazione di compiti specifici

- i) “mobili e arredi per ufficio”: oggetti per l’arredamento di uffici, allo scopo di rendere l’ambiente funzionale rispetto alle sue finalità
- j) “impianti e attrezzature”: complesso delle macchine e delle attrezzature necessarie allo svolgimento di una attività
- k) “hardware”: macchine connesse al trattamento automatizzato di dati
- l) “materiale bibliografico”: libri, pubblicazioni, materiale multimediale
- m) “opere dell’ingegno”: software, pubblicazioni ed altri beni.
- n) “proprietà industriale”: marchi ed altri segni distintivi.

TITOLO II - CONSEGnatARIO

Articolo 3 - (Consegnatario, sostituto Consegnatario, sub-Consegnatario)

1. Le funzioni di consegnatario dei beni mobili di proprietà dell’Istituzione Scolastica sono Svolte dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) pro-tempore.
2. Il consegnatario è personalmente responsabile dei beni assunti in consegna nonché di qualsiasi danno che possa derivare da sue azioni od omissioni.
3. Il consegnatario ha l’obbligo di segnalare, di richiedere o di ordinare interventi di manutenzione, di custodia e di conservazione, nonché di indicare i beni che vengono trasferiti dalla collocazione originaria per dare luogo a utilizzazioni diverse o a cura di strutture o di operatori diversi da quelli originari.
4. Il D.S.G.A. pro-tempore, in qualità di consegnatario, ferme restando le responsabilità del Dirigente Scolastico in materia, provvede a:
 - a) conservare e gestire i beni dell’istituzione scolastica;
 - b) distribuire gli oggetti di cancelleria, gli stampati e altro materiale di facile consumo;
 - c) curare la manutenzione dei beni mobili e degli arredi di ufficio;
 - d) curare il livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici;
 - e) vigilare sul regolare e corretto uso dei beni affidati agli utilizzatori finali, che fruiscono del bene o consumano il materiale;
 - f) vigilare, verificare e riscontrare il regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti con gli affidatari delle forniture di beni e servizi;
 - g) assicurare la tenuta dei registri inventariali;
 - h) predisporre l’applicazione delle etichette inventariali su ciascun bene mobile;
 - i) compilare le schede indicanti i beni custoditi in ciascun vano e la relativa esposizione all’interno del vano stesso;
 - j) effettuare la ricognizione ogni cinque anni e la rivalutazione dei beni inventariati con cadenza decennale
 - k) istruire i provvedimenti di manutenzione o riparazione o sostituzione di beni deteriorati, danneggiati o perduti, da ordinarsi direttamente o da richiedersi agli uffici competenti;

l) procedere con la denuncia di eventi dannosi fortuiti o volontari e relativa segnalazione ai competenti uffici.

5. Il Dirigente scolastico nomina, con proprio provvedimento, l'Assistente Amministrativo incaricato della sostituzione del consegnatario in caso di assenza o impedimento temporaneo. Salvo casi eccezionali da motivare, l'Assistente Amministrativo incaricato è il sostituto del Direttore SGA per tutte le funzioni spettanti al Direttore stesso

6. Il Dirigente scolastico, in caso di particolare complessità e di dislocazione dell'Istituzione Scolastica su più plessi avrà la facoltà di nominare uno o più sub- consegnatari che rispondono della consistenza e della conservazione dei beni ad essi affidati e comunicano al consegnatario le variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario redigendo all'uopo apposito prospetto.

Al verificarsi dell'eventualità di dislocazione dell'Istituzione Scolastica su più plessi, il Dirigente scolastico procederà, se possibile, ad individuare quali sub- consegnatari i referenti/responsabili di plesso. I consegnatari ed i sub consegnatari non possono delegare, le proprie funzioni ad altri soggetti, rimanendo ferma, in ogni caso, la personale responsabilità dei medesimi e dei loro sostituti.

7. Il consegnatario dei beni immobili è il Dirigente Scolastico. In caso di assenza o impedimento temporaneo, la funzione viene esercitata dal Dirigente incarico della reggenza o dal docente collaboratore individuato come sostituto del Dirigente.

Articolo 4 - (Passaggi di gestione)

1. Quando il Direttore SGA cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante in presenza del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto.

2. L'operazione di passaggio di consegne è effettuata entro 60 giorni dalla cessazione dell'ufficio del D.S.G.A consegnatario uscente e deve risultare da apposito processo verbale nel quale devono essere sinteticamente riportati la tipologia, la quantità e il valore complessivo dei beni inventariati esistenti al momento della consegna.

3. Quando il Dirigente scolastico cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne dei beni immobili avviene mediante ricognizione materiale degli stessi in contraddittorio con il Dirigente subentrante in presenza del Presidente del Consiglio di Istituto e con l'assistenza del Direttore SGA. L'operazione di passaggio è effettuata entro 60 giorni dalla cessazione dell'ufficio del Dirigente consegnatario uscente.

4. Nelle circostanze di cui ai precedenti commi dovessero emergere discordanze tra la situazione di fatto e quella di diritto, è necessario darne conto in modo esplicito, indicando, se conosciute, le relative giustificazioni.

5. La mancata formalizzazione del passaggio può dar luogo, ricorrendone i presupposti, ad ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile.

6. Rientra nella competenza del Dirigente Scolastico il potere di emettere il provvedimento formale di discarico dei beni nel quale deve essere indicato l'obbligo di reintegro a carico dei soggetti eventualmente individuati responsabili. Nel suddetto provvedimento deve essere riportato, per ciascun bene mancante, la descrizione, gli elementi registrati in inventario e la motivazione del discarico.

TITOLO III - CARICO E SCARICO INVENTARIALE

Articolo 5 - (Classificazione categorie inventariali)

1. Per la classificazione inventariale si fa riferimento agli inventari e alle categorie stabilite dal D.l. n. 129 del 28 agosto 2018 all'art. 31 e dalla C.M. n.8910 del 1/12/2011.
2. I beni costituenti il patrimonio delle istituzioni scolastiche si iscrivono in distinti inventari per ciascuna delle seguenti categorie:
 - a) beni mobili;
 - b) beni di valore storico-artistico;
 - c) libri e materiale bibliografico;
 - d) valori mobiliari;
 - e) veicoli e natanti;
 - f) beni immobili.
3. Per ciascuno dei beni come sopra classificati trovano applicazione le disposizioni previste dal Codice Civile in combinato disposto con le indicazioni specifiche di cui alla Circolare Ministeriale n. 8910 del 1° dicembre 2011.
4. Per ogni bene si indica:
 - ✓ il numero di inventario e la data di iscrizione;
 - ✓ la specie e il numero del documento che dà diritto al carico o allo scarico (fattura, autorizzazione all'alienazione ecc.);
 - ✓ la provenienza o la destinazione del bene
 - ✓ la descrizione del bene in maniera da essere facilmente individuabile;
 - ✓ Il valore di carico o di scarico, che va riportato nelle colonne generali di carico e di scarico e nella colonna corrispondente alla categoria del bene;
 - ✓ eventuali ricavi da alienazioni;
 - eventuali osservazioni ed annotazioni.

Articolo 6 - (Carico inventariale)

1. Si iscrivono nell'inventario i soli beni mobili che:
 - non hanno carattere di beni di consumo,
 - non sono fragili e non si deteriorano facilmente,
 - sono di valore superiori a € 200,00 (duecento euro), IVA compresa.
2. Al fine di evitare una inventariazione parziale si adotta il criterio dell'“universalità di mobili” secondo la definizione dell'art. 816 del Codice Civile (...è considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria...). Nell'inventariare unità degli elementi attribuendo un unico numero d'inventario all'universalità.
3. Al fine di consentire eventuali discarichi parziali di beni è possibile attribuire un sottostante numero d'ordine identificativo agli elementi che compongono l'universalità indicandone il valore.
4. Per quanto attiene i beni immobili che dovessero far parte del patrimonio dell'istituzione scolastica, dovranno essere annotati nell'apposito registro:
 - tutti i dati catastali,
 - il valore e l'eventuale rendita annua,

- l'eventuale esistenza di diritti a favore di terzi,
 - la destinazione d'uso e l'utilizzo attuale.
5. Per i beni di valore storico-artistico, si dovrà curare una corretta conservazione dei documenti che attestino l'avvenuta stima del valore nonché ogni altro elemento necessario, utile, per una puntuale identificazione delle caratteristiche del bene in ordine alla sua specifica qualificazione.
6. L'inventario dei libri e del materiale bibliografico dovranno essere seguite modalità di tenuta analoghe a quelle previste per gli altri beni mobili.
7. Per i valori mobiliari (titoli), si procederà alla loro registrazione specificandone:
- la tipologia,
 - il valore,
 - l'emittente
 - la scadenza.
8. Il comma 4 dell'art. 31 stabilisce che: "I beni mobili e immobili appartenenti a soggetti terzi, pubblici o privati, concessi a qualsiasi titolo alle istituzioni scolastiche, sono iscritti in appositi e separati inventari, con l'indicazione della denominazione del soggetto concedente, del titolo di concessione e delle disposizioni impartite dai soggetti concedenti". Tali soggetti conservano elenchi numerati, l'inventario di questi arredi ed una copia viene inviata alla Scuola e sottoscritta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore SGA, che è anche il consegnatario dei beni stessi.
9. I beni mobili sono oggetto di inventariazione nel momento in cui entrano a far parte del patrimonio della scuola a seguito di acquisto, donazione, manufatto dalla scuola o altro e sono oggetto di cancellazione dall'inventario nel momento in cui cessano di far parte del patrimonio dell'Istituzione scolastica per vendita, per distruzione, per perdita, per cessione.
10. All'atto dell'acquisizione o della cancellazione di ciascun elemento del patrimonio devono essere trascritte, negli inventari di cui al precedente art.5, le caratteristiche fondamentali di:
- descrizione,
 - consistenza,
 - valore,
 - destinazione,
 - collocazione
 - responsabilità.
11. Ogni bene deve essere iscritto in inventario secondo l'ordine cronologico di acquisizione.
12. Ogni bene mobile inventariato deve essere provvisto di apposita etichetta contenente i dati identificativi del bene stesso, il consegnatario provvede all'applicazione dell'etichetta inventariale sul bene acquisito.
13. Gli inventari contengono la registrazione dei fondamentali elementi identificativi dei singoli beni patrimoniali secondo l'ordine temporale di acquisizione.
14. Gli inventari sono gestiti sulla base di apposite scritture registrate mediante supporto informatico (specifico software) idoneo a garantirne un'agevole utilizzazione a fini contabili, amministrativi, gestionali e di programmazione.
15. I beni inventariali possono essere utilizzati in luoghi diversi da quelli previsti dalla ordinaria collocazione. In tal caso i movimenti d'uso saranno annotati in apposite schede. Per luogo di collocazione si intende lo spazio fisico interno ad un fabbricato.

16. Non sono oggetto di inventariazione:

- i beni che per loro natura sono destinati a deteriorarsi rapidamente
- i beni di modico valore, nonché le loro parti di ricambio e accessori
- i beni di valore pari o inferiore a 200 euro IVA compresa.
- i bollettini ufficiali,
- le riviste ed altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere,
- i libri destinati alle biblioteche di classe.

17. Tutti i sopra indicati beni che non sono oggetto ad inventariazione, tuttavia, devono:

- essere conservati nei luoghi di utilizzo
- essere registrati nelle apposite schede presenti in ogni locale della scuola,
- comparire nel giornale di carico del magazzino.

Articolo 7 - (Valore dei beni inventariati)

1. Il valore inventariale dei beni attribuito all'atto dell'iscrizione e per le varie categorie elencate deve essere così determinato:

- ✓ prezzo di fattura, IVA compresa, per gli oggetti acquistati compresi quelli acquisiti al termine di locazioni finanziarie o noleggio con riscatto;
- ✓ valore di stima per gli oggetti pervenuti in dono;
- ✓ prezzo di copertina per i libri;
- ✓ prezzo di costo per gli oggetti prodotti nei laboratori e officine della scuola.

2. Nel caso di beni di valore storico e artistico per la procedura di stima deve essere interessata la "Commissione" preposta in seno alla Soprintendenza territorialmente competente.

3. Il valore dei beni prodotti nell'istituzione scolastica sarà determinato considerando unicamente la somma del costo delle componenti, con esclusione del costo della manodopera.

4. Il valore di mercato per le opere di ingegno andrà determinato procedendo ad apposita stima, ove possibile, tramite fonti certificate e, qualora tale criterio non fosse applicabile, il valore verrà stimato considerando le ore uomo impiegate.

5. Eventuali titoli e altri valori mobiliari, pubblici e privati, vanno iscritti al prezzo di borsa del giorno precedente la compilazione dell'inventario se il prezzo è inferiore al valore nominale, o al valore nominale se il prezzo è superiore. Va indicata anche la rendita e la data di scadenza.

6. Ogni variazione in aumento o in diminuzione dei beni deve essere puntualmente annotata in ordine cronologico nell'inventario di riferimento

Articolo 8 - (Ricognizione dei beni)

1. In base all'art. 31, c 9 del D.L. 129/2018 ed alla Circolare Ministeriale prot. n. 8910 del 1/12/2011 si procede alla ricognizione dei beni inventariati almeno ogni cinque anni (oppure ogni volta che se ne ravvisi la necessità), mentre al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni si deve procedere almeno ogni dieci anni (oppure ogni volta che se ne ravvisi la necessità).

2. Dette operazioni, in quanto improntate a criteri di trasparenza, vengono effettuate da una Commissione costituita da almeno tre persone, individuate tra il personale docente e ATA in servizio nell'istituzione scolastica, nominata con provvedimento del Dirigente scolastico.

3. Le operazioni effettuate dalla Commissione, devono risultare da apposito processo verbale da redigersi in triplice copia, debitamente sottoscritto da tutti i componenti.

Il processo verbale deve contenere l'elencazione di:

- a) beni esistenti in uso, ivi compresi quelli rinvenuti e non assunti in carico
- b) eventuali beni mancanti
- c) beni non più utilizzabili o posti fuori uso per cause tecniche da destinare alla vendita o da cedere gratuitamente agli organismi previsti; qualora tale procedura risultasse infruttuosa è consentito l'invio di questi beni alla distruzione nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia ambientale e di smaltimento.

4. Completate le operazioni di ricognizione materiale dei beni esistenti, ove necessario, si procede alle opportune sistemazioni contabili in modo da rendere coerente la situazione di fatto con la situazione di diritto.

5. Sulla base delle risultanze del verbale redatto dalla commissione e dopo aver effettuato le opportune operazioni di aggiornamento dei valori dei beni, si procederà alla compilazione del nuovo inventario.

Articolo 9 - (Aggiornamento dei valori e rinnovo delle scritture)

1. Completate le operazioni di ricognizione e le eventuali sistemazioni contabili (di cui all'art. 8), la commissione per il rinnovo inventariale, diversa da quella individuata all'art. 34, comma 1, del D.l. n.129 del 28 agosto 2019, effettuerà l'aggiornamento dei valori dei beni effettivamente esistenti, per la formazione dei nuovi inventari.

2. I valori di tutti i beni mobili saranno aggiornati, osservando la procedura dell'ammortamento stabilita dalla Circolare Ministeriale n. 8910 del 1° dicembre 2011.

3. Tutti i beni acquisiti nel secondo semestre precedente all'anno del rinnovo non saranno sottoposti all'applicazione della procedura dell'ammortamento e all'aggiornamento dei valori.

4. La procedura dell'ammortamento del valore non si applica alle sotto elencate tipologie di beni:

- beni di valore storico-artistico e preziosi in genere,
- beni immobili,
- valori mobiliari e partecipazioni.

5. Il valore dei beni di "valore storico-artistico" e i "beni preziosi" in genere (ad esempio: dipinti, statue, stampe, disegni, incisioni, vasi, arazzi, monete, incunaboli, gioielli, etc.) deve essere determinato utilizzando il criterio della valutazione in base a stima o, se del caso, secondo il valore intrinseco di mercato (ad esempio: oro, argento, pietre preziose, etc.).

6. Il valore dei beni immobili, con l'eccezione dei terreni edificabili, e dei diritti reali di godimento sugli stessi va calcolato in base al valore della rendita catastale rivalutata secondo il procedimento per determinare la base imponibile ai fini dell'imposta municipale unica (I.M.U.). I terreni edificabili invece sono soggetti a stima.

7. I beni con il valore aggiornato saranno elencati nel nuovo inventario a partire dal numero 1. Su ogni bene materiale sarà posta una targhetta riportante in modo indelebile il nome della scuola, il numero di inventario e la relativa categoria.

Articolo 10 - (Eliminazione dei beni dall'inventario)

1. Il materiale ed i beni mancanti per furto o per causa di forza maggiore, o divenuti inservibili all'uso, sono eliminati dall'inventario con apposito decreto del Dirigente scolastico nel quale deve essere indicata un'adeguata motivazione dell'avvenuto accertamento di inesistenza di cause di responsabilità amministrativo-contabile oppure, in caso contrario, deve essere indicato l'obbligo di reintegro a carico dei soggetti eventualmente individuati responsabili.

2. Qualora si tratti di eliminazione di materiali e/o beni mancanti per furto, al decreto del Dirigente Scolastico va allegata copia della denuncia presentata alla locale autorità di pubblica sicurezza nonché la relazione del D.S.G.A. – consegnatario

- in ordine alle circostanze che hanno determinato la sottrazione o la perdita dei beni.

3. Qualora si tratti di eliminazione di materiale reso inservibile all'uso sarà necessario allegare al decreto del Dirigente Scolastico il verbale della commissione interna prevista dall'art. 34, comma 1 del D.L. n.129 del 28 agosto 2018. Tale Commissione è composta da tre unità individuate tra personale docente e ATA, con provvedimento di nomina del Dirigente Scolastico.

Articolo 11 - (Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili)

1. I materiali di risulta, i beni fuori uso, quelli obsoleti e quelli non più utilizzabili sono ceduti dall'istituzione scolastica, con provvedimento del Dirigente scolastico, previa determinazione del loro valore calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell'usato per beni simili, individuato da apposita commissione interna.

2. La vendita avviene previa emanazione di un avviso d'asta da pubblicare sul sito internet dell'istituzione scolastica e da comunicare agli studenti. La pubblicazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'aggiudicazione della gara sulla base delle offerte pervenute entro il termine assegnato.

3. L'avviso d'asta deve contenere il giorno e l'ora in cui avverrà l'aggiudicazione, il prezzo posto a base della gara, nonché le modalità di presentazione delle offerte.

Il prezzo da porre a base d'asta è quello del valore del bene risultante dall'inventario o il valore dell'usato di beni simili.

Le offerte devono essere segrete e devono pervenire all'istituzione scolastica in busta chiusa entro la data stabilita.

Nel giorno stabilito per l'asta, sulla base delle offerte pervenute si procede all'aggiudicazione al concorrente che ha offerto il prezzo più alto, superiore o almeno uguale a quello indicato nell'avviso d'asta.

L'asta si conclude con la stesura del verbale di aggiudicazione.

4. Il provvedimento di scarico inventariale dà atto dell'avvenuto versamento del corrispettivo di aggiudicazione.

5. Nel caso in cui la gara sia andata deserta, i materiali fuori uso per cause tecniche possono essere ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e, in mancanza, destinati allo smaltimento, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti.

6. I soli beni non più utilizzabili per fini istituzionali possono essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre istituzioni scolastiche o altri enti pubblici.

Articolo 12 - (Utilizzo dei beni al di fuori dell'istituzione scolastica)

1. I beni mobili agevolmente removibili dalla loro sede o portatili, quali attrezzature di lavoro, calcolatori portatili, telecamere, macchine fotografiche, strumenti audiovisivi di registrazione o di riproduzione o di proiezione, possono essere affidati in consegna, per motivi d'ufficio o a richiesta degli interessati, per l'utilizzo relativo allo svolgimento di attività didattiche o amministrativo-contabili, al personale docente ed A.T.A. in servizio presso dell'istituzione scolastica, nonché ad allievi maggiorenni oppure ai genitori di allievi minorenni che ne fossero utilizzatori.
2. L'affidamento potrà avvenire soltanto a seguito di un formale provvedimento, sottoscritto congiuntamente dal D.S.G.A. consegnatario e dal Dirigente scolastico.
3. Qualora tali beni siano utilizzati in via permanente o temporanea da soggetto diverso dal sub consegnatario, l'utilizzatore assume le prerogative, gli oneri e le conseguenti responsabilità di sub consegnatario.

TITOLO IV - CUSTODIA DEL MATERIALE DIDATTICO-TECNICO E SCIENTIFICO DEI LABORATORI E OFFICINE

Articolo 13 - (Custodia del materiale didattico-tecnico e scientifico e vendita)

1. La custodia del materiale tecnico e scientifico dei gabinetti, laboratori ed officine è affidato, su indicazione vincolante del Dirigente Scolastico, all'inizio di ogni anno scolastico, comunque non oltre il mese di settembre, dal D.S.G.A. consegnatario ai docenti utilizzatori, ai docenti tecnicopratici o agli assistenti tecnici assegnati ai vari laboratori dell'istituzione scolastica.
2. L'affidamento da parte del D.S.G.A. consegnatario ai docenti o tecnici individuati dal Dirigente Scolastico avverrà con la redazione di un apposito processo verbale al quale dovranno essere allegati gli elenchi descrittivi dell'oggetto dell'affidamento compilati in duplice esemplare, debitamente sottoscritti dal D.S.G.A. consegnatario e dall'interessato che provvederanno a conservarne ciascuno una copia.
3. Gli affidatari, che dovranno provvedere alla corretta custodia, conservazione e utilizzazione dei beni affidati alla propria responsabilità, assumono i seguenti compiti:
 - ✓ conservazione dei beni custoditi nei vani posti sotto il proprio controllo,
 - ✓ recupero tempestivo dei beni temporaneamente collocati in spazi affidati ad altri affidatari,
 - ✓ richiesta di modifica della collocazione dei beni che siano trasferiti in spazi assegnati ad altri affidatari,
 - ✓ richiesta al consegnatario di interventi di manutenzione o riparazione o sostituzione di beni deteriorati, danneggiati o perduti,
 - ✓ denuncia al consegnatario di eventi dannosi fortuiti o volontari.
4. Al termine del periodo di custodia, di norma entro il mese di giugno, l'affidatario dovrà redigere una dettagliata relazione in cui individuerà:
 - ✓ le attrezzature che necessitano di essere sostituite perché obsolete,
 - ✓ le attrezzature che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria,

✓ inoltre, farà una proposta motivata su eventuali implementazioni e nuovi acquisti di materiali e strumentazioni.

5. La responsabilità dell'affidatario cessa con la riconsegna dei materiali e delle attrezzature assunte in carico al D.S.G.A. consegnatario. Tale adempimento, cui si dovrà provvedere in contraddittorio, dovrà risultare da apposito processo verbale, corredato dagli elenchi descrittivi e della relazione sopracitata, redatto in doppio esemplare, debitamente sottoscritto dal

D.S.G.A. consegnatario e dall'interessato che provvederanno a conservarne ciascuno una copia.

6. Nell'ipotesi che più docenti o insegnanti debbano avvalersi dei medesimi laboratori, officine o gabinetti, il Dirigente scolastico procede ad individuare quello al quale affidarne la direzione tra i docenti utilizzatori o ad insegnanti di laboratorio, ovvero al personale tecnico. Il conferimento del relativo incarico comporta per il destinatario l'affidamento e le responsabilità di cui sopra.

TITOLO V - LE OPERE DELL'INGEGNO E LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Art. 14 - (Opere dell'ingegno)

1. Le opere dell'ingegno compongono, insieme alle invenzioni industriali ed ai modelli industriali, la categoria delle creazioni intellettuali che l'ordinamento italiano tutela.

2. Il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno di carattere creativo prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche, curricolari e non curricolari, rientranti nelle finalità formative istituzionali spetta all'istituzione scolastica, che lo esercita secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

3. È sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternità dell'opera, nei limiti previsti dalla normativa di settore vigente.

4. Sono opere dell'ingegno le idee creative che riguardano l'ambito culturale. Indipendentemente dal fatto che esse siano idonee ad essere sfruttate economicamente le opere dell'ingegno sono tutelate con il diritto d'autore.

5. Il diritto d'autore tutela gli elementi dell'opera dell'ingegno che hanno carattere rappresentativo e non l'idea dalla quale hanno origine, il che comporta il sorgere in capo all'autore dell'opera di diritti di natura morale e diritti di natura patrimoniale.

6. Il diritto morale è il diritto dell'autore ad essere riconosciuto ideatore dell'opera.

Esso è assoluto, inalienabile e imprescrittibile.

7. Il diritto patrimoniale si estrinseca nel diritto a riprodurre l'opera in più esemplari, nel diritto di trascrizione dell'opera orale, nel diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico, nel diritto di comunicazione, nel diritto di distribuzione, nel diritto di elaborazione, di traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta, nel diritto di noleggio e di dare in prestito. Esso si prescrive in settanta anni dalla morte dell'autore, anche se l'opera viene pubblicata postuma.

Il diritto patrimoniale d'autore può essere ceduto.

8. L'istituzione scolastica può esercitare quanto previsto dalla normativa vigente, per il riconoscimento del diritto d'autore per le opere dell'ingegno prodotte da docenti e allievi durante attività curricolari e extra curricolari.

9. Le modalità dello sfruttamento delle opere dell'ingegno sono deliberate dal Consiglio di Istituto mentre è demandato al Dirigente scolastico provvedere ad effettuare gli adempimenti prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto dell'istituto, nonché per il suo esercizio.

10. Ove al Consiglio di Istituto sia pervenuto l'invito, da parte dell'autore o di uno dei coautori dell'opera, ad intraprendere iniziative finalizzate allo sfruttamento economico dell'opere d'ingegno e l'organo collegiale ometta di provvedere in merito adottando specifica delibera entro i successivi novanta giorni, l'autore o il coautore che ha effettuato l'invito è legittimato ad intraprendere autonomamente tali attività.

11. I proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'opere d'ingegno spetta in misura pari al 50% all'istituzione scolastica mentre il restante 50% è destinato all'autore o ai coautori.

Art. 15 - (La proprietà industriale)

1. Con l'espressione "proprietà industriale" ci si intende riferire espressamente a marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.

2. Queste categorie sono espressamente previste dal Codice della proprietà industriale ove è precisato che i diritti di proprietà industriale si possono acquistare mediante brevettazione, registrazione o secondo le altre modalità previste dal codice stesso.

In particolare, sono oggetto di brevettazione le invenzioni, modelli di utilità e nuove varietà vegetali mentre sono oggetto di registrazione i marchi, disegni e modelli, topografie dei prodotti a semiconduttori.

3. Il brevetto è un titolo giuridico che assicura al suo inventore o creatore un diritto di utilizzazione esclusiva per un periodo di tempo determinato, che pertanto può impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare l'invenzione senza la sua preventiva autorizzazione.

4. Il lavoratore inventore ha il diritto morale ad essere riconosciuto autore dell'invenzione ma il diritto patrimoniale al rilascio del brevetto viene attribuito, in linea di principio, al datore di lavoro, in questo caso all'istituzione scolastica di cui risulta essere dipendente.

5. Il Dirigente dell'istituzione scolastica provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per l'acquisto del diritto di proprietà industriale dell'istituto, nonché per il suo esercizio, nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio d'istituto.

6. Lo sfruttamento economico dei diritti di proprietà industriale è deliberato dal Consiglio d'istituto. Ove al Consiglio di Istituto sia pervenuto l'invito, da parte dell'autore o di uno dei coautori dell'opera, ad intraprendere iniziative finalizzate allo sfruttamento economico del diritto di proprietà e l'organo collegiale ometta di provvedere in merito adottando specifica delibera entro i successivi novanta giorni, l'autore o il coautore che ha effettuato l'invito è legittimato ad intraprendere autonomamente tali attività.

7. I proventi derivanti dallo sfruttamento economico del diritto di proprietà spetta in misura pari al 50% all'istituzione scolastica mentre il restante 50% è destinato all'autore o ai coautori.

TITOLO VI - NORME FINALI

Articolo. 16 - (Disposizioni finali e transitorie)

1. Il presente Regolamento, approvato con delibera n. 37 del 09/17/2019 dal Consiglio d'Istituto, ha natura di atto amministrativo e rappresenta strumento di attuazione del D.l. 28

n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 - in combinato disposto con le Circolari Ministeriali di cui in premessa.

2. Il presente Regolamento è suscettibile di integrazioni e/o modifiche a seguito dell'emanazione delle linee guida circa le disposizioni in materia di gestione dei beni non soggetti all'iscrizione

negli inventari ai sensi dell'articolo 31, comma 5 del D.I. n.129 del 28 agosto 2018, da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web istituzionale di questa istituzione scolastica.

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a far data dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web istituzionale di questa istituzione scolastica.

4. Il presente Regolamento è inviato all'U.S.R. territorialmente competente ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art. 29, comma 3 del D.I. n.129 del 28 agosto 2018.

Allegato n. 9

Criteri per la formazione delle classi e per l'assegnazione dei docenti alle classi

- 1) Le classi dovranno essere equilibrate per numero complessivo di alunni, rapporto maschi e femmine, valutazione psico-attitudinale, località di residenza (non più di 3 / 4 alunni), inserimento di alunni H, inserimento alunni con esigenze di alfabetizzazione, inserimento alunni B.E.S. e DSA.
- 2) Gli alunni ripetenti, salvo casi particolari e motivati, saranno distribuiti nelle classi dove si verificherà la disponibilità a prescindere dalla scelta della seconda lingua e dell'indirizzo.
- 3) Nel caso in cui si dovessero verificare situazioni di esubero per eccessive richieste di indirizzi o seconde lingue, si applicheranno, per tutte le classi, i criteri del regolamento d'accesso all'istituto.
- 4) L'inserimento di nuovi alunni nelle classi, durante l'anno scolastico, sarà consentito entro il mese di Dicembre e dovrà realizzarsi nel rispetto dei criteri sopra esposti.
- 5) Eventuali richieste delle famiglie verranno prese in considerazione solo se adeguatamente motivate e solo compatibilmente nel rispetto dei criteri sopra esposti.

Per quanto riguarda l'assegnazione dei docenti alle classi, quest'ultima è di stretta competenza del dirigente scolastico. La continuità va garantita anche se non potrà essere sempre mantenuta a causa dell'accorpamento-articolazione di più classi. A tutti i docenti (ITP compresi) potranno essere assegnate, per rotazione e per il superamento della distinzione docenti biennio/triennio, tutte le classi dell'intero ciclo.

In base alla legge 107/2015, vige l'organico unico dell'autonomia e pertanto si procederà ad una progressiva integrazione tra posti curriculari e posti di potenziamento.

Ciò premesso, i criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi sono i seguenti:

1. Continuità didattica
2. Anzianità di servizio
3. Disponibilità a lavorare in team
4. Disponibilità ad attivare e sperimentare le innovazioni didattiche previste dall'autonomia scolastica.

Per l'attribuzione degli spezzoni orario residui ai docenti, si terrà conto di quanto previsto dalla Nota Ministeriale n. 157048 del 9 luglio 2025. Qualora,

tuttavia, dovessero pervenire richieste da parte di più docenti per lo stesso spezzone si procederà all'assegnazione secondo i seguenti criteri:

1. numero di ore della cattedra istituzionale (verrà favorito il docente con meno ore per evitare un sovraccarico e garantire la qualità dell'insegnamento);
2. criterio di rotazione (fatta salva la continuità);
3. compatibilità con l'orario scolastico del richiedente (in nessun caso l'orario già in vigore potrà essere modificato per accordarsi con le esigenze dei docenti richiedenti).

A parità di condizioni, laddove possibile, le ore verranno suddivise tra i docenti; in alternativa saranno assegnate al docente con maggiore anzianità di servizio.

Allegato 10

Regolamento per la Didattica Digitale Integrata

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

VISTA l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola attualmente in vigore.

VISTO il DM n. 166 del 9 agosto 2025;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa con l'ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale Integrata (DDI).

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

- ¹ Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata dell'IPSSEO di Soverato
- ² Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato, su impulso del Dirigente Scolastico dal Consiglio d'Istituto.
- ³ Il presente Regolamento ha validità a partire dall'anno scolastico 2025/2026, e può essere modificato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica.
- ⁴ Il Dirigente scolastico dispone la pubblicazione di tale regolamento sul sito web istituzionale della Scuola.

Art. 2 - Premesse

1. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.
2. La DDI consente inoltre di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza.
3. Il materiale didattico fornito agli studenti tramite piattaforme digitali deve tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell'ambito della didattica speciale.
4. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l'interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.
5. In riferimento alla Circolare Ministeriale M.I.M. n. 3392 del 16 giugno 2025, è fatto assoluto divieto a tutte le studentesse e a tutti gli studenti di utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici personali (tipo smartwatch e strumenti simili) dal momento dell'ingresso a scuola fino all'uscita dall'edificio scolastico. Questo divieto include le ore di lezione, gli intervalli e le attività di laboratorio/palestra). L'uso dei dispositivi personali per scopi didattici è vietato. L'uso di tablet e altri dispositivi mobili è consentito unicamente su indicazione del docente.
6. L'Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente.

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all'Istituto sono:
 - Il Registro elettronico Axios.
 - La Google Suite for Education (o GSuite). La GSuite in dotazione all'Istituto è associata al dominio web @ipssarsoverato.it e comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Meet, Classroom, particolarmente utili in ambito didattico. L'insegnante potrà creare, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, il corso su Google Classroom, per la gestione dell'attività didattica.
 - Class VR.
 - Delightex.

Art 4. Istruzione domiciliare in modalità telematica: modalità di svolgimento e valutazione

Secondo quanto disposto dalla vigente normativa tutte le attività di Istruzione Domiciliare potranno essere svolte anche a distanza, come da normativa vigente in materia, in coerenza con la progettualità prevista in favore dell'alunno.

In tal caso i docenti coinvolti nel progetto provvederanno a creare una classe virtuale e un link per le videolezioni che sarà comunicato preventivamente alla famiglia e all'alunno

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza.

L'insegnante riporta sul Registro elettronico e sull'apposito registro dei gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell'ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza.

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

Art. 4 – Aspetti disciplinari relativi all 'utilizzo degli strumenti digitali

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all'amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l'orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l'utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano dalle attività didattiche, dalla comunicazione istituzionale della Scuola o dalla corretta comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.

3. E' assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può portare all'attribuzione di note disciplinari e all'immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all'irrogazione di sanzioni disciplinari, come previsto dal Regolamento d'Istituto, con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 5 – Fruizione della dotazione tecnologica implementata tramite i progetti del PNRR

1. Ogni tablet sarà associato ad uno/due studenti delle classi del triennio mediante un codice unico, per l'intero anno scolastico.

2. Gli studenti dovranno assicurarsi di utilizzare **ESCLUSIVAMENTE** il tablet loro assegnato per evitare confusione e garantire la tracciabilità dell'uso.
3. Qualora il dispositivo venisse affidato a due studenti, gli stessi sono responsabili, in modo solidale, del tablet loro assegnato. È importante che vengano istruiti da ciascun docente a trattare il dispositivo con la massima cura seguendo le indicazioni fornite riguardo l'utilizzo e rispettando quanto previsto nel contratto di comodato d'uso. Qualsiasi danno o malfunzionamento dovrà essere segnalato immediatamente al coordinatore di classe. In caso di danni o perdita del tablet le famiglie degli alunni saranno tenute a coprire i costi di riparazione o sostituzione del dispositivo.
4. È vietato utilizzare i tablet per attività non attinenti alla didattica, come giochi, social media, chat o navigazione su siti non autorizzati.
E' fondamentale che ciascun docente vigili sull'utilizzo dei dispositivi durante la propria ora di lezione, assicurandosi che vengano utilizzati esclusivamente per scopi didattici. Eventuali comportamenti scorretti dovranno essere segnalati e sanzionati secondo quanto previsto dal presente regolamento
5. Gli alunni devono accedere ai tablet con le credenziali fornite dalla scuola, mantenendo la riservatezza delle informazioni.
6. È vietato condividere le credenziali di accesso o utilizzare account o tablet altrui.
7. In caso di furto, smarrimento o danneggiamento del tablet, l'alunno deve informare immediatamente un docente o il personale scolastico.

Art. 6 Utilizzo visori per la realtà virtuale e realtà aumentata

I visori AR e VR possono essere utilizzati esclusivamente per scopi didattici, è vietato utilizzare i dispositivi per scopi personali o ricreativi. I visori per la realtà virtuale e aumentata costituiscono strumenti didattici a supporto dell'innovazione metodologica e possono essere impiegati dai docenti di tutte le discipline, in relazione agli obiettivi di apprendimento e alle attività previste dalla progettazione didattica. Prima dell'uso, gli studenti devono seguire una formazione su come utilizzare correttamente i dispositivi, inclusi aspetti di sicurezza e igiene. Gli studenti possono utilizzare i visori solo sotto la supervisione di un insegnante o di un personale autorizzato. I visori e gli accessori devono essere puliti e disinfettati dopo ogni utilizzo.

L'uso dei visori deve essere limitato nel tempo, in modo da prevenire affaticamento visivo o malesseri. Nell'utilizzo dei visori, gli studenti dovranno:

- Assicurarsi di avere uno spazio libero da ostacoli durante l'uso.
- Utilizzare copriocchi monouso per evitare contaminazioni.
- rimanere nel perimetro designato.

Gli studenti che soffrono di condizioni mediche particolari (ad esempio, problemi agli occhi, epilessia) devono informare l'insegnante prima dell'utilizzo. Se uno studente avverte disagio durante l'uso, deve interrompere immediatamente l'attività e informare l'insegnante. L'accesso e l'utilizzo dei suddetti dispositivi da parte degli studenti sono consentiti esclusivamente previa acquisizione di apposita liberatoria, sottoscritta dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dai tutori legali, secondo le modalità stabilite dall'istituzione scolastica.

Art. 7. Regolamento per lo svolgimento a distanza delle riunioni collegiali

Il presente articolo disciplina la possibilità di svolgimento, in modalità telematica a distanza, delle attività collegiali (di cui all'art. 44 comma 3 lett. a e b CCNL 2019/21) che non rivestano carattere deliberativo

Le attività collegiali potranno svolgersi in presenza, in modalità telematica oppure in modalità mista così come disposto dalle apposite circolari di convocazione.

Nel caso di svolgimento dell'attività in modalità mista è data la possibilità di seguire le riunioni dalla sede dell'istituzione scolastica

Le riunioni in modalità telematica si terranno tramite l'applicazione Google Meet, accessibile solo da account istituzionali della piattaforma in uso dall'Istituto e con accesso riservato ai soli utenti accreditati, che permette servizi di videoconferenza e condivisione di documenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e di privacy (Regolamento UE 679/2016).

Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di:

- visione degli atti della riunione
- intervento nella discussione
- scambio di documenti
- la sicurezza dei dati e delle informazioni
- approvazione del verbale (ove previsto).

Sono considerate tecnologie idonee: videoconferenza, posta elettronica (per la trasmissione dei documenti, moduli, convocazioni...), chat su videoconferenza (per la formulazione dei quesiti), registro elettronico per la trasmissione/condivisione di documenti, convocazione, firma di presenza.

Le adunanze devono svolgersi in video e audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettono l'identificazione di ciascuno dei partecipanti. La mancata identificazione di un solo partecipante è ostativa per la validazione iniziale della riunione. Per lo svolgimento delle attività collegiali con tale modalità telematica, tutti i membri di tali organi presenti alla riunione dovranno rendersi visibili tramite la webcam; potranno astenersi dalla visibilità nel caso in cui ci siano problemi immediati e contingenti di connessione internet o malfunzionamento del dispositivo in uso per il collegamento.

In caso di numerosi e diffusi problemi di malfunzionamento dei dispositivi, il Presidente della seduta si riserva la facoltà di aggiornare la riunione ad una data successiva.

I partecipanti dovranno garantire l'effettiva funzionalità e operatività delle strumentazioni tecnologiche in uso personale.

Ai componenti delle riunioni a distanza è consentito collegarsi da luoghi che assicurino il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento.

Non è ammissibile lo svolgimento contemporaneo di altre attività diverse da quelle connesse alle riunioni in atto.

L'uso della videoregistrazione non è consentito ed è fatto divieto ai partecipanti la registrazione audio e/o video della riunione.

Nelle riunioni che prevedono la presenza di soggetti esterni all'organizzazione scolastica (famiglie degli studenti, rappresentanti dei servizi sociali o sanitari, mediatori culturali, forze dell'ordine, formatori o esperti, soggetti in rappresentanza di associazioni o enti et similia) il presidente dell'organo (o un referente da esso individuato), in quanto gestore dell'evento all'interno della piattaforma Google Meet si occuperà di ammettere all'incontro on line il soggetto esterno non dotato di account istituzionale, accertandosi dell'identità dello stesso e monitorandone il corretto comportamento all'interno della riunione.

Art. 8. Uso dell'Intelligenza Artificiale nella scuola

8.1 Finalità del regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina l'uso dell'**Intelligenza Artificiale (IA)** all'interno dell'istituzione scolastica, garantendo un utilizzo etico, sicuro e conforme alle normative vigenti.

- 2) Gli obiettivi del regolamento sono:
 - Garantire la tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali.
 - Definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica.
 - Promuovere la formazione del personale e degli studenti per un uso consapevole dell'IA.
 - Prevenire rischi legati alla manipolazione, al plagio e ai pregiudizi algoritmici (*bias*).

8.2 – Definizioni e ambito di applicazione

- 1) **Intelligenza Artificiale (IA):** sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia.
- 2) **Strumenti di IA:** software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di IA, incluse le tecnologie di apprendimento automatico (*machine learning*), i modelli linguistici (*Large Language Models, LLM*) e i sistemi di generazione di contenuti multimediali.
- 3) **Deployer:** qualsiasi soggetto (docente, studente, personale scolastico) che utilizza strumenti di IA all'interno della scuola.
- 4) Il regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli studenti e alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola.

8.3 – Principi generali per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

- 1) L'uso dell'IA deve essere conforme ai **principi di trasparenza, sicurezza, equità e rispetto della privacy**.
- 2) L'IA non può sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente.
- 3) L'adozione di strumenti di IA deve essere coerente con il **Piano Triennale** dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto Educativo di Corresponsabilità.
- 4) L'IA non deve generare discriminazioni o condizionamenti indebiti sugli studenti.

8.4 – Uso dell'IA da parte dei docenti

- 1) I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto dell'attività didattica, **esclusivamente nel rispetto delle finalità educative**, evitando un utilizzo passivo o non consapevole.
- 2) L'IA può essere usata per **personalizzare l'insegnamento, analizzare il rendimento degli studenti, elaborare materiali didattici**, ma non deve sostituire la valutazione critica del docente.
- 3) È vietato l'uso dell'IA per **automatizzare interamente le correzioni delle verifiche**.

8.5 – Uso dell'IA per la gestione amministrativa e istituzionale

- 1) Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per migliorare i processi organizzativi, purché rispettino la normativa sulla **protezione dei dati personali** (GDPR).
- 2) L'IA non può essere impiegata per **decisioni automatizzate** che abbiano conseguenze dirette sugli studenti o sul personale, senza supervisione umana.
- 3) Il dirigente scolastico è responsabile della valutazione dell'impatto dell'IA sulla gestione amministrativa e deve garantire il rispetto delle linee guida ministeriali.

8.6 – Formazione del personale sull'Intelligenza Artificiale

- 1) La scuola deve promuovere **percorsi di formazione sull'IA** per docenti, personale ATA e studenti.
- 2) La formazione deve includere:
 - **Uso sicuro dell'IA** in ambito didattico e amministrativo.
 - **Etica e responsabilità** nell'uso dell'IA.

- **Prevenzione del plagio e dell'abuso degli strumenti di IA.**

3) È auspicabile la collaborazione con esperti esterni e istituzioni accademiche per garantire un aggiornamento costante sulle nuove tecnologie.

8.7 – Responsabilità e limiti nell'uso dell'IA

- 1) L'utilizzo improprio dell'IA da parte del personale può comportare **sanzioni disciplinari**.
- 2) L'IA non deve essere utilizzata per la sorveglianza degli studenti o per **raccogliere dati sensibili senza autorizzazione**.

8.8 – Utilizzo dell'IA a fini didattici

- 1) Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA **esclusivamente per scopi educativi**, sotto la guida dei docenti.
- 2) È vietato l'uso dell'IA per **automatizzare compiti, tesine o verifiche senza esplicita autorizzazione**.

8.9 – Limitazioni d'età per l'uso dell'IA

- 1) L'accesso agli strumenti di IA deve rispettare le **limitazioni d'età imposte dai fornitori** e dalle linee guida ministeriali.

8.10 – Plagio, originalità e dichiarazione d'uso dell'IA

- 2) Gli studenti devono dichiarare esplicitamente **se e come hanno utilizzato strumenti di IA** nei propri lavori scolastici.
- 3) L'uso dell'IA senza dichiarazione esplicita è considerato **plagio**, con conseguenti provvedimenti disciplinari.
- 4) I docenti devono fornire criteri chiari per distinguere un uso legittimo da un utilizzo scorretto dell'IA.

8.11 – Responsabilità degli studenti e delle famiglie

- 1) Gli studenti sono responsabili di **qualsiasi contenuto prodotto con strumenti di IA**.
- 2) I genitori sono responsabili per l'uso dell'IA al di fuori dell'ambito scolastico e devono essere coinvolti nella eventuale formazione sull'IA.

8.12 – Protezione dei dati personali e sicurezza informatica

- 1) L'uso dell'IA deve rispettare le norme sulla **protezione dei dati personali (GDPR)**.
- 2) È vietato utilizzare strumenti di IA che richiedano **dati biometrici, sensibili o che possano profilare studenti e docenti**.
- 3) Il **Responsabile della Protezione dei Dati (DPO/RPD)** deve valutare ogni strumento di IA prima della sua adozione.

8.13 – Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

- 1) L'introduzione dell'IA nella scuola deve essere accompagnata da una valutazione dei rischi legati a:
 - **Stress lavoro correlato** per docenti e personale ATA.
 - **Cybersecurity e protezione dei dati**.
- 2) Il **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)** deve essere aggiornato periodicamente in collaborazione con il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**.

8.14 – Monitoraggio e revisione del regolamento

- 1) Il regolamento sarà aggiornato annualmente per adeguarsi all'evoluzione normativa e tecnologica.
- 2) Il dirigente scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto e il DPO, valuterà l'efficacia del regolamento e proporrà eventuali modifiche.

Questo regolamento rappresenta un passo fondamentale per garantire un **uso responsabile e consapevole dell'Intelligenza Artificiale nella scuola**, bilanciando innovazione e tutela dei diritti di studenti e docenti.

Art. 9– Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un servizio di comodato d'uso gratuito dei dispositivi digitali in dotazione alla scuola.

Art. 10– Aspetti riguardanti la privacy

Gli insegnanti dell'Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:

- a) Prendono visione dell'Informativa sulla privacy dell'Istituto per le studentesse, gli studenti e le loro famiglie ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull'utilizzo della Google Suite for Education, comprendente anche l'accettazione dell'insieme di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all'utilizzo degli strumenti digitali;
- c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI.

Art. 11– Sanzioni disciplinari

Comportamento	Descrizione	Sanzione disciplinare
Distrazione durante attività didattiche	Uso di dispositivi per fini non didattici (social, giochi, chat)	1. Prima Infrazione: Il dispositivo verrà immediatamente fatto riporre nell'apposita cassetta e il docente provvederà ad annotare l'infrazione sul Registro Elettronico, nella sezione "Note disciplinari". 2. Seconda Infrazione: Il dispositivo verrà immediatamente fatto riporre nell'apposita cassetta e il docente provvederà a riportare un'ammonizione sul Registro e ad avvisare immediatamente il Dirigente Scolastico o l'Ufficio di Vicepresidenza che convocherà, attraverso il/la Coordinatore/trice di classe, i genitori/tutori dell'alunno. 3. Ulteriori Infrazioni: avvio del procedimento disciplinare, riunione straordinaria del Consiglio di Classe, audizione della famiglia e conseguente deliberazione per una sospensione da 1 a 2 giorni.
Riprese audio/video non autorizzate	Registrazione di docenti o compagni senza consenso	Nota disciplinare, convocazione della famiglia ed eventuale sospensione da 1 a 3 giorni.

Diffusione non autorizzata di immagini o video	Condivisione online di contenuti prodotti a scuola	Sospensione dalle attività didattiche da 3 a 15 giorni.
Accesso non autorizzato a piattaforme o account	Uso improprio di credenziali o tentativi di intrusione	Segnalazione al Dirigente Scolastico ed eventuale sospensione da 1 a 3 giorni.
Uso improprio di IA per compiti scolastici	Copia integrale di elaborati generati da IA senza rielaborazione e dichiarazione	Annullamento della prova, nota disciplinare.
Uso reiterato o fraudolento di IA	Uso sistematico e occulto di IA per eludere la valutazione	Prova riassegnata in modalità controllata, nota disciplinare ed eventuale sospensione da 1 a 3 giorni.
Produzione o diffusione di contenuti offensivi	Cyberbullismo, linguaggio d'odio, deepfake, contenuti lesivi	Sospensione da 3 a 15 giorni, segnalazione agli organi competenti
Trattamento illecito di dati personali	Diffusione di dati sensibili o riservati tramite strumenti digitali	Nota disciplinare, convocazione della famiglia e sospensione da 3 a 15 giorni.
Danneggiamento delle dotazioni tecnologiche	Danneggiamento volontario o per grave negligenza di PC, LIM, tablet, reti o altri dispositivi scolastici	Sanzione disciplinare proporzionata, obbligo di risarcimento del danno, eventuale sospensione da 2 a 5 giorni.
Mancato rispetto reiterato delle regole	Recidiva in comportamenti già sanzionati	Inasprimento progressivo delle sanzioni.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA

CON CONVITTO ANNESSO E CORSO SERALE

Via Leopardi, 4 – 88068 SOVERATO (CATANZARO) – TEL. 0967620477 – CRRH04000Q@ISTRUZIONE.IT

Autorizzazione e liberatoria per l'uso del visore per la partecipazione dei minori all'attività AR/VR di didattica immersiva

Nota informativa

Con il presente regolamento si forniscono indicazioni per l'uso corretto e ottimale del visore:

- L'allievo/a può utilizzare il visore solamente per usi e scopi didattici e solo quando autorizzato dal docente.
- L'allievo/a che farà utilizzare il visore assegnato ad altri studenti è responsabile dei danni eventualmente causati: verrà ammonito con apposita sanzione disciplinare e richiesta di eventuale risarcimento del danno commesso;
- L'allievo/a non può abbandonare il proprio visore incustodito, né darlo in custodia a terzi, ovvero ad altro/a allievo/a;
- In caso di smarrimento o furto o rottura del dispositivo l'allievo/a deve avvertire immediatamente il docente presente in classe;
- Ogni volta che lo studente si allontana dall'aula, deve consegnare il proprio visore al docente che lo custodirà fino al suo rientro.

L'ESPERIENZA

L'esperienza di realtà aumentata/virtuale avrà una durata di pochi minuti.

All'allievo/a potrà essere richiesto di interagire con l'ambiente virtuale utilizzando le mani, cercando di mantenerle nel campo visivo. Al termine dell'esperienza, con l'aiuto del docente, si rimuoverà il visore.

PER CHI

L'esperienza virtuale è rivolta ai maggiori di 13 anni. È sconsigliato l'uso a coloro i quali:

- siano soggetti a malesseri fisici (es. mal di testa, influenza, stanchezza, problemi virali agli occhi);
- soffrano di vertigini, disturbi dell'equilibrio, claustrofobia;
- soffrano di epilessia o altri disturbi potenzialmente associati agli stimoli visivi. È vietato l'uso in caso di patologie oculari infettive.

In caso di malessere chiedere immediatamente l'interruzione dell'esperienza al docente.

Autorizzazione e liberatoria uso visore per la partecipazione dei minori all'attività AR/VR

(Da compilare a cura del Genitore/Tutore)

Con la sottoscrizione del presente modulo per l'uso del visore e la partecipazione all'attività di didattica immersiva (in seguito denominata ATTIVITÀ AR/VR), il firmatario dichiara di aver preso visione del Regolamento e delle Avvertenze Sanitarie sopra riportate. Contestualmente, solleva la scuola, i docenti, gli eventuali formatori esterni e tutto il personale scolastico da ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse verificarsi in relazione all'uso del visore, salvo che ciò dipenda da responsabilità diretta (dolo o colpa grave) del personale esterno e interno alla scuola.

I sottoscritti

_____ nato/a a _____ il _____

E

_____ nato/a a _____ il _____

esercitanti patria potestà nei confronti del/della studente/studentessa _____ frequentante la
classe _____ sez. ____ nell' A. S. 202_/202_

AUTORIZZO LA PARTECIPAZIONE ad attività che prevedono l'uso del visore AR/VR, dichiarando che il/la proprio/a figlio/a non rientra nelle casistiche di esclusione citate nelle avvertenze sanitarie (epilessia, patologie oculari infettive, ecc.).

Luogo e Data _____

Firma (leggibile) _____

* Si ricorda che, secondo quanto previsto dal art. 155 c.c., novellato dalla legge 8 febbraio 2006,

n. 54, la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Nel caso in cui gli stessi non figurino conviventi nello stesso nucleo domiciliare, il presente modulo dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE firmato dai due genitori, o da coloro che esercitano la potestà genitoriale.

N.B. In caso di firma di un solo genitore

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del Dpr 245/2000, dichiara di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter, 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Luogo e data _____

Firma _____

Allegato 11

MODULO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA
DI ASSENZA DELL'ALUNNO PER MOTIVI DI FAMIGLIA
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 46, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Al Dirigente Scolastico
IPSSEOA di SOVERATO

(Da consegnare a Scuola prima dell'assenza dell'alunno)

Il sottoscritto _____

nato a _____, il _____ residente a _____, in

via _____, n° _____ Recapito telefonico _____

La sottoscritta _____

nato a _____, il _____ residente a _____, in

via _____, n° _____ Recapito telefonico _____

In qualità di genitori/tutori dell'alunno/a: _____, frequentante la
classe/sezione _____ a.s. _____

COMUNICA

che mio figlio/a sarà assente da Scuola il giorno _____ ovvero dal _____ al _____
per motivi di famiglia e, pertanto, non riconducibili in alcun modo a problematiche di salute.

Data _____

Il Genitore/Tutore
(firma leggibile)

N.B. In caso di firma di un solo genitore

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del Dpr 245/2000, dichiara di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter, 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Luogo e data _____

Firma _____



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA

CON CONVITTO ANNESSO E CORSO SERALE

Via Leopardi, 4 – 88068 SOVERATO (CATANZARO) – TEL. 0967620477 – C.ZRH04000Q@ISTRUZIONE.IT

ALLEGATO N. 12

REGOLAMENTO PER IL DIVIETO DI UTILIZZO DEI TELEFONI CELLULARI E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI

In riferimento alla Circolare Ministeriale M.I.M. n. 3392 del 16 giugno 2025, che estende il divieto di utilizzo degli smartphone a tutte le scuole del secondo ciclo di istruzione, si comunica l'aggiornamento del Regolamento d'Istituto, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 6 del 9 settembre 2025.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali vigenti, disciplina l'utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici personali all'interno dell'edificio scolastico e durante tutte le attività didattiche, ricreative e di sorveglianza, per l'intera durata della permanenza a scuola.

Art. 2 - Divieto di utilizzo

È fatto assoluto divieto a tutte le studentesse e a tutti gli studenti di utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici personali (tipo smartwatch e strumenti simili) dal momento dell'ingresso a scuola fino all'uscita dall'edificio scolastico. Questo divieto include le ore di lezione, gli intervalli e le attività di laboratorio/palestra). L'uso dei dispositivi personali per scopi didattici è vietato, salvo le eccezioni previste dall'articolo 5. Per finalità didattiche resta confermato l'impiego degli altri dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell'innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento messi a disposizione dalla scuola (PC, tablet, lavagne interattive, ecc.). L'uso di tablet e altri dispositivi mobili è consentito unicamente su indicazione del docente.

Art. 3 - Obblighi del personale scolastico

Per facilitare il rispetto delle nuove regole relative al divieto di utilizzo dei telefoni cellulari da parte degli studenti, anche il personale scolastico (docenti e personale ATA) è tenuto a un uso corretto e responsabile dei dispositivi elettronici personali, fungendo da esempio educativo. Durante le ore di lezione e di servizio, l'uso di tali dispositivi è ammesso solo per motivi di servizio (ad es. la compilazione del registro elettronico) o in casi di comprovata e urgente necessità, senza interferire con lo svolgimento delle attività didattiche. Tale obbligo si estende anche al personale educativo esterno, come educatori e assistenti all'autonomia e alla persona.

Art. 4 - Custodia dei dispositivi

Le studentesse e gli studenti sono tenuti a riporre i propri dispositivi spenti nelle apposite cassette presenti nelle aule e nei laboratori, a partire dall'inizio delle lezioni, alle ore 8:00, fino al termine dell'orario scolastico. In caso di entrata in ritardo degli studenti, la consegna del dispositivo avverrà sotto la vigilanza del docente dell'ora. La chiave della cassetta verrà consegnata al collaboratore scolastico del piano. Durante le attività laboratoriali e le attività sportive, i telefoni cellulari dovranno essere custoditi nelle apposite cassette presenti

nei laboratori. Sarà cura della/del docente dell'ultima ora provvedere alla riconsegna. Durante le uscite didattiche gli studenti custodiranno i propri cellulari, rigorosamente spenti, nello zaino. Qualsiasi uso non autorizzato del telefono cellulare (o altro dispositivo elettronico personale) durante l'orario scolastico sarà considerato una violazione del regolamento. Le infrazioni verranno rigidamente sanzionate come previsto dal Patto di Corresponsabilità Educativa e dal Regolamento d'Istituto.

Art. 5 - Eccezioni

L'utilizzo di dispositivi elettronici personali potrà essere autorizzato dai docenti solo se strettamente necessario in relazione a particolari e documentati problemi di salute (esempio: monitoraggio della glicemia o di altri parametri fisiologici). Nei casi di comprovata necessità o urgenza (ad esempio, motivi di salute), sarà consentito agli/alle studenti/sse il solo utilizzo del telefono della scuola presso il Centralino o gli Uffici di Segreteria. L'uso didattico del telefono cellulare sarà sempre ammesso nei casi in cui lo stesso sia espressamente previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) o dal Piano Didattico Personalizzato (PDP) come supporto agli studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento relativamente alle discipline indicate.

Art. 6 – Sanzioni

Le sanzioni verranno applicate in base alla gravità e alla reiterazione dell'infrazione, in conformità con il Patto di Corresponsabilità Educativa e il Regolamento d'Istituto, come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 3392/2025:

1. Prima Infrazione: Il dispositivo verrà immediatamente fatto riporre nell'apposita cassetta e il docente provvederà ad annotare l'infrazione sul Registro Elettronico, nella sezione "Note disciplinari".
2. Seconda Infrazione: Il dispositivo verrà immediatamente fatto riporre nell'apposita cassetta e il docente provvederà a riportare un'ammonizione sul Registro e ad avvisare immediatamente il Dirigente Scolastico o l'Ufficio di Vicepresidenza che convocherà, attraverso il/la Coordinatore/trice di classe, i genitori/tutori dell'alunno.
3. Ulteriori Infrazioni: avvio del procedimento disciplinare, riunione straordinaria del Consiglio di Classe, audizione della famiglia e conseguente deliberazione per una sospensione da 1 a 2 giorni.

La segnalazione per l'avvio del procedimento può essere fatta da qualunque membro del personale, incluso il personale A.T.A.

In caso di utilizzo improprio del dispositivo per scopi non didattici e lesivi (ad esempio, riprese video non autorizzate, diffusione di contenuti inappropriati o bullismo informatico), verranno applicate le sanzioni più gravi previste dalla normativa vigente e dal Regolamento d'Istituto, con segnalazione alle autorità competenti in caso di reati.

Art. 7 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal 9 settembre 2025, data di approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.